

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cassino

WORKSHOP ANTIRICICLAGGIO

Gli Adempimenti Antiriciclaggio ex D. L.vo n. 231/07 dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nella Pratica Professionale

Sala degli Abati del Palagio Badiale, in piazza Corte n. 1 – CASSINO (FR) Venerdì 17 novembre 2023 ore 14.30

3) FONTI NORMATIVE

EXCURSUS NORMATIVO

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ❖ L. n. 197/91 (I[^] Dir.);
- ❖ D. L.vo n. 56/04 (II^ Dir.):
 - **14/03/2004**:
 - Comunicazione Violazione uso Contanti;
 - Collaborazione Attiva con UIC / Misure Controllo Interno;
 - 22/04/2006 > entrata in vigore DDMM <u>141</u>-142-143/2006 Provv. UIC 24/02/2006:
 - Identificazione + Registrazione + Conservazione + Segnalazione Operazioni Sospette (SOS);
- . D. L.vo n. 231/07 (III^ Dir.)
 - Adeguata Verifica della Clientela (AVC) + Registrazione + Conservazione Documenti / Dati / Informazioni;
 - Norme Transitorie (art. 66):
 - **DDMM 141-**142-143/2006 UIC 24/02/2006;
 - Correttivo > D. L.vo n. 151/2009;
- ❖ D. L.vo n. 90/2017 dal 04/07/2017 Dir. 849/15 (IV^ Dir.):
 - Registrazione;
 - Autovalutazione del Rischio di Studio;
- D. L.vo n. 125/2019 Dir. UE 2018/843 (V Dir.);
- ❖ D. L.vo n. 195/2021 Dir. UE 2018/1673 (VI Dir.).

FONTI NORMATIVE

ℤ

«


Fonti Normative

- D. L.vo n. 231/07;
- Regole Tecniche del CNDCEC (RT);
- DM 16/04/2010 > Indicatori Anomalia per Professionisti;
- Provvedimento UIF 12/5/23 > Nuovi Indicatori di Anomalia da 1/1/24



Prassi

- CNDCEC:
 - Linee Guida (LG);
- CSF:
 - Analisi dei Rischi Sovranazionali e Nazionali;
- UIF:
 - Schemi e Modelli Rappresentativi di Comportamenti Anomali;
 - Rapporti Annuali;
 - Comunicazioni Ufficiali;





⋖

3) SOGGETTI OBBLIGATI

.

SOGGETTI OBBLIGATI (DESTINATARI D. L.VO N. 231/01)

Z

SOGGETTI DESTINATARI (OBBLIGATI) della NORMATIVA

- ❖ Intermediari Bancari e Finanziari:
 - Banche / Poste / ecc;
- * Altri Operatori Finanziari:
 - Fiduciarie / Cambiavalute / ecc.;
- ❖ Professionisti:



- Iscritti ODCEC / Consulenti del Lavoro;
- ogni altro Soggetto che rende Servizi forniti da Periti/Consulenti e altri Soggetti che svolgono in maniera Professionale (anche nei confronti dei propri Associati / Iscritti):
 - <u>Attività in materia di Contabilità e Tributi (</u>compresi Associazioni di Categoria di Imprenditori / Commercianti / CAF / Patronati);
- Revisori Legali / Società di Revisione Legale:
 - con o senza Incarichi Revisione su Enti di Interesse Pubblico o sottoposti a Regime Intermedio;

SOGGETTI OBBLIGATI (DESTINATARI D. L.VO N. 231/01)

- Notai/Avvocati quando:
- Compiono qualsiasi Operazione di Natura Finanziaria/Immobiliare:
 - in Nome o per Conto dei propri Clienti (Mandato con/senza Rappresentanza);
- Assistono i propri Clienti nella Predisposizione / Realizzazione di Operazioni riguardanti:
 - il Trasferimento a qualsiasi titolo di Diritti Reali su beni Immobili / Attività Economiche;
 - la Gestione di Denaro / Strumenti Finanziari / altri Beni:
 - l'Apertura o la Gestione di Conti Bancari / Libretti di Deposito / Conti Titoli;
 - l'Organizzazione degli Apporti necessari alla Costituzione / Gestione / Amministrazione di Società;
 - la Costituzione / Gestione / Amministrazione di Società / Enti / Trust / Soggetti Giuridici Analoghi;

9

SOGGETTI OBBLIGATI (DESTINATARI D. L.VO N. 231/01)

Le Regole Tecniche per gli Avvocati ESCLUDONO le seguenti Prestazioni:

- *****
- l'attività di Assistenza, Difesa e Rappresentanza del Cliente in giudizio avanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria o Arbitrale, ivi incluse la mediazione di cui al D. L.vo 28/10 e la negoziazione assistita ex D.L. 132/14, e ogni attività a queste prodromica o conseguente, ivi comprese conciliazioni e transazioni;
- <u>l'attività di Assistenza, Difesa e Rappresentanza in tutte le Procedure di natura Amministrativa o Tributaria;</u>
- *****
- ❖ gli incarichi quale arbitro rituale o irrituale, Curatore Fallimentare e commissario giudiziale ex artt. 28 e 165 del RD n. 267/42;
- *****
- ❖ l'incarico di Custode Giudiziario ex art. 65 c.p.c e delegato alle operazioni di vendita ex art. 534 bis e 591 bis c.p.c.;
- ❖ ogni altra operazione, atto o negozio non espressamente riconducibile all'elencazione tassativa di cui all'art. 3, c. 4, lett. c) del D. L.vo n. 231/07

11

SOGGETTI OBBLIGATI (DESTINATARI D. L.VO N. 231/01)

SOGGETTI DESTINATARI DELLA NORMATIVA (segue)

- Altri Operatori Non Finanziari:
 - <u>Prestatori Servizi relativi a Società/Trust</u> (ove non rientranti in precedenti categorie), da individuarsi in ogni
 <u>Persona Fisica o Giuridica</u> che Fornisca a <u>Titolo Professionale</u> di <u>Servizi</u> quali:
 - Costituire Società o altre Persone Giuridiche;
 - Occupare la Funzione di Dirigente o di Amministratore di una Società, di Socio di un'Associazione o una Funzione Analoga nei confronti di altre Persone Giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione:
 - Fornire una Sede Legale, un Indirizzo Commerciale. Amministrativo o Postale e altri Servizi Connessi a una Società, un'Associazione o a qualsiasi altra Entità Giuridica;
 - Soggetti che esercitano Attività di:
 - Commercio di Cose Antiche (ex art. 126 TULPS)*;
 - Case d'Asta / Galleria d'Arte (ex art. 115 TULPS)*;
 - Operatori Professionali in Oro ex L. n. 7/00 (da investimento e industriale);
 - Agenti Immobiliari (ex L. n. 39/89)*;
 - Portavalori (ex art. 134 TULPS);
 - Mediatori Civili (ex art. 60 L. n. 69/2009);
 - Soggetti che svolgono Attività di Recupero Stragiudiziale di Crediti per Conto di Terzi (ex art. 115 TULPS);
 - Prestatori di Servizi relativi all'utilizzo di Valuta Virtuale;
- Prestatori di Servizi di Portafoglio Digitale Prestatori di Servizi di Gioco:
 - Operatori (con concessione Agenzia delle Dogane e Monopoli):
 - On line;
 - su Rete Fisica;



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ℴ

Alla **Pubblica Amministrazione**, come sopra individuata, si **applicano** specifiche **Disposizioni** con riferimento ai **Procedimenti** per:

- * Rilascio Autorizzazioni / Concessioni;
- ❖ Scelta del Contraente nell'Affidamento di Contratti Pubblici;
- Concessione / Erogazione di Sovvenzioni / Contributi / Sussidi Vantaggi Economici di qualunque Genere;

Le Pubbliche Amministrazioni:

- Adottano Procedure Interne Proporzionate Idonee a Valutare il Livello di Esposizione al Rischio di R/FT;
- Indicano Misure per Mitigarlo;
- * effettuano Attività di Formazione nei confronti dei propri Dipendenti;

Pertanto le **Pubbliche Amministrazioni** interessate, al fine di **consentire** lo **svolgimento** di **Analisi Finanziarie** mirate a far **emergere Fenomeni** di **R/FT**:

Comunicano all'UIF Dati e Informazioni su Operazioni Sospette di cui vengano a Conoscenza nell'Esercizio dell'Attività Istituzionale;

L'Inosservanza dell'art. 10 rileva ex art. 21 c. 1-bis D. L.vo n. 165/01 comportando la <u>Decurtazione della</u> Retribuzione di Risultato per il <u>Dirigente Responsabile</u>;

❖ UIF emana Istruzioni e Indicatori > Provv. UIF 23/04/18;

13

ORGANI DI CONTROLLO (ante D. L.vo n. 90/17)

17

Collegio Sindacale										
	Ante D. L.vo n. 90/17 (sino al 3/7/17)									
	c/o Società Soggette al D. L.vo 231/07 NO SI									
	con Compiti di REVISIONE LEGALE	NO	SI	NO	SI					
	Comunicazione all'Autorità di Vigilanza di Settore									
	delle Violazione delle Direttive Emanate									
	Comunicazione al Titolare / Rappresentante	al Titolare / Rappresentante								
nti	Legale / Delegato del Soggetto Controllato delle N/A S									
Adempimenti	Operazioni Sospette da Segnalare									
ηpi	Comunicazione all'Autorità di Vigilanza di Settore									
Jen	delle Violazione degli Obblighi di Registrazione									
Ă	Adeguata Verifica della Clientela	NO	SI	NO	SI					
	Registrazione + Conservazione	NO	JI	NO	Si					
	Comunicazione Violazione Norme su Contante	ante SI								
	Segnalazione delle Operazioni Sospette	NO	SI	NO	SI					

ORGANI DI CONTROLLO (POST D. L.vo n. 90/17)

Collegio Sindacale Post D. L.vo n. 90/17 (dal 4/7/17) c/o Società Soggette al D. L.vo 231/07 NO SI NO SI NO SI con Compiti di REVISIONE LEGALE Comunicazione all'Autorità di Vigilanza di Settore delle Violazione delle Adempimenti AR Adempimenti Comunicazione al Titolare / Rappresentante N/A SI Legale / Delegato del Soggetto Controllato delle Operazioni Sospette da Segnalare Adeguata Verifica della Clientela SI* NO SI Conservazione SI **Comunicazione Violazione Norme** su **Contante**

NB: in caso di Applicazione delle Regole di Condotta la Conservazione sarà Limitata al Verbale di Nomina / altrimenti riguarderà la Documentazione prevista in Base al Tipo di AVC Applicata (Semplificata/Ordinaria/Rafforzata)

Segnalazione delle Operazioni Sospette



NO


«

ORGANI DI CONTROLLO (POST D. L.vo n. 90/17)

«

- **❖ CNDCEC > Regole Tecniche**
 - OdV ex D. L.vo n. 231/04 c/Soggetti Destinatari e NON
 - Regole di Condotta > Rischio Inerente = 1) Non Significativo > Adempimenti Semplificati:
 - Acquisizione e Conservazione di una Copia della Delibera del CdA / Determina dell'Amministratore Unico, ovvero del Verbale Assembleare di Nomina;
 - Obblighi di SOS (al verificarsi delle Presupposti di Legge):
 - Ambito Conoscitivo delle Informazioni che possono portare all'effettuazione dei suddetti
 Adempimenti e, in particolare, quello di effettuare una SOS, è Limitato a quelle Acquisite
 in ragione dell'Attività di Sorveglianza sul Modello Organizzativo > quindi sui processi
 ritenuti a Rischio ex D. L.vo n. 231/01;
 - Comunicazione delle Violazioni dei Limiti all'Utilizzo del Contante (?):
 - OdV NON Menzionato in art. 51 del D. L.vo n. 231/07;
 - funzioni esercitate difficilmente potrebbero intercettare l'Infrazione;






1) RISCHIO INERENTE

1 – A) Tipologia Clientela

Tipologia Clientela	Incidenza %	Punteggio di Rischio
Clienti che in sede di Adeguata Verifica sono stati	<= 10%	1 - Non Significativo
individuati a Rischio Effettivo Alto (3 - Abbastanza	> 10% <= 25%	2 - Poco Significativo
Significativo / 4 - Molto Significativo)	> 25% <= 40%	3 - Abbastanza Significativo
Significativo / 4 - Molto Significativo)	> 40%	4 - Molto Significativo

1 – B) Area Geografica di Operatività

Area Geografica Operatività	Incidenza %	Punteggio di Rischio
Clienti operanti in Aree Geografiche ad Alto Rischio	<= 10%	1 - Non Significativo
(3 - Abbastanza Significativo / 4 - Molto	> 10% <= 25%	2 - Poco Significativo
Significativo)	> 25% <= 40%	3 - Abbastanza Significativo
Significativo)	> 40%	4 - Molto Significativo









AUTOVALUTAZIONE del RISCHIO dello STUDIO (RT1) 1) RISCHIO INERENTE

1 – B) Area Geografica di Operatività

I primi 10 paradisi fiscali al mondo
1) Isole Vergini Britanniche
2) Isole Cayman (UK)
3) Bermuda (UK)
4) Paesi Bassi
5) Svizzera
6) Lussemburgo
7) Hong Kong
8) Jersey (UK)
9) Singapore
10) Emirati Arabi Uniti

Fonte: Corporate Tax Haven Index del Tax Justice Network



1) RISCHIO INERENTE

1 – B) Area Geografica di Operatività

- Consiglio dei Ministri dell'Economia dell'Unione Europea (ECOFIN) del 14/02/23 Giurisdizioni Non Cooperative a Fini Fiscali:
 - Samoa Americane;
 - Anguilla;
 - Bahamas;
 - Isole Vergini Britanniche;
 - Costa Rica;
 - Figi:
 - Guam:
 - Isole Marshall;
 - Palau;
 - Panama;
 - Russia;
 - Samoa;
 - Trinidad e Tobago;
 - Isole Turks e Caicos;
 - Isole Vergini Americane;
 - Vanuatu.

In grassetto i Paesi aggiunti. Allo stato, Barbados, Giamaica, Macedonia del Nord e Uruguay hanno rispettato i loro impegni e potrebbero quindi essere rimossi dal documento sullo stato di avanzamento per rispettare i parametri Ue. Concessa una proroga del termine a Hong Kong e alla Malaysia per completare la riforma dei loro regimi di esenzione dal reddito di fonte estera per quanto riguarda le plusvalenze. Proroga a fine marzo anche per il Qatar perché ha dovuto affrontare vincoli di riforma costituzionale per completare la sua riforma in tempo.

AUTOVALUTAZIONE del RISCHIO dello STUDIO (RT1) 1) RISCHIO INERENTE 1 – C) Canali Distributivi Rileva il Livello di Controllo mantenuto dal Professionista sulla propria Attività in relazione alle Modalità di Espletamento della stessa. Esempio di possibile applicazione: Canali Distributivi Selezionato Punteggio Altri canali distributivi a rischio alto (specificare) Altri canali distributivi a rischio basso (specificare) - Poco Significativo Poco Significativo Attività svolta con collaborazioni esterne e procacciamento dei clienti diretto nella propria area di residenza 1 - Non Significativo Attività svolta senza collaborazioni esterne e procacciamento dei clienti diretto nella propria area di residenza Attività svolta senza collaborazioni esterne e procacciamento dei clienti indiretto fuori dalla propria area di residen... Attività svolta su clienti identificati da soggetti terzi residenti in aree a basso rischio Attività svolta su clienti identificati da soggetti terzi residenti in aree ad alto rischio Esecuzione prestazioni a distanza senza contatto diretto con il cliente Esistenza di più Sedi anche Estere Esistenza di più Sedi Nazionali 1 - Non Significativo Studio con Unica Sede






	AUTOVALUTAZIONE del RISCHIO dello STUDIO (RT1) <													
Riga	Denominazione/Cognome	Nome	Prestazioni Professionali in Corso		N	lodalità AVC		Area Geog	grafica di Operatività			Servizi Offerti		
1	PERSONA	FISICA1	Redazione e Trasmissione Dichiarazioni Fiscali			Esclusa			Esclusa			Esclusa		
2	PERSONA	FISICA2	Redazione Contratto Locazione (<15,000 €)			Esclusa			Esclusa			Esclusa		
3	PERSONA	FISICA3	Risposta Quesiti / Parere Pro Veritate		Reg	ole di Condotta		1-N	Ion Significativo		1	- Non Significativo		
4	DITTA	INDIVIDUALE1	Tenuta Contabilità + Adempimenti Civilistici/Fiscali		ļ	VC Ordinaria		1-N	Ion Significativo		3 - Al	bastanza Significativo		
5	PROFESSIONISTA	INDIVIDUALE1	Tenuta Contabilità + Adempimenti Fiscali		A۱	'C Semplificata		2 - P	oco Significativo		3 - Al	bastanza Significativo		
6	ASSOCIAZIONE PROF.1		Tenuta Contabilità + Adempimenti Fiscali		ļ	VC Ordinaria		2 - P	oco Significativo		3 - Al	bastanza Significativo		
7	SOCIETA' di PERSONE1		Tenuta Contabilità + Adempimenti Civilistici/Fiscali		Į.	VC Ordinaria		2 - P	oco Significativo		3 - Al	bastanza Significativo		
8	SOCIETA' di PERSONE2		Tenuta Contabilità + Adempimenti Civilistici/Fiscali + Buste Paga		A	VC Rafforzata		2 - P	oco Significativo		3 - Al	bastanza Significativo		
9	SOCIETA' di PERSONE3		Tenuta Contabilità + Adempimenti Civilistici/Fiscali + Buste Paga		A۱	'C Semplificata	1 - Non Significativo		1 - Non Significativo		1 - Non Significativo		3 - Al	bastanza Significativo
10	SOCIETA' di CAPITALI1		Tenuta Contabilità + Adempimenti Civilistici/Fiscali		ļ	VC Ordinaria		1-N	Ion Significativo	3 - Abbastanza Significativo				
11	SOCIETA' di CAPITALI2		Tenuta Contabilità + Adempimenti Civilistici/Fiscali + Buste Paga		Į.	VC Ordinaria		3 - Abba	astanza Significativo		3 - Al	bastanza Significativo		
12	SOCIETA' di CAPITALI3		Trasmissione Bilanci		A۱	'C Semplificata		3 - Abba	astanza Significativo			Esclusa		
12	SOCIETA' di CAPITALI4		Tenuta Contabilità			VC Ordinaria		2.0	and Cinniffernia	3 - Abbastanza Significativo		bastanza Significativo		
13	SUCIETA DI CAPITALIA		Difesa in Contenzioso		F	AVC Ordinaria		2-1	oco Significativo	2 - Poco Significativo		Poco Significativo		
14	SOCIETA' di CAPITALIS		Difesa in Contenzioso		Į.	VC Ordinaria		2 - P	oco Significativo	o Significativo 2 - Poco Significati		Poco Significativo		
15	ASSOCIAZIONE SPORT1		Tenuta Contabilità + Adempimenti Fiscali		A	VC Rafforzata		2 - P	oco Significativo		3 - Al	bastanza Significativo		
16	ASSOCIAZIONE CULTURALE1		Tenuta Contabilità + Adempimenti Fiscali		ļ	VC Ordinaria		2 - Poco Significativo 3 - Abbastanza		bastanza Significativo				
17	ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA1		Tenuta Contabilità + Adempimenti Fiscali		A۱	'C Semplificata		4 - M	olto Significativo		3 - Al	bastanza Significativo		
18	TRUST1		Tenuta Contabilità + Adempimenti Civilistici/Fiscali		А	VC Rafforzata		2 - P	oco Significativo		3 - Al	bastanza Significativo		
				1	6,25%	1 - Non Significativo	4	25,00%	1 - Non Significativo	1	6,25%	1 - Non Significativo		
				4	25,00%	2 - Poco Significativo	9	56,25%	2 - Poco Significativo	2	12,50%	2 - Poco Significativo		
				5	31.25%	2 -1 oco significativo	13	81.25%	2 - 1 000 Significativo	2	18,75%	4 - Molto Significativo		
l				8	50.00%	3 - Abbastanza Significativo	2	. ,	3 - Abbastanza Significativo	13	81,25%	,		
l				3	18,75%	4 - Molto Significativo	1	6,25%	4 - Molto Significativo	0	0,00%	4 - Molto Significativo		
l				11	68.75%	4 - Molto Significativo	3	18.75%	2 - Poco Significativo		81.25%			
				16	100.00%			100.00%		16	100.0%			










AUTOVA	ALUTAZIONE	del RISCHIO dello STI	UDIO (RT1) «	
Scheda Autovalu	tazione Rischio di St	tudio		
	Aspetti Esaminat	ti	Punteggio Rischio	
	Tipologia Clientela	a	4	
Rischio Inerente	Area Geografica d	i Operatività	2	
Rischio inerente	Canali Distributivi	•	3	
	Servizi Offerti		4	
		Totale	13	
		Media(/4)	3,25	
		Ponderazione	40%	
		Rischio Inerente Ponderato	1,3	
	Aspetti Esaminat	ti	Punteggio Rischio	
	Formazione	4		
Vulnerabilità		AVC	4	
Vuillerabilita	Organizzazione	Conservazione	3	
		CVC/SOS/Altri	2	
		Totale	13	
		Media(/4)	3,25	
		Ponderazione	60%	
		Vulnerabilità Ponderata	1,95	
	Rischio Residuo		3,25	
	Valori Ponderati	Livello di Risettio		
	1 - 1,5	1 - Non Si gnificativo	LOW	
	1,6 - 2,5	2 Poco Significativo	**	
	2,6 - 3,5 3 - Abbastanza Significativo			
	3,6 - 4 4 - Molto Significativo			
Roma,	30/06/2020	Rag. <i>Mario Rossi</i>		











FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

provvede a:

- identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sulle procedure interne;
- <u>verificare l'adeguatezza delle procedure interne in materia di analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio/FDT</u>, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e dei dati, rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette e comunicazione delle infrazioni sull'uso del contante nonché delle procedure di segnalazione al proprio interno delle violazioni di disposizioni di prevenzione del riciclaggio/FDT (whistleblowing) eventualmente adottate dal soggetto obbligato;
- curare la predisposizione dell'autovalutazione periodica dei rischi di riciclaggio/FDT;
- collaborare all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e alla gestione dei rischi di riciclaggio/FDT;
- gestire la formazione, mediante la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;
- predisporre flussi informativi diretti al soggetto obbligato

AUTOVALUTAZIONE del RISCHIO dello STUDIO (RT1)

«

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio (RFA) (che può essere anche un Collaboratore Esterno allo Studio):

- ha compiti di <u>supervisione</u> e <u>coordinamento</u> delle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio/FDT;
- assiste il soggetto obbligato anche al fine di gestire e mitigare il rischio residuo;
- la nomina e la revoca del RFA sono di competenza del soggetto obbligato
- il RFA deve possedere adeguate competenze in materia di gestione dei rischi di riciclaggio/FDT
- la responsabilità della funzione antiriciclaggio può essere attribuita anche al soggetto obbligato
- sia il personale e i collaboratori designati alla funzione antiriciclaggio, sia il personale e i collaboratori non designati alla funzione, anche se inseriti in aree operative
 - riferiscono direttamente al RFA per le questioni attinenti alle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio/FDT
 - eventuali anomalie sul cliente o sulla prestazione devono invece essere, in ogni caso, comunicate dal dipendente/collaboratore al soggetto obbligato



«

FUNZIONE di REVISIONE INDIPENDENTE:

- verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità dei presidi antiriciclaggio istituiti
- riferisce unicamente al soggetto obbligato e può avere accesso a tutte le informazioni rilevanti per lo svolgimento della propria attività
- · può essere anche interna, purché se ne garantisca l'indipendenza


LLGG:


- laddove le sopraindicate funzioni siano istituite, l'ambito di analisi delle misure organizzative e della loro valutazione è rimesso ad esse
- in assenza delle predette funzioni, le suddette attività sono a carico del soggetto obbligato.

AUTOVALUTAZIONE del RISCHIO dello STUDIO (RT1) Organigramma: Studio: Dott. Rossi Mario - CF: RSSMRAXXXXXXXXX - PI: 12345678901 Organigramma funzione Antiriciclaggio (FA) Documento aggiornato al P1 P1 P1 C1 Dipendente 2 Dipendente 3 Dipendente 4 Dipendente 5 C1 C1 C1 C1 Collaboratore 5 C1 Funzione Antiriciclaggio Funzione di Revisione Indipendente (²) RI

Studi	o: Dott. Rossi Mario - CF: RSSMRAXXXXXXXXX - PI: 12345678901 Organigramma funzione Antiriciclaggio Descrizione funzioni
Riferimento	Funzione
	Professionista
	Identifica il cliente
	Cura l'accettazione del mandato
	Organizza lo studio in modo gerarchico, delegando funzioni
P1	Definisce le modalità di raccolta delle informazioni e dello svolgimento
	dell'attività di controllo
	Dispone la registrazione in apposito archivio informativo
	 Individua eventuali operazioni sospette e/o ne riceve notifica scritta, da parte di
	collaboratori o dipendenti con la relativa documentazione
	Dipendente / Collaboratore
	Monitora le operazioni svolte dal cliente per verificare se sono riconducibili ad
	attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo
	Coadiuva il professionista nell'effettuazione del controllo costante
C1	Comunica senza indugio al professionista eventuali fatti o situazioni sospette
	 Comunica tempestivamente la presenza di operazioni non effettuate in violazione della normativa sull'uso del contante
	Verifica i dati raccolti
	Istituisce e aggiorna il fascicolo di ciascun cliente
	Area Antiriciclaggio
	Responsabile Funzione Antiriciclaggio
	 Ha compiti di supervisione e coordinamento delle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio/FDT
RA	Assiste il soggetto obbligato anche al fine di gestire e mitigare il rischio residuo
	N.B.: La responsabilità della funzione antiriciclaggio può essere attribuita anche
	allo stesso soggetto obbligato
	Funzione Antiriciclaggio
	Identifica le norme applicabili e valuta il loro impatto sulle procedure interne
	Verifica l'adequatezza delle procedure interne in materia di analisi e
	valutazione dei rischi di riciclaggio, adeguata verifica della clientela,
	conservazione dei documenti e dei dati, rilevazione, valutazione e
FA	segnalazione delle operazioni sospette e comunicazione delle infrazioni
FA	sull'uso del contante
	 Collabora all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure
	finalizzati alla prevenzione e alla gestione dei rischi di riciclaggio/FDT
	 Gestisce la formazione finalizzato a conseguire un aggiornamento su base
	continuativa del personale dipendente e dei collaboratori
	Predispone flussi informativi diretti al soggetto obbligato
	Funzione Revisione indipendente
	Revisore Indipendente
	 Verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto
	organizzativo e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e tal
RI	fine può avere accesso a tutte le informazioni rilevanti per lo svolgimento
	della propria attività
ļ	Vigila sulla funzionalità dei presidi antiriciclaggio istituti
	Riferisce unicamente al soggetto obbligato
	Può essere una figura esterna o interna allo Studio

AUTOVALUTAZIONE del RISCHIO dello STUDIO (RT1) Piano Formativo: N. Partecipanti Data Ira Inizi Dra Fin Durata Nominativo Partecipanti Argomento Annotazioni Firme





⋖

file:///C:/Users/Utente/Downloads/Manuale delle procedure per gli studi professionali.pdf

MANUALE CNDCEC 17/12/2015 > PROCEDURA INFRAZIONE CONTANTI

6.0. PROCEDURA PER IL MONITORAGGIO E LA COMUNICAZIONE AL MEF DELLE INFRAZIONI ALL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE (Estratto)

(Riferimenti normativi: artt. 49, 50, 51 D.Lgs. 231/2007)

6.0.1. PREMESSA E SCOPO

La presente procedura deve essere osservata da tutti i professionisti, collaboratori e dipendenti dello studio durante lo svolgimento delle loro attività.

Lo scopo è quello di definire ed individuare le attività e le modalità operative con cui comunicare le infrazioni relative all'utilizzo del denaro contante al MEF, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. 231/2007, uniformando il comportamento degli operatori al fine di minimizzare le possibilità di errore.

6.0.2. IL DIVIETO PREVISTO DALL'ART. 49 DEL D.LGS. 231/2007

- È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro (a partire dal 1° gennaio 2016, tale soglia sarà innalzata a 3.000 euro). Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
- Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo pari o superiore a 1.000 e uro (3.000 dal 1° gennaio 2016) devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente (assegni "a me medesimo") possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane SpA, e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.
- Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 1.000 euro (3.000 euro dal 1° gennaio 2016). In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario, la data del trasferimento e l'accettazione del cessionario.

AUTOVALUTAZIONE del RISCHIO dello STUDIO (RT1) Nomina Responsabile Funzione AntiRiciclaggio / Delegati Dott. Rossi Mario CF: CFSTDRSS - PI: PISTDRSS II Rag. ROSSI ANTONIO CE: CFRSSNTN PI: PIRSSNTN Cittadinanza: Italia Data di <u>Nascita:</u> 10/10/1980 Stato: Italia Città (Estera): Provincia: Roma Comune: Roma con Sede/Studio in <u>Stato:</u> Italia Città (Estera): Provincia: Roma Comune: Indirizzo: Via Milano n. 1 CAP: E facente parte del personale di Studio in qualità di: Collaboratore (Interno) ai fini di quanto previsto dal D. L.vo.n. 231/07, l'Incarico di Delegato per l'Identificazione con il compito di raccogliere, visionare, predisporre i dati e la documentazione utile ad assolvere gli adempimenti previsti dalle disposizioni in materia di antiriciclaggio; Responsabile della Conservazione dei dati e della documentazione acquista ai fini dell'assolvimento degli adempimenti previsti dalle disposizioni in materia di antiriciclaggio; Responsabile della Funzione Anti Riciclaggio al fine di svolgere attività di supervisione e coordinamento delle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e assistenza anche al fine di gestire e mitigare il rischio residuo; Responsabile della Funzione di Revisione Indipendente al fine di verificare in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigilare sulla funzionalità dei presidi antiriciclaggio istituiti; Altro Il Professionista _

Autovalutazione del Rischio da ripetere:

- ogni 3 anni a seguito AGGIORNAMENTO Analisi Nazionale Rischio RFT;
- mutamento condizioni:
- quando ritenuto opportuno;

NB

- Documentazione Autovalutazione Conservata e Messa a Disposizione Autorità + OdA
- Prima applicazione = 30/06/2020
- Adempimento del Singolo Professionista (Non Delegabile) anche se in Studi Associati
- negli Studi Associati / STP essa può essere effettuata con riferimento allo Studio
 - ferma restando per ciascun Professionista Associato la possibilità di predisporla Individualmente



Non prevista specifica sanzione per inadempimento ma sua predisposizione rileva nella graduazione delle sanzioni applicate


49


«



7) ADEGUATA VERIFICA della CLIENTELA

(RT2)





ADEGUATA VERIFICA della CLIENTELA (RT2)

«


AVC nei confronti:


- **Nuovi Clienti**
- Clienti già Acquisiti:
 - > se Mutato il Livello di Rischio del Cliente / Nuove Prestazioni nei confronti di Clienti già Acquisiti;
- > Adempimenti DAC6 (art. 17 c. 4);
- > Dubbi su Veridicità / Adeguatezza Dati precedentemente ottenuti ai fini dell'Identificazione;
- Controllo Costante (Monitoraggio / Aggiornamento Dati/Informazioni);
 Parti > AVC solo v/Cliente (che conferisce Incarico):
- Regole Tecniche Consulenti del Lavoro > Compiuta Cognizione delle Controparti per Corretta Valutazione Rischio;
- Incarichi a Tempo:
 - Indeterminato > NO Nuova AVC;
 - Determinato:
 - Rinnovo Tacito > NO Nuova AVC;
 - Rinnovo Espresso > SI Nuova AVC;





Incarichi Congiunti


- Qualora l'Incarico venga Conferito:
- 1) Congiuntamente da più Soggetti che, di conseguenza, diventerebbero ognuno di essi, un Cliente:
 - l'Adeguata Verifica andrà effettuata nei confronti di Ciascuno:
 - Es. il Cliente A e il Cliente B conferiscono l'Incarico al Prof1:
 - Prof1 effettua l'AVC distintamente nei confronti di A e B;
- da un Singolo Cliente Congiuntamente a più Professionisti, anche se operanti nello stesso Studio:
 - Ciascun Professionista provvede in proprio ad effettuare l'AVC nei Confronti del Cliente A:
 - Es. il Cliente A conferisce l'Incarico al Prof1 e al Prof2:
 - Prof1 effettua l'AVC nei Confronti di A;
 - Prof2 effettua l'AVC nei Confronti di A;













con riferimento alle suddette Prestazioni la rilevazione di un Rischio 1) Non Significativo si pone comunque a <u>valle di un processo di valutazione</u> che, seppur non formalizzato, dovrà comunque <u>essere svolto dal professionista</u>, in quanto la normativa vigente esclude la possibilità di individuare in via automatica e preventiva fattispecie rispetto alle quali possa operare una presunzione di assenza di rischio di riciclaggio a valle:

Processo Valutativo: Oggettivo/Logico/Uniforme + Motivato + Documentato

ADEG	UATA VERIF	ICA della C	LIENTELA	(RT2) «						
	Esoneri dall'AVC per Operazioni/Prestazioni Escluse									
	Esemplo Prestazione Adempimenti in Materia di Ammini	strazione del Personale	Rilevanza NS							
Una possibile modalità di Valutazione del Rischio (?) (ove Applicabile)	Rischio Specifico A - Cliente Natura Giuridica Prevalente Attività Svolta Comportamento Tenuto Area Geografica Residenza B - Operazione Tipologia Modalità Svolgimento Ammontare Frequenza/Volume/Durata Ragionevolezza									
	Area Geografica Destinazione	Esito Valutazione Rischio Specifico	NS							
	NS = Non Significativo	Rischio Effettivo	NS							
	Operazione/Prestazione	Esclusa	Art. 17 c. 7 D. L.vo n. 231/07							
	Controllo Costante Programmato	36 Mesi	30/06/2023							
	Roma,	30/06/2020	Rag. Mario Rossi							



	Esoneri dall'AV	C per Operaz	ioni/Prestaz	ioni Escluse			
	DATI DELL'INTE	RMEDIARIO					
	Codice fiscale	Codice fiscale		GNO ALLA			
	Cognome/ denominazione Verdi	Nome Franco	PRESENTAZIONE TELEMATICA				
	Sede Roma	*					
		SII	MPEGNA A				
Una possibile modalità di Valutazione <i>Informale</i> del Rischio (?)	Trasmettere in via telematica la dichiarazione consegnata già compilata dal contribuente X Trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal sottoscritto L'impegno riguarda le seguenti dichiarazioni:						
(ove Applicabile)	DICHIARAZ	DICHIARAZIONE REDDITI/UNIFICATA DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA MODELLO 770 SEMPLIFICATO					
	DATI DEL CONTE	RIBUENTE Nome	TONOMO	Codice fiscale			
	Rossi	Mario	,	RSSMRA66B10A501X			
	Data 30/09/202	2 Firma dell'i	ntermediario	Vordi Franco			
	l'Invio di <u>Dichiaraz</u> Profili di <u>Rischio re</u> riferimento all' <u>Ope</u> con Profilo del Cliev 17 c. 7 del D. Lyo Predisposizione e al	<u>úone</u> derivante da <u>O</u> clatíví al <u>Cliente</u> (Pe <u>razione</u> (Importo Re nte) e rientrando la nt. <u>231/07</u> , ci si lim la <u>Trasmissione</u> . In pporto di <u>Durata</u> ed	bblíghí Físcalí. Pert rsona Físíca Prívati ddítí e Imposte Dích <u>Prestazione</u> tra que tita all' <u>Acquísízion</u> oltre, <u>Non Rientran</u> Esaurendosí in un	<u>Círcoscritto</u> e <u>Definito Arco</u>			
	Roma, 30/09/2022	2	Dott. Vordi	Iranco			



ADEGUATA VERIFICA della CLIENTELA (RT2)

<

Operazioni/Prestazioni Escluse

Operazioni/Prestazioni Escluse > Adempimenti:







- Rapporti di Durata > Monitoraggio (es: ogni 36 mesi):
 - · es. Conferma Dati/Rischio in Calce alla SVR (Semplificata);



«Nel caso di **Prestazioni Professionali** ricomprese in **Tabella 1** (a cui sono associate particolari **Regole** di **Condotta**), (e tra le quali rientrano anche quelle **Escluse Normativamente**, ndr), il controllo va solo riferito alla **Conferma** della **Tipologia** di **Incarico originariamente Classificabile** fra quelli del medesimo elenco a **Rischio** "**Non Significativo**"»

Controllo Costante Programmato

36 Mesi

30/06/2023

Roma

30/06/2020

Rag. Mario Rossi

Esito Controllo Costante

A seguito della Verifica dei Dati e della Validità dei Documenti Acquisiti, che non risultano Variati o le cui eventuali Variazioni non hanno inciso sul Rischio, nonché della Valutazione dei Profili di Rischio legati alla Prestazione, al Cliente e alla sua Operatività, si Conferma il Livello di Rischio Assegnato = Non Significativo con conseguente <u>Esonero da Adempimenti</u>.

Controllo Costante Programmato

36 Mesi

30/06/2026

Roma,

30/06/2023

Rag. Mario Rossi

ADEGUATA VERIFICA della CLIENTELA (RT2)

W.

Operazioni/Prestazioni Escluse

Operazioni/Prestazioni Escluse > Adempimenti:



- Conservazione;
- al Verificarsi dei relativi Presupposti:




· Comunicazione Violazione Contanti;



SOS;



Applicazione Modalità Ordinarie





	AVC > ADEMPIMENTI (RT2)	«						
	Prestazioni Professionali a Rischio 1 – Non Significativo							
	Prestazioni professionali	Regola di condotta ai fini dell'adeguata verifica						
15	Docenze a corsi, convegni, master e simili anche mediante formazione a distanza							
16	Direzione, coordinamento e/o consulenza scientifica per l'organizzazione di attività di formazione in aula o a distanza							
17	Partecipazione a comitati di redazione e/o comitati scientifici di riviste, periodici, libri e giornali sia cartacei che sul web	Il professionista acquisisce e						
18	Redazione e aggiornamento di libri o di articoli e saggi su giornali, riviste, libri e banche dati	conserva una copia						
19	Direzione e/o coordinamento editoriale di riviste, periodici, libri, giornali cartacei e on-line, banche dati	dell'incarico professionale.						
20	Gestione di rubriche tematiche e/o di risposta a quesiti e/o chat su riviste, periodici, libri, giornali, banche dati, portali, ecc.							
21	Pareri giuridici pro-veritate redatti sia oralmente che per iscritto, anche se per il tramite di terze società o enti di servizio che curano la gestione verso l'utente finale							
22	Componente di organismo di vigilanza ex d.lgs.231/2001	Il professionista acquisisce una copia della delibera di nomina, da conservare nel fascicolo.						
23	Invio telematico di Bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad esempio le "comunicazioni uniche d'impresa" e gli invii assimilati)	Esonero previsto dall'art. 17, co. 7 per le dichiarazioni fiscali						
24	Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero sviluppo economico, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)	Acquisizione della copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.						

Prestazioni Professionali a Rischio Inerente = 1) Non Significativo: Adempimenti

≪



in caso di pluralità di Prestazioni rese allo stesso Cliente, dovendo il Rischio Inerente rapportarsi
ad un unico livello, si ritiene opportuno allineare il complesso delle Prestazioni al grado di Rischio
più alto fra quelli singolarmente attribuibili alle singole tipologie

Ε	s	


Tenuta contabilità	Abbastanza Significativo	3
Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria	Poco Significativo	2
Predisposizione di interpelli	Non Significativo	1



NB:

- Con riferimento alle suddette Prestazioni la rilevazione di un Rischio 1) Non Significativo si pone comunque a <u>valle di un processo di valutazione che, seppur non formalizzato, dovrà comunque essere svolto dal professionista</u>, in quanto la normativa vigente esclude la possibilità di individuare in via automatica e preventiva fattispecie rispetto alle quali possa operare una presunzione di assenza di rischio di riciclaggio a valle:
 - Processo Valutativo: Oggettivo/Logico/Uniforme + Motivato + Documentato

	Esempio		
	Prestazione		Rilevanza
	Predisposizione Pratica di Tutela di Diritto di Brevetto		NS
	Rischio Specifico]	
	A - Cliente		
	Natura Giuridica		
	Prevalente Attività Svolta		
na possibile modalità	Comportamento Tenuto		
i Valutazione	Area Geografica Residenza		
el Rischio (?)	B - Operazione		
ove Applicabile)	Tipologia		
, ,	Modalità Svolgimento		
s. Prestazione n.:	Ammontare		
s. Prestazione II 1) Componente del Collegio Sindacale	Frequenza/Volume/Durata		
enza RL c/o Soggetti non Destinatari	Ragionevolezza		
El D. L.vo n. 231/07;	Area Geografica Destinazione		
24) Predisposizione Pratiche Tutela Diritti;		Esito Valutazione Rischio Specifico	NS
		Rischio Effettivo	NS
	NS = Non Significativo		
	Operazione/Prestazione	Applicazione Regole di Condotta	Regole Tecniche CNDCEC
	Controllo Costante Programmato	N/A	
	Roma,	30/06/2020	Rag. Mario Rossi



Prestazioni Professionali a Rischio Inerente = 1) Non Significativo: Adempimenti

⋖




«Il Professionista si Discosta dalle Regole di Condotta esposte in Tabella 1, per Adottare le misure di Adeguata Verifica Semplificata, Ordinaria o Rafforzata, quando ritiene che il grado di Rischio Inerente si collochi ad un Livello Maggiore rispetto a quello "NON SIGNIFICATIVO": in tal caso, Formalizzerà la determinazione del Rischio Effettivo mediante la Compilazione della Scheda di cui all'Allegato AV.1»;



NB:

- Le Regole di Condotta della Tabella 1 connesse con livelli di Rischio 1) Non Significativo, trovano Applicazione Esclusivamente per le Prestazioni Professionali ivi indicate:
 - in tutti gli altri casi il Professionista deve effettuare l'AVC in modalità almeno Semplificata;

*Si ritiene che oltre a quelle già riportate nella Tabella 2 delle RT vadano considerate anche le Altre Prestazioni (eventualmente Aggiunte dal Professionista sia a Rischio 1) NS che a Rischio 2) PS, 3) AS, 4) MS) nonché le Prestazioni Escluse e quelle rientranti nella Tabella 1 delle RT cui il Professionista abbia ritenuto di Assegnare un Punteggio di Rischio Maggiore di 1) NS.



Prestazioni Professionali a Rischio Inerente = 1) Non Significativo: Adempimenti

«

Prestazioni a Rischio Inerente = 1) Non Significativo (ex Tabella1 delle RT del CNDCEC) Adempimenti (a seconda dei casi come riportato nella suddetta Tabella1):



 Documento di Riconoscimento del Cliente PF / Esecutore - Visura CCIAA del Cliente;



Lettera di Incarico / Verbale di Nomina / Provvedimento di Nomina dell'AG;



 Scheda di Valutazione del Rischio (Semplificata) / Eventuale altro Modello Valutativo Alternativo;

Prestazioni Professionali a Rischio Inerente = 1) Non Significativo: Adempimenti

❖ Prestazioni a Rischio Inerente = 1) Non Significativo (ex Tabella1 delle RT del CNDCEC) Adempimenti (a seconda dei casi come riportato nella suddettaTabella1):









«Nel caso di Prestazioni Professionali ricomprese in Tabella 1 (a cui sono associate particolari Regole di Condotta), il controllo va solo riferito alla Conferma della Tipologia di Incarico originariamente Classificabile fra quelli del medesimo elenco a Rischio "Non Significativo"»

Rapporti di Durata > Monitoraggio (ogni 36 mesi):

es. Conferma Dati/Rischio in Calce alla SVR (Semplificata);

Controllo Costante Programmato

30/06/2023

30/06/2020

Rag. Mario Rossi

Esito Controllo Costante

A seauito della Verifica dei Dati e della Validità dei Documenti Acauisiti, che non risultano Variati o le cui eventuali Variazioni non hanno inciso sul Rischio, nonché della Valutazione dei Profili di Rischio legati alla Prestazione, al Cliente e alla sua Operatività, si Conferma il Livello di Rischio Assegnato = Non Significativo con conseguente Applicazione delle Regole di Condotta .

Controllo Costante Programmato

30/06/2026

Roma.

Roma,

30/06/2023

Rag. Mario Rossi

Prestazioni Professionali a Rischio Inerente = 1) Non Significativo: Adempimenti

⋖

❖ Prestazioni a Rischio Inerente = 1) Non Significativo (ex Tabella1 delle RT del CNDCEC) Adempimenti (a seconda dei casi come riportato nella suddettaTabella1):



- Conservazione;
- al Verificarsi dei relativi Presupposti:




Comunicazione Violazione Contanti;






Applicazione Modalità Ordinarie







AVC ORDINARIA > ADEMPIMENTI (RT2)

≪

CONTENUTO


L'Obbligo di AVC consiste nei seguenti Adempimenti:

- 1) Identificazione Cliente / Esecutore / Titolare Effettivo;
- 2) Verifica Identità dei suddetti Soggetti (in caso Dubbi/Incertezze/Incongruenze);
- 3) Acquisizione e Valutazione Informazioni su Natura/Scopo di Operazione/Prestazione;
- 4) Controllo Costante (nei Rapporti di Durata);

PRESUPPOSTO

Fermo restando che ex art. 17 c. 2 del D. L.vo n. 231/07 i Soggetti Obbligati procedono in ogni caso all'AV del Cliente / Esecutore / Titolare Effettivo:

- in Presenza di Sospetto di R/FT
 - indipendentemente da qualsiasi Deroga / Esenzione / Soglia;



qualora si abbiano Dubbi su Veridicità e/o precedentemente Ottenuti ai fini dell'Identificazione;

ai sensi dell'art. 17 c. 1 del D. L.vo n. 231/07, l'Adeguata Verifica del Cliente, dell'Esecutore e del Titolare Effettivo, va effettuata con riferimento a:

- Rapporti / Operazioni Inerenti lo svolgimento dell'Attività Istituzionale / Professionale: in Occasione:
 - dell'Instaurazione del Rapporto Continuativo;
 - del Conferimento dell'Incarico per eseguire una Prestazione Professionale;
 - dell'Esecuzione di un'Operazione Occasionale di importo maggiore / uguale ad € 15.000,00
 - dai Prestatori di Servizi di Gioco in Occasione del compimento di Operazioni di Gioco;

T

7

AVCO > ADEMPIMENTI (RT2)

«

Obblighi del Cliente

Ex art. 22 i Clienti devono fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica

in Mancanza:



Obbligo di Astensione (art. 42)



Valutazione SOS


(art. 35)


NB:


- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il cliente che fornisce dati non veri o falsi è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro;
- * RT n. 2.3 del CNDCEC stabilisce che «La <u>Dichiarazione</u> resa per <u>Iscritto dal Cliente ai sensi dell'art. 22, c. 1, si Presume Veritiera in relazione ai Dati e alle Informazioni</u> Fornite».


MEF - Circ. 30/07/2013


«Sin dalla fase genetica del rapporto, al fine di fornire una compiuta informazione sui doveri derivanti dal rispetto della Legislazione Antiriciclaggio, gli Intermediari dovranno rammentare al Cliente le Conseguenze derivanti dall'Impossibilità di Completare l'Adeguata Verifica secondo quanto disposto dall'art. 23 del D. L.vo n. 231/07 (ora art. 17 e ss., ndr)... L'informativa sull'Obbligo di Astensione potrà essere Fornita anche attraverso un'Integrazione dei Questionari ordinariamente Somministrati al Cliente ai fini dell'Adeguata Verifica della Clientela».















AVCO > TITOLARE EFFETTIVO L'art. 1 del D. L.vo n. 231/07 definisce il Titolare Effettivo come: la/e Persona/Persone Fisiche diversa/e dal Cliente, nel cui Interesse in ultima Istanza: il Rapporto Continuativo è Istaurato; la Prestazione Professionale è Resa; l'Operazione è Eseguita; Ex art. 20 del D. L.vo n. 231/07, nel caso di Clienti diversi dalle Persone Fisiche il Titolare Effettivo coincide con la Persona/Persone Fisiche cui in ultima Istanza è attribuibile: la Proprietà Diretta/Indiretta ovvero il Controllo dell'Ente

Criterio Residuale > Poteri di Rappresentanza / Amministrazione / Direzione >





- ❖ i Titolari Effettivi, nelle Società di Persone, possono essere individuati nelle Persone Fisiche che, alternativamente:
 - hanno Conferito nel Capitale Importi superiori al 25% del Capitale Sottoscritto (ex artt. 2253, 2295, 2315 c.c.)

oppure,

- nei casi di Ripartizione di Utili/Perdite in modalità Non Proporzionali ai Conferimenti, Indipendentemente dalla Quota Conferita:
 - hanno Diritto ad una Parte degli Utili/Perdite in misura superiore al 25% (ex art. 2263, 2295, 2315 c.c.);


mentre,

- laddove Non vi siano Soggetti che abbiano effettuato Conferimenti o che abbiano Diritto alla Ripartizione degli Utili superiori alle citate Soglie:
 - hanno l'Amministrazione, disgiuntiva, congiuntiva o mista nonché la Rappresentanza Legale della Società;

8.

«


AVCO > TITOLARE EFFETTIVO Individuazione del Titolare Effettivo PF3 - 21% PF1 - 53% PF2 - 26% PF4 - 70% PF5 - 30% **GAMMA - 70% BETA - 30%** CLIENTE = ALFA Individuazione Percentuale Superiore al 25%: ad ogni Livello di Partecipazione: PF1 (53%) + PF2 (26%) + PF4 (70%) + PF5 (30%); PF3 (21%); (De)Moltiplicatore: PF4 (70% x 70% = 49%); PF1 $(53\% \times 30\% = 15,9\%);$ PF2 (26% x 30% = 7,8%); PF3 (21% x 30%) = 6,3%); PF5 (30% x 70% = 21%); Controllo: PF1 (53%) + PF4 (70%); PF2 (26%); PF3 (21%); PF5 (30%);






Necessarie ed Aggiornate di cui sia a Conoscenza sui Fiducianti e dei relativi Titolari Effettivi:

❖ SOCIETA' FIDUCIARIE





- ove i Fiducianti siano Soggetti Diversi da Persone Fisiche, vanno Identificati e Verificati i Dati dei Titolari **Effettivi**
- la Fiduciaria Agisce in nome e per conto Proprio:
 - vanno Identificati e Verificati i Dati del Titolare Effettivo della Fiduciaria applicando le ordinarie regole previste per le Società

CONSORZI

- composti da 4 o più Imprese > Titolari dei Poteri di Rappresentanza Legale / Amministrazione / Direzione del
- composti da meno di 4 Imprese > Titolari Effettivi delle Consorziate
- PARROCCHIE / CONDOMINI
 - Parroco / Amministratore
- **VENDITE GIUDIZIARIE**
 - Esecutore = Professionista Delegato
 - Titolare Effettivo = Debitore Esecutato (se Società > Regole previste per le Società)



SEQUESTRO

Il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi sulle azioni/quota di partecipazione spettano al custode (salvo diverso provvedimento del giudice). quest'ultimo è quindi individuabile quale titolare effettivo se la partecipazione sequestrata superi il 25% del capitale sociale.

AVCO > TITOLARE EFFETTIVO

ℴ

Ulteriore Casistica (segue ...)

- art. 585 cpc
 - «Nel Termine fissato per il Versamento del Prezzo, l'Aggiudicatario, con Dichiarazione Scritta resa nella Consapevolezza della Responsabilità Civile e Penale prevista per le Dichiarazioni False o Mendaci, Fornisce al Giudice dell'Esecuzione o al Professionista Delegato le Informazioni Prescritte dall'art. 22 del D. L.vo n. 231/07»
- cfr. art. 3 c. 41 lett. a) del D. L.vo n. 149/22
- Procedimenti Instaurati successivamente al 28/02/23 > in relazione alla Data di Notifica del Pignoramento
- Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia Civile > Catania il 16-18 giugno 2023
 - deve essere il Giudice ad inserire per prassi, nell'Ordinanza di Vendita (con indicazione da riportare anche nell'Avviso di Vendita), la previsione che l'Aggiudicazione sarà Revocata se l'Aggiudicatario non presenta la Dichiarazione ex art. 22 del D. L.vo n. 231/07 entro il Termine Indicato (o altro Termine Perentorio che il Giudice può stabilire per integrare la Documentazione Mancante)
 - Predisposto anche un Modello di Dichiarazione (da Pubblicare su Area ad Hoc del Sito Web del Tribunale dedicata alle Esecuzioni Immobiliari oltre che sul Portale delle Vendite da parte del Professionista, insieme agli altri Documenti), nel quale l'Aggiudicatario deve indicare:
 - Attività Lavorativa Svolta / Origine dei Fondi Impiegati per l'Acquisto (Redditi da Lavoro / Donazioni, Eredità / Dismissione di altri Beni) assicurando che la propria Dotazione è Congrua rispetto all'Operazione
 - va specificato il Titolare Effettivo dell'Operazione
 - opportuno Allegare anche Copia del Documento di Riconoscimento dell'Aggiudicatario / del Titolare Effettivo / dell'Esecutore del Pagamento (questi ultimi ove esistenti), chiarendo la Relazione Esistente tra tali Soggetti
 - · Esclusa ogni Verifica nei confronti degli Offerenti Non Aggiudicatari
- CNN > Documento n. 1/2023 B > Ricerca del Titolare Effettivo
 - · Resta Sprovvista di ogni Disciplina anche la SOS che in questo settore necessita di Specifica Regolazione per l'Individuazione dei Soggetti Obbligati (Giudice? Delegato? Ufficio di Cancelleria?) e per le Modalità

Art. 20 c. 6

- Soggetti Obbligati Conservano Traccia delle Verifiche Effettuate:
 - ai fini dell'Individuazione del Titolare Effettivo e,
 con specifico riferimento all'Applicazione dell'art. 20 c. 5 > Criterio Residuale:



≪

 delle Ragioni che Non hanno Consentito di Individuarlo secondo i Criteri Specifici previsti nei c. da 1 a 4 (Proprietà / Controllo / Fondatori / Beneficiari / ecc.);



Art. 21 c. 7 bis >

- ❖ I Soggetti Obbligati che Consultano l'apposito Registro c/o le CCIAA > competenti a supporto degli Adempimenti di Adeguata Verifica del Titolare Effettivo:
 - Acquisiscono e Conservano Prova dell'Iscrizione del Titolare Effettivo nei predetti Registri
 ovvero Conservano un Estratto dei Registri Idoneo a Documentare tale Iscrizione;



❖ «Nelle ipotesi in cui sia possibile Identificare il Titolare Effettivo tramite la Consultazione di Pubblici Registri, quest'ultima Non può Ritenersi una Modalità Sufficiente ai fini del Corretto Assolvimento dell'Obbligo, in quanto si tratta di uno Strumento previsto a Supporto e Nomin Sostituzione degli Adempimenti prescritti in occasione dell'Adequata Verifica».

AVCO > TITOLARE EFFETTIVO

«

OBBLIGHI del CLIENTE

In relazione a tali Informazioni, poi, non va dimenticato che, ex art. 22 c. 2 del D. L.vo n. 231/07:

- gli Amministratori di Imprese dotate di Personalità Giuridica, il Fondatore, ove in vita ovvero i Soggetti cui è attribuita la Rappresentanza e l'Amministrazione dell'Ente nel caso delle Persone Giuridiche Private nonché i Fiduciari di Trust (e le Figure con analoghi Diritti, Poteri e Facoltà negli Istituti Giuridici Affini):
 - Ottengono e Conservano, per un periodo non inferiore a 5 anni, Informazioni Adeguate, Accurate e Aggiornate sulla propria Titolarità Effettiva;
- le <u>Informazioni</u> vanno <u>richieste</u> dai suddetti <u>Soggetti al Titolare Effettivo individuato sulla base dei Criteri previsti dalla <u>Normativa nonché di quanto risultante dalle Scritture Contabili e dai Bilanci, dal Libro dei Soci</u>, dalle Comunicazioni relative all'Assetto Proprietario o al Controllo dell'Ente, nonché dalle Comunicazioni ricevute dai Soci e da ogni altro Dato a loro Disposizione;</u>
- nel caso di Dubbi, gli Amministratori richiedono i Dati del Titolare Effettivo ai Soci;
- <u>l'Inerzia o il Rifiuto dei Soci di fornire i Dati del Titolare Effettivo rende Non Esercitabile il Diritto di Voto;</u>
- prima dell'Assemblea l'Amministratore deve comunicare al Presidente dell'Assise eventuali Atteggiamenti Non Collaborativi, o peggio Fraudolenti, del Socio in relazione alla Individuazione del Titolare Effettivo, al fine di ottenere la Sospensione del Diritto di Voto del Socio che verta in questa Situazione:
- !e suddette Informazioni vanno Fornite ai Soggetti Obbligati in occasione degli Adempimenti strumentali all'Adeguata Verifica della Clientela;

«

Dichiarazione del Titolare Effettivo all'Amministratore della Società

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI / DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(artt. 2 - 4 Legge 4 Gennaio 1968 n. 15)

II Sottoscritto:

Nome: Coanome:

CF:

CF:

Cittadinanza:

Dati Anagrafici Data di Nascita:

Stato:

Città (Estera):

Provincia: Comune:

Residenza Città (Estera): Stato: Provincia:

Comune:

Comune:

CAP: Indirizzo:

con riferimento al Cliente: Denominazione/Nominativo:

Sede Legale

Città (Estera): Provincia: Indirizzo:

CAP:

avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 2 - 4 della L. 4 gennaio 1968 n. 15 e art. 47 del Dpr 28 dicembre 200 n. 445, consapevole/i delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del cp, sotto la propria responsabilità

PI:

DICHIARA

Stato:

Riferimenti Normativi che qualificano il Soggetto come Titolare Effettivo:

di essere TITOLARE EFFETTIVO: Si/No Motivazione Titolarità Effettiva Dichiarata:

Relazione con Cliente:

SLIMPEGNA

a comunicare senza ritardo ogni eventuale integrazione o variazione dei dati sopra indicati.

Il sottoscritto prende altresi atto che i propri dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal D. L.vo n. 231/2007 in adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati.

· Firma del Dichiarante

AVCO > TITOLARE EFFETTIVO

OBBLIGHI del CLIENTE

OBBLIGI CONSERVAZIONE anche da parte dell'Esecutore del CLIENTE

<u>Chiunque</u>, essendo tenuto all'osservazione degli obblighi di conservazione acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul titolare effettivo, ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro (art. 55 c. 2)

OBBLIGHI del CLIENTE

Titolare Effettivo

Date wiffcale Registro Imprise

≪

IMPRESE CON
PERSONALITA'
GIURIDICA,
FONDAZIONI,
ASSOCIAZIONI
E ALTRE
ISTITUZIONI
CON
PERSONALITA'
GIURIDICA
(art. 21 c. 1)

Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del c.c e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche di cui al decreto del DPR n. 360/01, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato

TRUST (art. 21 c. 3)

I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del DPR n. 917/86, sono tenuti all'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo 22, c. 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica Italiana, sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita i diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione

AVCO > TITOLARE EFFETTIVO

⋖

Titolare Effettivo

REGISTRO dei TITOLARI EFFETTIVI

Sono previste 2 Sezioni:

Autonoma

- destinata ad ospitare le Informazioni relative a:
 - · Società di Capitali (SpA / srl / SApA) > Amministratori;
 - Cooperative > Amministratori;
 - Persone Giuridiche Private Riconosciute (Associazioni / Fondazioni / altre Istituzioni di Carattere Privato);
 - Fondatori / Soggetti cui è attribuita la Rappresentanza / Amministrazione delle PG Private;
 - NB: Consorzi solo se Costituiti in una delle Forme Societarie Previste
- Speciale
 - destinata ad ospitare le Informazioni relative a:
 - Trust / Istituti Giuridici Affini (Mandati Fiduciari / Vincoli di Destinazione) > Fiduciari;
- > Decreto MEF-MISE n. 55 del 11/03/22 + Provvedimenti Attuativi;

Dati da Comunicare alla CCIAA Territorialmente Competente in base a Sede Legale (per Società/PGP) - Provincia di Costituzione (per Trust) / (Roma se Costituito all'Estero) – Sede Fiduciaria per Mandati Fiduciari:

- con modalità esclusivamente Telematiche;
- in Esenzione da imposta di Bollo;
- Autodichiarazione Sostitutiva di Certificazione (Atto di Notorietà) ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/00
- Sottoscrizione Digitale attraverso Comunica
- NO Deleghe a Terzi > Professionista che cura la Trasmissione Telematica deve aggiungere la propria Firma Digitale a quella del Dichiarante nella Distinta di Accompagnamento

Tutti i Soggetti Interessati dovranno aver cura di Comunicare (con riferimento ai Titolari Effettivi Individuati) i seguenti Dati > Aggiornamento alla Data della Comunicazione:

- Nome / Cognome:
- Luogo / Data di Nascita;
- Residenza Anagrafica / Domicilio (se diverso dalla Residenza);
- Cittadinanza;
- Codice Fiscale;
- eventuale indicazione delle Circostanze rivendicate per avvalersi del Diritto di Limitazione all'Accesso delle Informazioni:
- nel qual caso occorre comunicare anche un indirizzo **PEC**;

98




⊘

REGISTRO dei TITOLARI EFFETTIVI

Inoltre, in relazione a ciascuna **Tipologia** di **Soggetto Obbligato**, la **Comunicazione** andrà **integrata** con le **seguenti Informazioni**:

- ❖ Imprese dotate di Personalità Giuridica:
 - il Requisito che determina lo status di Titolare Effettivo (alternativamente):
 - l'Entità della Partecipazione;
 - Modalità di Esercizio del Controllo;
 - Descrizione dei Poteri di Rappresentanza;
- Persone Giuridiche Private:
 - Denominazione dell'Ente;
 - Sede Legale / Amministrativa;
 - indirizzo PEC;
 - Codice Fiscale dell'Ente;
- * Trust / Istituti Giuridici Affini:
 - Denominazione;
 - Estremi dell'Atto di Costituzione.
- Soggetti in Liquidazione Giudiziaria (?)



99

AVCO > TITOLARE EFFETTIVO ⋖ REGISTRO dei TITOLARI EFFETTIVI Tempistica: Soggetti già Attivi: entro 60 giorni dalla pubblicazione del Provvedimento del MISE che attesta l'Operatività del Sistema di Comunicazione dei Dati e delle Informazioni sulla Titolarità Effettiva > 11/12/23; Soggetti di Nuova Costituzione (successiva alla Data di Attivazione del Registro): Società di Capitali ed Enti Riconosciuti: entro 30 giorni dalla Data di Iscrizione nei rispettivi Registri > per Costituzioni dal 10/10/23; Trust ed Istituti Giuridici Affini: entro 30 giorni dalla Costituzione > per Costituzioni dal 10/10/23; per Variazione Dati Comunicati in Precedenza: entro 30 giorni dalla Variazione; Amministratori di Srl/Spa/Sapa e cooperative Fondatori (se in vita) o amministratori/rappresentanti SOGGETTI OBBLIGATI di fondazioni/associazioni riconosciute Fiduciario di trust Prima comunicazione al Comunicazioni Registro dei Titolari effettivi successive entro l'11 dicembre 2023 variazioni entro col deposito del 30 giorni bilancio 100

REGISTRO dei TITOLARI EFFETTIVI

Periodicità Comunicazione

- La Comunicazione andrà Confermata Annualmente > entro 12 mesi (anche senza alcun Cambiamento):
 - dalla I^ Comunicazione;
 - dalla Comunicazione dell'Ultima Variazione;
 - dall'Ultima Conferma.

NB:

Le Società di Capitali tenute al Deposito del Bilancio potranno effettuare la Conferma Annuale dei Dati già comunicati (se non risultino variati), contestualmente alla Pratica di Deposito del Bilancio;

Procedure di Abilitazione e Accesso al Registro dei Titolari Effettivi:

Soggetti Autorizzati all'Accesso:

- Autorità preposte alle Attività di Accertamento:
 - Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF);
 - Autorità di Vigilanza di Settore (Banca d'Italia, IVASS, Consob);
 - Unità di Informazione Finanziaria (UIF);
 - Direzione Investigativa Antimafia (DIA);
 - NSPV della Guardia di Finanza;
 - Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA);
 - Autorità Giudiziaria;
 - Autorità preposte al Contrasto dell'Evasione Fiscale;
- Soggetti Obbligati:
 - Intermediari Bancari e Finanziari (Banche, Poste Italiane, Imel, Sim, ecc.);
 - Altri Operatori Finanziari (Mediatori Creditizi, Agenti in Attività Finanziaria, ecc.);
 - Professionisti (Iscritti ODCEC / Consulenti del Lavoro / Notai / Avvocati / ecc.);
 - Altri Operatori Non Finanziari (Compro Oro, Prestatori di Servizi relativi all'Utilizzo di Valute Virtuali e Portafogli Digitali, ecc.);
 - Prestatori di Servizi di Gioco.

101

«

AVCO > TITOLARE EFFETTIVO

ℴ

REGISTRO dei TITOLARI EFFETTIVI

Procedure di Abilitazione e Accesso al Registro dei Titolari Effettivi:

Tali Soggetti potranno presentare Domanda di Accreditamento:

- alla CCIAA territorialmente competente;
- per l'Accesso ai Servizi di Consultazione, per Finalità di Supporto degli Adempimenti concernenti le Attività di AVC:

contenente:

- Dati Anagrafici e Identificativi:
 - in caso di Persona Giuridica andranno indicati i Dati del Legale Rappresentante;
- Indirizzo di Posta Elettronica;
- l'indicazione di Appartenenza ad una delle Categorie di Soggetti Destinatari della Normativa Antiriciclaggio;
- eventuale Autorità di Vigilanza / Organismo di Autoregolamentazione / Altra Amministrazione cui competono Attività di Controllo e/o Rilascio di Autorizzazioni nei confronti dei Soggetti Obbligati;
- la Finalità dell'utilizzo dei Dati e delle Informazioni:
 - i.e. di Supporto alle Attività di Adeguata Verifica della Clientela;
- indicazione di eventuali Soggetti Delegati ad Operare.

NB:

- l'Iscrizione consentirà l'Accesso per un Periodo di 2 anni dalla Data del I^ Accreditamento o del Rinnovo;
- in caso di Perdita dei Requisiti, il Soggetto sarà tenuto a darne Comunicazione alla CCIAA entro il termine di 10

Pubblico Interessato

L'Accesso al Registro dei Titolari Effettivi sarà altresì consentito al Pubblico. Per questi Altri Soggetti saranno disponibili i seguenti Dati:

Dati Anagrafici / Residenza / Condizioni da cui deriva lo status di Titolare Effettivo; salvo che:

- non sia stata richiesta la Limitazione alla Diffusione in presenza di Circostanze Eccezionali riconducibili a Rischi di Frode, Rapimento, Ricatto, Estorsione, Molestia, Violenza o Intimidazione;
- il Titolare Effettivo sia una Persona Incapace / Minore d'Età.

≪

AVCO > TITOLARE EFFETTIVO

_

REGISTRO dei TITOLARI EFFETTIVI

Pubblico Interessato

❖ In caso di Istanza di Accesso ai Dati dei Soggetti che hanno richiesto la Limitazione alla Divulgazione, la CCIAA attiverà la Procedura di Tutela trasmettendo apposita Comunicazione alla PEC del Controinteressato (i.e. del Titolare Effettivo così come Individuato) affinché, entro il termine di 10 giorni, lo stesso possa Motivare il proprio Diniego. In presenza di Opposizione, essa sarà valutata caso per caso dalla CCIAA Territorialmente Competente che potrà conseguentemente Inibire Totalmente / Parzialmente l'Accesso ai Dati richiesti dall'Interessato:

Il Richiedente, in caso di Silenzio o Diniego della CCIAA, potrà:

❖ proporre Domanda di Riesame della determinazione alla medesima CCIAA;

presentare Ricorso al TAR:

NB:

- L'Accesso alla Sezione Speciale è Riservato solo ai Soggetti che possano Documentare la necessità di Acquisire tali Informazioni per Scopi di Cura o Difesa di Interessi corrispondenti a Situazioni Giuridicamente Tutelate;
- ❖ AdE fornirà Anagrafiche in proprio possesso dei Soggetti tenuti a Iscrizione;

Chi dovrà assolvere all'obbligo	Srl, spa, Sapa, cooperative, associazioni riconosciute, fondazioni, trust
Quanto costa l'iscrizione	Ogni soggetto dovrà versare per l'iscrizione 30 euro di diritti di segreteria, che saranno dovuti anche in caso di modifiche o conferma dei dati
Entro quali tempi	Entro l'11 dicembre 2023
Come va fatta la comunicazione	Esclusivamente in via telematica attraverso il sistema "Comunica"
Chi deve provvedere all'invio	La pratica telemetica dovrá essere sottoscritta digital mente dal soggetto (amministratore) obbligato a tale adempimento. Non è possibile delegare la firma della co municazione a un professionista o a una società di serviz
Ruolo dei professionisti	Essi potranno provvedere alla trasmissione delle comunicazioni su delega del cliente, Potranno fornire consulenza ai loro clienti per l'invio telematico
Cosa va Inviato	I dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva e nelle società di capitali, il criterio con cui si è provveduta alla individuazione del T.E.
Sanzioni	In caso di mancato invio nei tempi previsti si prevede per gli amministratori l'irrogazione delle sanzioni cu all'art. 2630 c.c. (da 103 a 1,032 euro)
Chi potrà accedere al registro	Tutti i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio di cui all'art. 3 dei diga 231/2007 previo accredita mento, altri soggetti portatori di interessi diffusi, e le autorità di controllo

AVCO > TITOLARE EFFETTIVO

Sanzioni

L'attività di Accertamento e di Irrogazione delle Sanzioni Amministrative delle eventuali Violazioni è delegata alle CCIAA Territorialmente Competenti

Le **Sanzioni** sono previste nelle seguenti misure:

Società, persone giuridiche private, trust e istituti affini	Importo sanzione	Pagamento in misura ridotta (se compluto entro 60 gg dalla notifica)
Denunce e comunicazioni presentate entro i 30 giorni successivi alla scadenza	minimo: € 34,33 massimo: € 344,00	€ 68,66
Denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza	minimo: € 103,00 massimo: € 1.032,00	€ 206,00

Ai fini della **Modulazione** dell'**Entità** della **Sanzione**, tra il **Minimo** ed il **Massimo** edittale, si farà riferimento alle disposizioni di cui alla **L. n. 689/81** con riguardo:

- ❖ alla Gravità della Violazione
- * all'eventuale Attivazione Spontanea da parte del Trasgressore per contenere le Conseguenze dell'Inadempimento;
- alla Capacità Economica del Trasgressore
- le Sanzioni Amministrative si Prescriveranno nel Termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la Violazione
- Trasgressore/i > ogni:Amministratore
 - Componenti Collegio Sindacale > in sostituzione degli Amministratori (?)

NR.

- alla CCIAA spetta altresì la Verifica della Veridicità dei Dati Comunicati e l'eventuale inoltro di tali Informazioni agli Organismi competenti per l'Accertamento di Violazioni di carattere Penale
- ≎ Costi
 - Accreditamento per Accesso al Registro dei TE = Gratuito
 - Consultazione = Diritti di Segreteria
 - Iscrizione / Variazione / Conferma Dati / Informazioni su Titolarità Effettiva = Diritti di Segreteria € 30

04







Segnalazione Difformità

- A carico dei Destinatari della Normativa AR e, in particolare, quindi, dei Professionisti, il DM 55/22 ha previsto l'Obbligo di Segnalare Tempestivamente le eventuali Difformità rilevate in seguito alla Consultazione del Registro dei Titolari Effettivi rispetto alle Informazioni Acquisite in sede di Adeguata Verifica della Clientela:
 - Nominativi
 - Modalità Titolarità (?)
- ❖ AVC Rafforzata / Astensione / SOS (?)
- le Segnalazioni di Difformità, per le quali è garantito l'Anonimato del Segnalante, saranno Consultabili dalle sole Autorità preposte
- Obbligo Non ha una Sanzione Espressa, diversamente dall'Obbligo primario di Comunicazione ex art. 3 del DM 55/22, per il quale, invece, la Sanzione è, come visto, prevista dall'art. 4, c. 2 del medesimo DM
- Professionista > Consultazione Registro
 - Non Obbligatoria > Esistenza Dubbi / Incertezze / Incongruenze
 - Conservazione Documentazione
- resta a carico del Registro Imprese la Verifica sul mancato assolvimento dell'Obbligo di Comunicazione in sede di Avvio e Popolamento del Registro:
 - in questi casi, qualora il Professionista riscontri l'assoluta Mancanza di qualsiasi Tipo di Comunicazione, da parte di chi vi è tenuto, dei Dati del Titolare Effettivo alla Sezione Speciale / Autonoma, non gli resterà altro che avvertire il Cliente (e per lui l'Amministratore, Fondatore, Trustee ecc.) della necessità di Adempiere all'Obbligo
 - oppure Segnalazione di Difformità (?)

10

≪

AVCO > TITOLARE EFFETTIVO



⋖

❖ NB

- ➤ la Comunicazione della Titolarità Effettiva Non può essere Inviata Contestualmente ad altre Istanze o Denunce da presentare all'ufficio del Registro delle Imprese
 - Eccezione per Comunicazione Periodica Annuale di Conferma > le Società Tenute all'Obbligo e al Deposito del Bilancio possono Inviarla contestualmente al Deposito del Bilancio d'Esercizio

> Variazioni Rilevanti:

- Anagrafica / Residenza Anagrafica / Codice Fiscale del TE / Domicilio (anche Digitale) del TE / Persona del
 TE / Requisito TE (es. TPD Partecipazione Proprietaria Diretta superiore al 25% del Capitale / TPI Partecipazione Proprietaria Indiretta superiore al 25% del Capitale / TCM Controllo di Maggioranza dei Voti
 esercitabili in Assemblea Ordinaria)
- 🥖 🛮 Modifica Dati e Informazioni su Titolarità Effettiva consegue a:
 - compimento di un Atto Modificativo la cui Iscrizione nel Registro delle Imprese ha Efficacia
 Costitutiva > es. Atti di Fusione/Scissione / Iscrizione Nomina Liquidatore (nei casi in cui lo stesso sia Individuato come TE / Trasferimento Quote srl)
 - Data Evento coincide con quella di Iscrizione di tale Atto
 - es. Atto Trasferimento Quote SRL (relativo a Partecipazione superiore al 25%) in Data 10/01/24 Iscritto nel Registro delle Imprese il 15/1/24 (pertanto l'ex Socio, già Indicato quale TE in quanto Proprietario di una Quota di Partecipazione superiore al 25% Cessa di Essere TE a favore dell'Acquirente) > Data di Variazione della Titolarità Effettiva da Indicare nella Modulistica è 15/01/24 > la Pratica di Variazione va presentata entro 30 gg dal 15/01/24 e, quindi, entro il 14/2/24
 - compimento di un Atto Modificativo Diverso da quelli Indicati al Punto Precedente (es. Rinnovo Cariche qualora il TE sia Individuato in Colui che ha Poteri di Rappresentanza Legale / Amministrazione / Direzione)
 - Data Evento coincide con la Data dell'Atto (nell'es. la Data coincide con l'Accettazione della Carica)
 - il Registro dei Titolari Effettivi tiene Traccia delle Variazioni Intervenute e le Certifica entro il limite temporale di 10 anni

≪

CNDCEC

FAC SIMILE INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

OGGETTO: istituzione del Registro dei titolari effettivi e conseguenti adempimenti comunicativi

con la presente richiamiamo l'attenzione sull'adempimento richiesto dalla normativa antiriciciaggio di cu al D.1gs. n. 231/2007 e relativi provvedimenti attuativi, riguardante la comunicazione del dati e della informazioni sulla titolarità effettiva nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

Si rammenta che il Decreto MEF/MISE n. 55/2022 ha disciplinato le modalità esclusivamente telematiche per la comunicazione al nuovo Registro dei titolari effettivi, istituito presso le Camere di commercio territoriali, dei dati relativi alla titolarità effettiva dei seguenti enti:

imprese dotate di personalità giuridica (Spa, Srl, Sapa, società cooperative) persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente del Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361).

Tali dati saranno reperibili in una sezione autonoma del Registro.

II citato Decreto disciplina altresì le modalità di accesso a tali dati da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.

La comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva deve essere inviata all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente, per l'iscrizione e la conservazione nella <u>sezione autonoma</u>, di seguenti soggetti

- amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica,
- fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private.

È istituita altresì una <u>sezione speciale</u> per la comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini; la comunicazione in questo caso deve essere effettuata dal **fiduciario**.

L'adempimento, in entrambi i casi, può essere assolto mediante il "Modello TE" utilizzando «DIRE», il servizio web delle Camere di Commercio, sottoscrivendo l'istanza con firma digitale.

servizio web delle Camere di Commercio, sottoscrivendo l'istanza con firma digitale.

L'obbligo deve essere adempiuto entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha attestato l'operativatà del sistema di comunicazione del datie delle informazioni sulla tellorità refettiva (G.U.n. 236 del 9 ottobre 2023). Scadendo il termine su indicato in un giorno festivo (venerdi 8 dicembre), la comunicazione deve essere trasmessa non oltre l'11 dicembre 2023 al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale del dati e delle informazioni del Titolare Effectiva.

l'omissione della comunicazione comporta l'applicazione, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, della sanzione amministrativa prevista dall'art. 2630 del Codice civile (da 103 euro a 1.032 euro), lermo restando che se la comunicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del termini prescritti la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

La invitamo a prendere visione delle informazioni necessarie per il corretto adempimento dell'obbligo al seguente link:

https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home

107

AVCO > TITOLARE EFFETTIVO

ℴ

Spett.le Studio [Fare clic qui e digitare] [Fare clic qui e digitare la sede]

OGGETTO: Comunicazione del titolare effettivo

Il sottoscritto [Fare clic qui e digitare], residente in [Fare clic qui e digitare], via [Fare clic qui e digitare], cap [Fare clic qui e digitare], codice fiscale [Fare clic qui e digitare], rappresentante legale di [Fare clic qui e digitare],

incarica

lo studio [Fare clic qui e digitare], ad assisterio nella comunicazione del titolare effettivo presso il registro delle imprese e dichiara che il/i titolare/i effettivo/i di [Fare clic qui e digitare] è/sono:

- [Fare clic qui e digitare], residente in [Fare clic qui e digitare], via, [Fare clic qui e digitare], çap, [Fare clic qui e digitare], codice fiscale [Fare clic qui e digitare];
- [Fare clic qui e digitare], residente in [Fare clic qui e digitare], via, [Fare clic qui e digitare], cap, [Fare clic qui e digitare], codice fiscale [Fare clic qui e digitare];
- [Fare clic qui e digitare], residente in [Fare clic qui e digitare], via, [Fare clic qui e digitare], cap, [Fare clic qui e digitare], codice fiscale [Fare clic qui e digitare].

- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55, comma 3, D.J.gs, n. 231/2007, per chi fornisce dati falsi o informazioni non veritiere e di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra pregiudica la possibilità dello Studio professionale di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta;
- · di essere a conoscenza degli obblighi conseguenti ai successivi adempimenti periodici, che resteranno a suo carico, salvo successivi accordi, esonerando lo Studio professionale da ogni conseguente responsabilità.
- Il sottoscritto prende altresì atto che i propri dati personali saranno trattati dallo Studio professionale esclusivamente per le finalità previste dal D.L.gs., n. 231/2007 in adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati


l'applicazione del tariffario per l'assistenza alla presentazione della comunicazione, stabilito in [Fare clic qui e digitare] euro + Iva + spese Camera di commercio.

NT+ Fisco MURE

Professione

Sindacati commercialisti: da 100 a 500 euro per la comunicazione del titolare effettivo


di Federica Micard 25 Ottobre 2023








































INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO IN BASE AL 'CRITERIO DELLA PROPRIETÀ' DELLA PARTECIPAZIONE			
	ESEMPIO 1 - ALFA spa		
SOCI PERSONE FISICHE TITOLARI DI PARTECIPAZIONI	DIRITTO SULLA PARTECIPAZIONE	ENTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE	
A	PROPRIETÀ	30% TPD	
В	PROPRIETÀ	30% TPD	
С	PROPRIETÀ	40% TPD	

125

AVCO > TITOLARE EFFETTIVO





I titolari effettivi di Alfa spa, in base all'art. 20 comma 2 lett. a) sono i soci-persone fisiche 'A', 'B' e 'C': ciascuno di essi è infatti titolare formale di una quota di partecipazione al capitale sociale > del 25%. Tutti devono pertanto essere indicati nel modello digitale TE con codice TPD (titolare di partecipazione proprietaria diretta).

<u>Se B'.</u> titolare formale della partecipazione, fosse persona interposta e il dominus e vero' gestore della quota fosse D', i titolari effettivi da dichiarare agli uffici del registro delle imprese, diventerebbero A' (con qualifica TPD), 'D' (con qualifica TPI), titolare di partecipazione proprietaria indiretta) e 'C' (con qualifica TPD).

N.B. Il titolare formale della partecipazione può ovviamente non essere il 'titolare reale' della stessa. Gli amministratori devono svolgere le necessarie indagini, traendo le informazioni da tutte le fonti in loro possesso, senza fermarsi al dato formale fornito dagli assetti proprietari. L'art. 22 comma 3 del decreto antiriciclaggio stabilisce infatti che gli amministratori devono acquisire le informazioni "...sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente"

⋖



<u>Se B.</u> titolare formale della partecipazione, fosse persona interposta e il dominus e 'vero' gestore della quota fosse 'A', quest'ultimo sarebbe sia proprietario diretto che proprietario indiretto di partecipazioni al capitale sociale. In questa ipotesi i titolari effettivi da dichiarare sono due: 'A' (da indicare nel modello TE con codice TPD e con codice TPD) e 'C', da indicare con codice TPD.

<u>Se anche 'C'</u>, titolare formale della partecipazione, fosse persona interposta e il *dominus* e 'vero' gestore della quota di 'B' e della quota di 'C' fosse 'A', quest'ultimo sarebbe l'unico titolare effettivo di Alfa srl (da indicare nel modello TE con codice TPD e con codice TPI).

Infine, se tutti e tre i soci, titolari formali di partecipazioni, fossero persone interposte e il dominus e vero gestore delle partecipazioni fosse 'D', persona fisica formalmente estranea alla compagine sociale, l'unico titolare effettivo di Alfa srl sarebbe 'D', da indicare nel modello TE con codice TPI.

Va ricordato, inoltre, che se l'interposizione personale avviene con un mandato fiduciario gli elementi identificativi del contratto di mandato devono essere autonomamente comunicati all'ufficio del registro delle imprese da parte della società fiduciaria. Il mandato fiduciario è infatti considerato un 'istituto giuridico affine' al trust e deve essere autonomamente iscritto nella sezione speciale del registro delle imprese destinato ai trust e agli 'istituti giuridici affini', indicando il/i titolare/i effettivo/i dello stesso mandato fiduciario.

127

AVCO > TITOLARE EFFETTIVO

Individuazione del Titolare Effettivo



	ESEMPI	O 2 - ALFA spa		
Soci titolari di partecipazioni	Diritto sulla par	tecipazione	Entità della p	artecipazione
A > Soggetto In	erposto (Intestatario Formale) P	roprietà Partecipaz	ione Sostanziale (B) >	10% TPI
B	Р	roprietà Partecipazione	Formale + Sostanziale (B)	
C	P	roprietà		30% TPD
D	P	roprietà		40% TPD

Nell'esempio 2 i titolari effettivi di Alfa spa sono i soci 'C' e 'D' (con codice TPD).

Se 'A', titolare formale della partecipazione, fosse persona interposta e il dominus e 'vero' gestore della quota fosse 'B', quest'ultimo sarebbe sia proprietario diretto che proprietario indiretto di partecipazione (entrambe però sotto soglia). Le due partecipazioni sommate portano ad attribuire a 'B' una partecipazione complessiva pari al 30% del capitale sociale, quindi rilevante ai fini dell'applicazione del 'criterio della proprietà'. In questa ipotesi i titolari effettivi da dichiarare sarebbero tre: ai due soci già ricordati si aggiungerebbe 'B', da indicare nel modello TE con codice TPI.

Le istruzioni ministeriali al modello TE chiariscono infatti "se, dall'applicazione sia del criterio della partecipazione diretta sia del criterio della partecipazione indiretta al capitale, la persona fisica individuata quale titolare effettivo risulta avere partecipazioni dirette e indirette ciascuna inferiore al 25% ma dalla cui somma si ottiene oltre il 25%..." il requisito da indicare è TPI.



	ESEMPIO 3 – ALFA spa	
SOCI TITOLARI DI PARTECIPAZIONI	DIRITTO SULLA PARTECIPAZIONE	ENTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
A (persona fisica)	PROPRIETÀ	30% TPD
B (persona fisica)	PROPRIETÀ	30% TPD
Delta spa	PROPRIETÀ	40%

Oltre alle persone fisiche 'A' e 'B' (titolari di partecipazioni superiori al 25%, quindi individuabili come titolari effettivi in base all'art. 20 comma 2 lett. a) del decreto antiriciclaggio) Alfa spa ha come socio la società Delta spa. L'amministratore di Alfa spa deve quindi comunicare la titolarità effettiva della società da lui amministrata indicando non solo i soci 'A' e 'B' ma anche la persona fisica che controlla la società-socia. Es. se dall'esame degli assetti proprietari la Delta spa risultasse controllata da 'G' > TPI (persona fisica) quest'ultimo sarebbe proprietario effettivo in quanto titolare di partecipazione proprietaria indiretta in Alfa spa. I titolari effettivi di Alfa spa da comunicare all'ufficio del registro delle imprese sarebbero quindi 'A' (titolare di partecipazione proprietaria diretta; codice TPD) 'B' (codice TPD) e 'G' (titolare di partecipazione proprietaria indiretta; codice TPI).

129

ℴ

AVCO > TITOLARE EFFETTIVO





Esempio 4 – Alfa spa		
SOCI TITOLARI DI PARTECIPAZIONI	DIRITTO SULLA PARTECIPAZIONE	ENTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
Delta spa	PROPRIETÀ	20%
Beta srl	PROPRIETÀ	20%
C (persona fisica)	PROPRIETÀ	20%
D (persona fisica)	PROPRIETÀ	15%
E (persona fisica)	PROPRIETÀ	15%
F (persona fisica)	PROPRIETÀ	10%



In questo caso non si evidenzia alcuna titolarità formale di quote superiore al 25%. <u>Se agli amministratori di Alfa spa risulta inoltre</u>:

- a) che non vi sono interposizioni di persone tra i soci-persone fisiche tali da generare fenomeni rilevanti di proprietà indiretta:
- b) che nessuno dei soci persone-fisiche 'C', 'D', 'E' e 'F' controlla una delle due società-socie (e sia quindi titolare della 'proprietà indiretta' della corrispondente partecipazione);

<u>il titolare effettivo non può essere individuato mediante il 'criterio della proprietà.</u> Può tuttavia essere utilizzato il 'criterio del controllo'. Esempio: i soci 'C', 'D', 'E' e 'F' si accordano nel senso di votare conformemente a 'F' nelle assemblee ordinarie. Quest'ultimo è il titolare effettivo da dichiarare agli uffici del registro delle imprese: 'F' dispone infatti della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria (nel modulo digitale TE il titolare effettivo 'F' va indicato, in questo caso, con <u>codice TCM</u>). Se solo 'C' e 'D' si accordano con 'F' nel senso appena ricordato, quest'ultimo dispone del 45% dei voti: in questo caso potrebbe, <u>di fatto</u>, esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. <u>Se ricorre questa ipotesi</u> il titolare effettivo (F' va indicato <u>con codice TCF</u>).

<u>Infine</u>, se il criterio del controllo non fosse sufficiente perché nessun socio di Alfa spa ha il controllo della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria o il controllo di un numero di voti sufficienti per esercitarvi un'influenza dominante – <u>e non risulta che altri soggetti (persone fisiche) siano in grado di</u>

131

Ø

≪

AVCO > TITOLARE EFFETTIVO



svolgere un'influenza dominante sulla società in seguito all'esistenza di particolari vincoli contrattuali 15— deve essere utilizzato il cd. 'criterio residuale'. Il titolare effettivo di Alfa spa coincide, in questo caso, con "…la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società". L'indicazione della titolarità effettiva non deve essere necessariamente cumulativa: non vanno quindi necessariamente indicati oltre al rappresentante legale, tutti gli amministratori e tutti i dirigenti prescindendo dai poteri attribuiti. L'individuazione del/i titolare/i effettivo/i è invece compiuta, come prevede la norma, tenendo conto delle concrete caratteristiche organizzative della società (16). In questo caso al/ai titolare/i effettivo/i va abbinato il codice TRA. L'uso del cd. 'criterio residuale' obbliga a tenere traccia delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo in base al 'criterio della proprietà' o al 'criterio del controllo' (v. art. 20 comma 6 decreto antiriciclaggio). Tali informazioni – assieme alla traccia delle verifiche compiute dagli amministratori per l'individuazione, in genere, della titolarità effettiva - possono essere richieste dagli uffici del registro delle imprese in caso di successivi controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ricevute.

¹⁵L'esistenza, viceversa, di vincoli contrattuali che permettano a una persona fisica di svolgere un'influenza dominante sull'impresa persona giuridica genera un'inotesi di controllo da comunicare con codice 'TVC'.

sull'impresa persona giuridica genera un'ipotesi di controllo da comunicare con codice 'TVC'.

16 Sulla base delle interpretazioni fornite, tra gli altri, dal Consiglio Nazionale del Notariato (v. Consiglio Nazionale del Notariato, Commissione Antiriciclaggio, Studio 1_2023 B, La ricerca del titolare effettivo, p. 34) e dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili (v. Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi dei d.lgs. 231/2007, 22 maggio 2019, p. 42) non deve essere denunciato l'amministratore semplice ma l'amministratore delegato, in quanto dotato di effettivo potere gestorio. Se il cda non provvede a conferire deleghe al proprio interno, il titolare effettivo è individuato nel dirigente apicale dotato di ampie deleghe. Il notariato aggiunge che dovrebbe comunque essere denunciato anche il rappresentante legale (in quanto tale, indipendentemente cioè dalla circostanza che abbia o meno poteri gestori).

132



⋖

Esempio 1 - Fondazione Alfa (iscritta nel registro delle persone giuridic	he private)
SOGGETTI INDIVIDUATI	
A (fondatore, amministratore e rappresentante legale)	FND + TRA
8 (amministratore con poteri di direzione)	TRA
C (amministratore)	
D (beneficiario)	BNP
E (beneficiario)	BNP
F (beneficiario)	BNP

La fondazione Alfa ha un fondatore ancora in vita, un organo amministrativo composto dal fondatore e da altre persone fisiche e beneficiari individuati. Coloro che ricoprono due ruoli rilevanti ai fini della titolarità effettiva devono essere indicati nel modello TE, con i rispettivi codici identificativi. Pertanto: 'A' deve essere indicato con codice 'FND' e con codice 'TRA' (l'art. 20 comma 4 del decreto antiriciclaggio richiede infatti che tutti coloro che ricoprono i ruoli illustrati siano indicati in via cumulativa); 'B' va indicato con codice 'TRA'; 'D', 'E' e 'F' devono essere riportati nel modello TE con codice 'BNP'.

Se il fondatore non fosse in vita e i beneficiari non fossero individuati o facilmente individuabili, i titolari effettivi da comunicare sarebbero il rappresentante legale e coloro che hanno poteri di direzione e amministrazione nella fondazione (cioè (B'), ipotizzando che, in caso di decesso del fondatore, gli siano attribuiti anche i poteri di rappresentanza legale): costoro, in quanto soggetti obbligati a comunicare la titolarità effettiva della Fondazione Alfa all'ufficio del registro delle imprese, devono conservare traccia delle verifiche effettuate e delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo negli altri soggetti astrattamente previsti (v. art. 20 commi 4 e 6 del decreto antiriciclaggio).

133



AVCO > TITOLARE EFFETTIVO




Trust Alfa (trust rilevante ai fini fiscali)	
SOGGETTI INDIVIDUATI	
A (costituente il trust)	CST
B (fiduciario)	FDU
C (guardiano)	GUR
D (beneficiario)	BNC
E (beneficiario)	BNC
G (persona che esercita il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust)	TFC

Nel trust Alfa sono individuati il costituente, il fiduciario, i beneficiari e la persona che controlla i beni conferiti nel trust. Tutti devono essere indicati nel modello TE quali titolari effettivi. La persona fisica 'A' va quindi indicata come titolare effettivo con codice 'CST'; 'B' va indicato con codice 'FDU'; 'C' con codice 'GUR'; 'D', 'E' e 'F' con codice 'BNC'; 'G' va infine comunicata con codice 'TFC'.


* Trust Produttivi di Effetti Giuridici in Italia


- cfr. Circ. AE n. 61/07
 - · Trust con CF (Stabiliti residenti in Italia)
 - · Non Residenti ma con Redditi Prodotti in Italia
- Iscrizione Sezione Speciale + Indicazione Titolarità Effettiva
- Provvede Fiduciario / altra Persona per c/del Fiduciario
 - Codice «Altro Previsto dalla Vigente Normativa»
- ❖ Mandati Fiduciari stipulati con Società Fiduciarie
 - Indicazione Costituente (Fiduciante) + Beneficiari (NO Fiduciario)











Titolarità Effettiva e Dichiarazione dei Redditi

Titolare Effettivo in Dichiarazione 2023

- PF/SP/SC
- Periodi di Imposta: 2020 / 2021 / 2022
 - di Maturazione del Credito (?)
 - 2022 > R1 (Codici Rilevanti) + RU5 col. 3
 - 2020/2021 > R1 (Codici Rilevanti) + RU2 col. 1
- Crediti d'Imposta:
 - R&S L n. 160/19 (Codice L1)
 - Formazione 4.0 L n. 205/17 (Codice F7)
 - Investimenti BS nello Stato L n. 178/20:
 - Beni Ordinari Materiali / Immateriali (Codice L3)
 - Beni Materiali 4.0 > Allegato A alla L n. 232/16 (Codice 2L)
 Beni Immateriali 4.0 > Allegato B alla L n. 232/16) (Codice 3L)
- Beni immateriali 4.0 > Allegato B alla L n. 232/16) (Codice 3L

Criticità

- Residenza/Domicilio al Momento di Presentazione della Dichiarazione
- Titolare Effettivo alla Data di Chiusura dell'Esercizio (?)
- Un solo Modulo se stessi Dati 2020 / 2021 / 2022

13

≪

Titolarità Effettiva e Dichiarazione dei Redditi

2

Titolare Effettivo in Dichiarazione 2023

In base alle Specifiche Tecniche, per la Compilazione del rigo RU150 occorre rispettare le seguenti Indicazioni:

- se è Presente almeno Una Sezione in cui RU1 Campo 1 (Codice Credito) = F7 / L1 / L3 / 2L / 3L (Formazione 4.0 / R&S / Credito Beni Strumentali) ed è Compilato il Campo RU5 Col. 3 (Credito Imposta Spettante nel Periodo):
 - il Rigo RU150 deve essere Compilato con Casella RU150 Col. 3 (Anno 2022) Selezionata in almeno Uno dei Moduli Compilati;
- se è Presente almeno Una Sezione in cui RU1 Campo 1 (Codice Credito) = L1 / L3 / 2L / 3L (R&S / Credito Beni Strumentali) ed è Compilato il Campo RU2 Col. 1 (Credito Imposta Residuo della Precedente Dichiarazione):
 - il Rigo RU150 deve essere Compilato con Casella RU150 Col. 1 (Anno 2020) e/o RU150 Col. 2 (Anno 2021) Selezionata in almeno Uno dei Moduli Compilati
 - Sembrerebbe, pertanto, che il Campo RU150 per i Crediti d'Imposta Richiamati vada Compilato per gli anni 2020 e 2021 solo in Presenza di un Credito Residuo della Precedente Dichiarazione

⋖

10) PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (PPE)

141

AVCO > PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

ℤ

PPE > Persone Politicamente Esposte

In base alla suddetta Definizione, in pratica, è possibile individuare 2 Livelli di Soggetti qualificabili come PPE:

- I^ Livello:
 - Persone Fisiche che Occupano o hanno Cessato di Occupare da meno di 1 anno Importanti Cariche Pubbliche e, cioè:
- Presidente della Repubblica e del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, Assessore Regionale, Sindaco di Capoluogo di Provincia o Città Metropolitana, Sindaco di Comune con Popolazione Non inferiore a 15.000 Abitanti nonché cariche analoghe in Stati Esteri;
- Deputato, Senatore, Parlamentare Europeo, Consigliere Regionale nonché Cariche Analoghe in Stati Esteri;
- Membro degli Organi Direttivi Centrali di Partiti Politici;
- Giudice della Corte Costituzionale, Magistrato della Corte di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nonché Cariche Analoghe in Stati Esteri;
- Membro degli Organi Direttivi delle Banche Centrali e delle Autorità Indipendenti;
- Ambasciatore, Incaricato d'Affari ovvero Cariche equivalenti in Stati Esteri, Ufficiale di Grado Apicale delle Forze armate ovvero Cariche analoghe in Stati esteri;
- Componente degli Organi di Amministrazione, Direzione o Controllo delle Imprese Controllate, anche indirettamente, dallo Stato Italiano o da uno Stato Estero ovvero Partecipate, in misura Prevalente o Totalitaria, dalle Regioni, da Comuni Capoluoghi di Provincia e Città Metropolitane e da Comuni con Popolazione complessivamente Non inferiore a 15.000 Abitanti;
- Direttore Generale di ASL e di Azienda Ospedaliera, di Azienda Ospedaliera Universitaria e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- Direttore, Vice Direttore e Membro dell'Organo di Gestione o Soggetto a svolgere Funzioni Equivalenti in Organizzazioni Internazionali;

≪

AVCO > PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE


PPE > Persone Politicamente Esposte

SOCIETA'		
CONTROLLO PARTECIPAZIONE		
DIRETTO / INDIRETTO	DIRETTA TOTALITARIA / PREVALENTE	
	Regioni /Comuni Capoluoghi di Provincia /	
Stato Italiano / Stato Estero	Città Metropolitane / Comuni con	
	Popolazione >= 15.000 abitanti	

PPE = AU / Componenti CdA / DG / Componenti Collegio Sindacale / Consiglio di Sorveglianza (No OdV ex D. L.vo n. 231/07)

II^ Livello:


- i loro Familiari > da intendersi i Soggetti legati alla PPE dai seguenti Rapporti di Parentela/Affinità:
 - i Genitori;
 - il Coniuge / la Persona legata in Unione Civile / Convivenza di Fatto / Istituti Assimilabili;
 - i Figli e i loro Coniugi nonché le Persone legate ai Figli in Unione Civile / Convivenza di Fatto / Istituti Assimilabili:
- Coloro che con i predetti soggetti Intrattengono Notoriamente Stretti Legami > vale a
 dire:
 - le Persone Fisiche che:
 - ex D. L.vo n. 231/07, Detengono, Congiuntamente alla PPE, la Titolarità Effettiva di Enti Giuridici / Trust / Istituti Giuridici Affini;
 - · Intrattengono con la PPE Stretti Rapporti d'Affari;
 - Detengono solo Formalmente il Controllo Totalitario di un'Entità Notoriamente Costituita, di Fatto, nell'Interesse e a Beneficio di una PPE.




AVCO > PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE AVC Rafforzata In base a quanto stabilito nel D. L.vo n. 231/07, i Soggetti Obbligati: Art. 25 c. 4 > definiscono Adeguate Procedure, basate sul Rischio, per Determinare se il Cliente sia una PPE: AVC Bafforzata Art. 24 c. 5 > applicano sempre Misure Rafforzate di AVC quando a qualsiasi titolo sono coinvolte PPE: e, si ricorda, sono tali anche coloro che hanno Cessato di rivestire la carica da meno di 1 anno: Art. 24 c. 6 > in presenza di un Elevato Rischio di R/FT: AVC Rafforzata va applicata anche nei confronti di coloro che hanno Cessato di rivestire la Carica da più di 1 anno:














«

Rischio Inerente

«quello proprio delle Attività svolte dal Professionista, considerate per Categorie Omogenee, in termini Oggettivi ed Astratti»;




Ad ogni modo, come precisato anche nelle LG del CNDCEC, il Rischio Inerente assegnato alle suddette Prestazioni è stato «Individuato in via Indicativa nelle Tabelle 1 e 2) della Regola Tecnica n. 2». Inoltre, il Professionista, con riferimento alle Prestazioni di cui alla:

- Tabella 1, si Discosta dalle Regole di Condotta ivi esposte «per Adottare le misure di Adeguata Verifica Semplificata, Ordinaria o Rafforzata, quando ritiene che il grado di Rischio Inerente si collochi ad un Livello Maggiore rispetto a quello "Non Significativo": in tal caso, Formalizzerà la determinazione del Rischio Effettivo mediante la Compilazione della Scheda di cui all'Allegato AV.1»;
- Tabella 2, «a fronte di Situazioni concrete a Rischio Diverso, provvederà a stimare il Rischio Inerente in Misura Differente» rispetto a quanto ivi esposto;
- in caso di Pluralità di Prestazioni rese allo stesso Cliente, dovendo il Rischio Inerente rapportarsi ad un Unico Livello, ci si allineerà al Grado di Rischio più Alto fra quelli attribuibili alle singole Prestazioni:



per le Prestazioni Professionali eventualmente non previste delle Tabelle 1 e 2, il soggetto obbligato assegnerà di volta in volta il relativo grado (e punteggio) di Rischio Inerente, a seguito di specifica valutazione;

VALUTAZIONE del RISCHIO EFFETTIVO (RT2)			
2- Rischio Specifico > Sched	a Valutazione		
Rischio Specifico			
A - Cliente		A79	
Natura Giuridica	-	Rischio Punteggi	
Prevalente Attività Svolta	21	Non Significativo 1 Poco Significativo 2	
Comportamento Tenuto	¥1	Abbastanza Significativo 3	
Area Geografica Residenza	-	Morto Significativo 4	
202	Totale (A)	0,00	
B - Operazione/Prestazione			
Tipologia			
Modalità Svolgimento	91	Rischio Punteggi	
Ammontare	-	Non Significativo 1 Poco Significativo 2	
Frequenza/Volume/Durata	-	Abbastanza Significativo 3	
Ragionevolezza	-	Molto Significativo 4	
Area Geografica Destinazione			
	Totale (B)	0,00	
Media su 4 Parametri per:	Totale (A + B)	0,00	
- Tenuta Contabilità;	Media [(Totale A+B)/10]	0,00	
- Revisione Legale;	Ponderazione	→ (70%)	
	Rischio Specifico Ponderato (RSP)	0,00	



2- Rischio Specifico

Fonti

- ✓ Analisi dei rischi sovranazionali e nazionali
- ✓ D.M. 16.4.2010 (indicatori di anomalia per professionisti)
- ✓ Modelli e schemi di comportamenti anomali emanati dall'UIF
- ✓ Rapporti annuali UIF
- ✓ Comunicazioni ufficiali UIF



155

ℴ

VALUTAZIONE del RISCHIO EFFETTIVO (RT2)

2- Rischio Specifico



Comunicazione del 10/11/2020

Unità di Informazione finanziaria per l'Italia

Attività economiche giudicate a rischio

Per le attività a rischio possiamo consultare le pubblicazioni della UIF:

- ✓ Edile;
- ✓ Commercio di autoveicoli, beni a contenuto tecnologico;
- ✓ Beni alimentari;
- ✓ Trasporto su strada;
- ✓ Carburanti;
- ✓ Logistica;
- ✓ Metalli preziosi;
- ✓ Pulizia e manutenzione;
- ✓ Materiali ferrosi;
- ✓ Attività di consulenza e pubblicitarie.

2- Rischio Specifico

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione

Art. 1 c. 53 L n. 190/12:

- ✓ Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- ✓ Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- √ Noli a freddo di macchinari;
- ✓ Fornitura di ferro lavorato;
- √ Noli a caldo:
- ✓ Autotrasporti per conto di terzi;
- ✓ Guardiania dei cantieri;
- ✓ Servizi funerari e cimiteriali:
- ✓ Ristorazione, gestione delle mense e catering;
- ✓ Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

157

ℴ

VALUTAZIONE del RISCHIO EFFETTIVO (RT2)

⋖

2- Rischio Specifico

IARM

Attività Economiche a Rischio

29/05/2017 transcrime



Identifying and Assessing the Risk of Money Laundering in Europe II rischio riciclaggio in Italia


Tabella 1 – Rischio riciclaggio nei settori di attività economica in Italia Prime 10 divisioni ATECO *


Settore di attività (divisione ATECO)	Indicatore composito
I 56. Attività dei servizi di ristorazione	100,0
S 95. Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa	80,4
S 96. Altre attività di servizi per la persona	67,3
N 79. Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse	64,4
R 92. Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco	63,5
R 90. Attività creative, artistiche e di intrattenimento	62,1
P 85, Istruzione	61,6
A 03. Pesca e acquacoltura	61,0
M 74. Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	60,4
C 19. Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	59.1


"Il modello i cui risultati sono presentati in tabella non tiene conto del fattore di rischio reddittività dell'impresa. Il modello con la redditività è presentatio nel capitolo 2.















La SVR sarà:

 Compilata, Sottoscritta e Datata dal Soggetto Obbligato > e, come riportato nelle LG del CNDCEC,



ovvero

 ogni qual volta vi siano Modifiche nei Fattori di Rischio tali da determinare il Passaggio da un Livello di Rischio Inferiore ad uno Superiore (es. il Trasferimento di Sede) > nonché quando il Soggetto Obbligato lo reputi Opportuno;

Passaggio da Livello di Rischio Superiore a Inferiore



Laddove, invece, Non vi siano aumenti del Livello di Rischio > la SVR Non dovrà essere Compilata > Conferma Dati:



 Controllo Costante Programmato
 24 Mesi
 30/06/2022

 Roma,
 30/06/2020
 Rag. Mario Rossi

Esito Controllo Costante

A seguito della Verifica dei Dati e della Validità dei Documenti Acquisiti, che non risultano Variati o le cui eventuali Variazioni non hanno inciso sul Rischio, nonché della Valutazione dei Profili di Rischio legati alla Prestazione, al Cliente e alla sua Operatività, si Confermano sia gli esiti della SVR redatta in precedenza (per cui non si provvede ad una sua nuova Compilazione), sia il Livello di Rischio Assegnato = Abbastanza Significativo con la corrispondente <u>Modalità di AVC Applicata = Ordinaria</u>.

Controllo Costante Programmato 24 Mesi 30/06/2024

Roma, 30/06/2022 Rag. *Mario Rossi*

AVC ORDINARIA (RT2) > ADEMPIMENTI

⋖

≪

- Lettera di Incarico;
- ❖ Identificazione > Acquisizione Dati Identificativi > Verifica Corrispondenza con Documenti Riconoscimento:
 - Cliente:
 - in Dichiarazione Cliente ex art. 22;
 - Riscontro Corrispondenza Dati Identificativi forniti rispetto quelli risultanti, ad es., dalla seguente documentazione:
 - Documento d'Identità (Valido/Non Scaduto) in particolare per Cliente = PF;
 - Visura CCIAA / equivalente Documento Estero aggiornato per Soggetti Iscritti in particolare per Cliente diverso da PF (opportuna Acquisizione anche per Imprese Individuali);
 - Atto Costitutivo (in particolare in assenza di Visura CCIAA per Non Iscritti o in Aggiunta ad essa);
 - se Attributi > Certificato Codice Fiscale / Partita IVA (es. in assenza Visura / Atto Costitutivo o in Aggiunta ad essi);
 - Altri Documenti provenienti da Fonti Ufficiali (es. PA) Affidabili e Indipendenti;
 - Acquisizione Copia dei suddetti Documenti Esaminati ai fini dell'Identificazione;
 - **Esecutore** (se esistente):
 - in Dichiarazione Cliente ex art. 22 resa da Esecutore (in Vece del Cliente);
 - Verifica Dati Identificativi mediante:
 - Documento d'Identità (Valido/Non Scaduto);
 - Visura CCIAA / equivalente Documento Estero aggiornato per Soggetti Iscritti;
 - se Attributo > Certificato Codice Fiscale;
 - Altri Documenti provenienti da Fonti Ufficiali (es. PA) Affidabili e Indipendenti;
 - Verifica dei Poteri di Rappresentanza (es. Procure / Verbali Assembleari / ecc.);
 - Acquisizione Copia Documento d'Identità (Valido/Non Scaduto) e, se Attribuito, Certificato CF;

AVC ORDINARIA (RT2) > ADEMPIMENTI

segue Identificazione:

- Titolare Effettivo > Individuazione + Identificazione (se esistente):
 - in Dichiarazione ex art. 22 (resa da Cliente/Esecutore);
 - Visura CCIAA del Cliente (per Verifica Criteri ex art. 20 c. 2/3/5);
 - Consultazione Registro Titolari Effettivi del Cliente (per Riscontro con Dichiarazioni Esecutore / Dati Visura CCIAA / Conferma Conclusioni Professionista / Verifica Assenza Difformità);
 - Verifica mediante altra Documentazione Valida (es. Patti Parasociali);
 - Conservazione Traccia Verifiche effettuate per Individuazione del Titolare Effettivo > Visura Registro Titolari Effettivi:
 - Eventuale Individuazione del Titolare Effettivo applicando l'art. 20 c. 5:
 - Ragioni mancata Individuazione ex art. 20 cc. 2/3;
 - Professionista > segnala al Registro dei Titolari Effettivi c/o CCIAA eventuale Difformità tra i Dati ivi Presenti e quelli rilevati in Sede di AVC;

NB:

- Verifica della presenza del Nominativo del Cliente/Esecutore/Titolare Effettivo in Liste PPE / Antiterrorismo piuttosto che l'Acquisizione e la Valutazione di Altri Dati Documenti Validi/Utili quali, ad es., Visure CCIAA Nominative per la Verifica Cariche Sociali / Bollettino Protesti / Assoggettamento a Procedure Concorsuali / ecc. (v. Documentazione prevista per AVC Rafforzata), saranno effettuate solo se si presentano specifici Elementi di Rischio meritevoli di Approfondimento;
- Non vi è Obbligo di Acquisizione di Copia del Documento di Riconoscimento del Titolare Effettivo;

167

«

AVC ORDINARIA (RT2) > ADEMPIMENTI

<

- Eventuale Attestazione per l'Esecuzione dell'Obbligo di AVC da parte di Terzi:
 - Dichiarazione del Terzo;
 - Documenti Allegati dal Terzo alla propria Dichiarazione;
- Verifica Identità in presenza di Dubbi / Incertezze / Incongruenze > Riscontro Veridicità Dati Identificativi Documenti / Dati / Informazioni Acquisiti con Identificazione > Modifica Modalità AVC > Rafforzata(?):
 - nei confronti di Cliente / Esecutore / Titolare Effettivo (se esistenti);
 - Consultazione Sistema Pubblico di Prevenzione dei Furti d'Identità;
 - Ricorso ad altre Fonti Attendibili e Indipendenti;
 - Database della Pubblica Amministrazione;
 - Soggetti Privati Autorizzati al Rilascio di Identità Digitali;
 -;



- ❖ Acquisizione + Valutazione Informazioni > in Dichiarazione ex art. 22 del Cliente / Esecutore su:
 - Natura / Scopo Operazione/Prestazione;
 - Situazione Patrimoniale / Provenienza Fondi Utilizzati (in funzione del Rischio):
 - Dichiarazione Redditi;
 - Bilanci Approvati;
 - Lettera di Referenze di Istituto di Credito;
 -


AVC ORDINARIA (RT2) > ADEMPIMENTI

- Scheda di Valutazione del Rischio (SVR);
- Documentazione di Cessazione del Rapporto;
- Controllo Costante = ogni 24 Mesi;

Chiaramente, in presenza dei relativi Presupposti, si procederà anche ad effettuare i seguenti Adempimenti:

- ❖ Comunicazione Violazione Contanti (CVC) > Modifica Modalità AVC > <u>Rafforzata(?)</u>;
- ❖ Segnalazione Operazione Sospetta (SOS) > Modifica Modalità AVC > <u>Rafforzata(?)</u>;

NR



- Datata e Firmata (Storicità) > da:
- · Professionista (es. SVR);
- · Dipendenti / Collaboratori Formalmente Delegati (es. Documenti d'Identità);



Archiviata (Conservazione) Cartacea/Informatica;



16

«


AVCO > Esempio


«


- Cliente = Alfa srl
- Sede Legale / Operativa = Torino
- Organo di Controllo = Nessuno
- Capitale Sociale = € 20.000 i.v.
- Soci:
 - Rossi Mario = 20% / Amministratore Unico
 - Verdi Franco = 80%
- Settore Attività > Ristorazione
- Operazione/Prestazione = Tenuta della Contabilità + Connessi Adempimenti Civilistici e Fiscali
- Data Contratto: 20/12/2022
- Decorrenza: 01/01/2023 31/12/2023 / Rinnovo Tacito




































AVC SEMPLIFICATA (RT2) > ADEMPIMENTI



MODALITA' AVCS > RT del CNDCEC



Così come per ogni Operatività oggetto di Analisi da parte del Professionista, anche con riferimento a quelle in esame l'**Esistenza** di un **Basso Rischio** va pur sempre **Verificata** a seguito di un **Percorso Valutativo** e, quindi, mediante l'**Applicazione** di **Valide** ed **Adeguate Procedure** e **Metodologie**:

CNDCEC > LG > SVR





Le RT del CNDCEC stabiliscono che, in caso di effettuazione dell'AVC con modalità Semplificata:


- ❖ l'Identificazione Cliente / Esecutore / Titolare Effettivo:
 - può avvenire sulla base della Dichiarazione ex art. 22 D. L.vo n. 231/07 rilasciata dal Cliente / Esecutore:



❖ il Controllo Costante


può essere effettuato in modo più **Dilazionato** nel **Tempo**:





eventualmente facendosi rilasciare dal Cliente, al Termine di tale Periodo, una Dichiarazione di Assenza di Variazioni dei Dati e delle Informazioni fornite in precedenza:






AVC SEMPLIFICATA (RT2) > ADEMPIMENTI

Lettera di Incarico:



- * Identificazione > Acquisizione Dati Identificativi > Verifica Corrispondenza con Documenti Riconoscimento:
 - Cliente
 - in Dichiarazione Cliente ex art. 22;
 - Riscontro Corrispondenza Dati Identificativi forniti rispetto quelli risultanti, ad es., dalla seguente documentazione:
 - Documento d'Identità (Valido/Non Scaduto) in particolare per Cliente PF;
 - Visura CCIAA / equivalente Documento Estero aggiornato per Soggetti Iscritti in particolare per Cliente diverso da PF (opportuna Acquisizione anche per Imprese Individuali);
 - Atto Costitutivo (in particolare in assenza di Visura CCIAA per Non Iscritti o in Aggiunta ad essa);
 - se Attributi > Certificate Codice Fiscale / Partita IVA (es. in assenza Visura / Atto Costitutivo e in Aggiunta ad essi):
 - Altri Documenti provenienti da Fonti Ufficiali (es. PA) Affidabili e Indipendenti;
 - Acquisizione Copia dei suddetti Documenti Esaminati ai fini dell'Identificazione;
 - Esecutore (se esistente):
 - in Dichiarazione Cliente ex art. 22 resa da Esecutore (in Vece del Cliente);
 - Verifica Dati Identificativi mediante:
 - Documento d'Identità (Valido/Non Scaduto);
 - Visura CCIAA / equivalente Documento Estero aggiornato per Soggetti Iscritti;
 - se Attributo > Certificato Codice Fiscale;
 - · Altri Documenti provenienti da Fonti Ufficiali (es. PA) Affidabili e Indipendenti;
 - Verifica dei Poteri di Rappresentanza (es. Procure / Verbali Assembleari / ecc.);
 - Acquisizione Copia Documento d'Identità (Valido/Non Scaduto) e, se Attribuito, Certificato CF;

AVC SEMPLIFICATA (RT2) > ADEMPIMENTI





- Titolare Effettivo > Individuazione + Identificazione (se esistente):
 - in Dichiarazione ex art. 22 (resa da Cliente/Esecutore);
 - Visura CCIAA del Cliente (per Verifica Criteri ex art. 20 c. 2/3/5);
 - Consultazione Registro Titolari Effettivi del Cliente (per Riscontro con Dichiarazioni Esecutore / Dati Visura CCIAA / Conferma Conclusioni Professionista / Verifica Assenza Difformità);
 - Verifica mediante altra Documentazione Valida (es. Patti Parasociali);
 - Conservazione Traccia Verifiche effettuate per Individuazione del Titolare Effettivo;
 - Eventuale Individuazione del Titolare Effettivo applicando l'art. 20 c. 5:
 - Ragioni mancata Individuazione ex art. 20 cc. 2/3;
 - Professionista > segnala al Registro dei Titolari Effettivi e/o CCIAA eventuale Difformità tra i Dati ivi Presenti e quelli rilevati in Sede di AVC;

NB:

- * Non vi è Obbligo di Acquisizione di Copia del Documento di Riconoscimento del Titolare Effettivo;
- Eventuale Attestazione per l'Esecuzione dell'Obbligo di AVC da parte di Terzi:
 - Dichiarazione del Terzo;
 - Documenti Allegati dal Terzo alla propria Dichiarazione;
- Verifica Identità in presenza di Dubbi / Incertezze / Incongruenze > Riscontro Veridicità Dati Identificativi Documenti / Dati / Informazioni Acquisiti con Identificazione > Modifica Modalità AVC > Rafforzata(?):
 - nei confronti di Cliente / Esecutore / Titolare Effettivo (se esistenti);
 - Consultazione Sistema Pubblico di Prevenzione dei Furti d'Identità;
 - Ricorso ad altre Fonti Attendibili e Indipendenti;
 - Database della Pubblica Amministrazione;
 - Soggetti Privati Autorizzati al Rilascio di Identità Digitali;
 - ·____

AVC SEMPLIFICATA (RT2) > ADEMPIMENTI



- Acquisizione + Valutazione Informazioni > in Dichiarazione ex art. 22 del Cliente / Esecutore su:
 - Natura / Scopo Operazione/Prestazione (almeno con riferimento a Clienti residenti in Paesi a Basso Rischio);
 - Situazione Patrimoniale / Provenienza Fondi Utilizzati (in funzione del Rischio):
 - Dichiarazione Redditi;
 - Bilanci Approvati;
 - Lettera di Referenze di Istituto di Credito;
- Scheda di Valutazione del Rischio (SVR) (Consigliabile);
- Documentazione di Cessazione del Rapporto;
- Conservazione (di tutta la Documentazione Acquisita / Elaborata);
- Controllo Costante = ogni 36 Mesi;

Chiaramente, in presenza dei relativi Presupposti, si procederà anche ad effettuare i seguenti Adempimenti:

- Comunicazione Violazione Contanti (CVC) > Modifica Modalità AVC > Rafforzata(?);
 Segnalazione Operazione Sospetta (SOS) > Modifica Modalità AVC > Rafforzata(?);



- ❖ Tutta la suddetta Documentazione Acquisita (es. Documenti d'Identità) / Elaborata (es. SVR) andrà:
 - Datata e Firmata (Storicità) > da:
 - Professionista (es. SVR);
 - Dipendenti / Collaboratori Formalmente Delegati (es. Documenti d'Identità);




Archiviata (Conservazione) Cartacea/Informatica;



187

13) ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA RAFFORZATA (AVCR)





Indici di Rischio Elevato

- Indici relativi al Cliente:
 - Rapporti Continuativi / Prestazioni Professionali / Operazioni Occasionali:
 - Instaurati / Eseguiti in Circostanze Anomale:
 - · Prestazioni Inattese rispetto alla consueta Attività del Cliente;
 - <u>Prestazioni Professionali Complesse e Articolate senza una chiara Finalità</u> <u>Economica</u>;
 - Eccessiva e Approfondita Conoscenza Tecnica della Prestazione Professionale da parte del Cliente;
 - Residenza / Sede in Aree Geografiche ad Alto Rischio:
 - Paesi Terzi (Fonti Attendibili / Indipendenti Raccomandazioni GAFI):
 - · Carenti di Efficaci Presidi di Prevenzione R/FT;
 - · Elevato Livello Corruzione / Permeabilità ad Attività Criminose;
 - · soggetti a Sanzioni / Embargo / Misure Analoghe;
 - · Finanziatori/Sostenitori Terrorismo;
 - Strutture qualificabili Veicoli di Interposizione Patrimoniale;
 - Società con Azioni al Portatore / Partecipate da Fiduciari;
 - Attività Economiche con Elevato Utilizzo di Contante;
 - Assetto Proprietario della Società Cliente Anomalo / Eccessivamente Complesso per Natura dell'Attività;



≪

Indici di Rischio Elevato

- ❖ Indici relativi a Prodotti / Servizi / Operazioni / Canali Distribuzione:
 - Servizi con Elevato Grado Personalizzazione offerti a Clientela con Patrimoni Elevati;
 - Prodotti / Operazioni che favoriscono Anonimato;
 - Rapporti Continuativi / Prestazioni Professionali / Operazioni Occasionali a Distanza Non Assistiti da Adeguati Meccanismi / Procedure Riconoscimento (riconosciute da Autorità);
 - Pagamenti Ricevuti da Terzi Privi di Evidente Collegamento con Cliente / Attività;
 - Prodotti / Pratiche Commerciali Nuova Generazione (Meccanismi Innovativi di Distribuzione / Uso Tecnologie Innovative / ..);
 - Operazioni relative a Petrolio, Armi, Metalli Preziosi, prodotti del Tabacco, Manufatti Culturali e altri Beni Mobili di importanza Archeologica, Storica, Culturale e Religiosa o di raro Valore Scientifico, nonché Avorio e Specie Protette;
- ❖ Indici relativi a Fattori di Rischio Geografici:
 - Paesi Terzi (Fonti Attendibili / Indipendenti Raccomandazioni GAFI):
 - Carenti di Efficaci Presidi di Prevenzione R/FT:
 - Elevato Livello Corruzione / Permeabilità ad altre Attività Criminose;
 - soggetti a Sanzioni / Embargo / Misure Analoghe;
 - Finanziatori / Sostenitori Terrorismo.

191

AVC RAFFORZATA (RT2) > ADEMPIMENTI

«

In base a quanto stabilito nel **D. L.vo n. 231/07**, i Soggetti Obbligati applicano sempre Misure Rafforzate di Adeguata Verifica della Clientela:

Art. 24 c. 5

- in caso di Rapporti Continuativi, Prestazioni Professionali ed Operazioni con Clienti / Esecutori / Titolari Effettivi che siano PPE:
 - si ricorda, sono tali anche coloro che hanno Cessato di rivestire la carica da meno di 1 anno;

Art. 24 c. 6

❖ nei confronti di coloro che hanno Cessato di rivestire la Carica da più di 1 anno:

ma solo in presenza di un Elevato Rischio di R/FT;




Art. 25 c. 2

in caso di Rapporti di Corrispondenza Transfrontalieri con Istituto Crediti / Finanziari di Paese Terzo;

Art. 25 c. 4 bis

Art. 25 c. 5

nei casi in cui il Beneficiario di una Prestazione Assicurativa o il Titolare Effettivo del Beneficiario siano PPE, al momento del Pagamento, i Soggetti Obbligati osservano specifici Adempimenti.





«

AVC Rafforzata > Rischio Elevato



- Indicazioni del CNDCEC nelle RT ai fini della Corretta Esecuzione degli Obblighi di AVC Rafforzata:
- Prestare particolare Attenzione attraverso opportuni Riscontri Documentali a:
 - Identificazione Titolare Effettivo;
 - eventuale uso Identità False;
 - uso Società Comodo / Fittizie;
 - Interposizione di Soggetti Terzi (anche se membri della Famiglia) >
 - Clienti Occasionali;
- adottare:
 - Misure Supplementari per Verifica Certificazione Documenti forniti;
- richiedere:
 - Certificazione di Conferma rilasciata da Ente Creditizio Finanziario soggetto a Direttiva;
- * Assicurarsi che il Primo Pagamento relativo all'Operazione sia effettuato tramite Conto intestato al Cliente c/o Ente Creditizio non avente Sede in Paesi Terzi a Alto Rischio;



«

AVC Rafforzata > Rischio Elevato



Indicazioni del CNDCEC nelle RT ai fini della Corretta Esecuzione degli Obblighi di AVC Rafforzata:

Verificare:

- l'eventuale Presenza del Cliente o di Soggetti ad esso Collegati (purché Resi Noti al Professionista e Coinvolti nelle Attività Oggetto della Prestazione Professionale):
 - in Liste Persone Enti associati ad Attività FdT / destinatari Misure Congelamento;
- la Sottoposizione del Cliente o di Soggetti ad esso Collegati (sempre purché Resi Noti al Professionista e Coinvolti nelle Attività Oggetto della Prestazione Professionale):
 - ad Indagini / Processi Penali per Circostanze Attinenti al R/FT / la Riconducibilità degli stessi ad Ambienti del Radicalismo / Estremismo;
- Consultare Fonti Aperte e Social Media:
 - Siti Internet Ufficiali dei Paesi di Provenienza;



- Database di Natura Commerciale:
- Fonti Attendibili e Indipendenti ad Accesso Pubblico / tramite Credenziali di Autenticazione (CCIAA / Telemaco / Cerved / Società di Informazioni su Aziende).

AVC RAFFORZATA (RT2) > ADEMPIMENTI



⋖

AVC Rafforzata > Rischio Elevato

Ulteriori Misure AVCR

Elevato Survigido Madorente el Mario de Mario de



- * Acquisizione di almeno 2 Documenti Riconoscimento Cliente in corso di Validità;
- Verifica Rilascio da parte di Ente Certificatore di Dispositivo Firma Digitale Cliente;
- * Richiesta Documento attestante l'Esistenza in capo a Cliente di Rapporto Bancario e/o

 Assicurativo c/o Intermediario Destinatario Normativa AR ovvero sottoposto ad Obblighi AR

 Equivalenti;
- ❖ Consultazione di Banche Dati liberamente Accessibili;
- Verifica Provenienza Fondi utilizzati per Operazione;
- * Maggiore Frequenza del Controllo Costante;

Periodicità Controllo Costante

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica	Periodicità controllo costante
non significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi*0
poco significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
abbastanza significativo	Ordinarie	almeno ogni 24 mesi
molto significativo	Rafforzate	almeno ogni 6 12 mesi



- Lettera di Incarico;
- Identificazione > Acquisizione Dati Identificativi > Verifica Corrispondenza con Documenti Riconoscimento:
- Cliente
 - in Dichiarazione Cliente ex art. 22:
 - Riscontro Corrispondenza Dati Identificativi forniti rispetto quelli risultanti, ad es., dalla seguente documentazione:
 - 2 o più Documenti d'Identità (Validi/Non Scaduti) in particolare per Cliente = PF;
 - Visura CCIAA / equivalente Documento Estero aggiornato per Soggetti Iscritti in particolare per Cliente diverso da PF (opportuna Acquisizione anche per Imprese Individuali);
 - · Atto Costitutivo (in particolare in assenza di Visura CCIAA per Non Iscritti o in Aggiunta ad essa);
 - se Attribuiti > Certificato Codice Fiscale / Partita IVA (es. in assenza Visura / Atto Costitutivo o in Aggiunta ad essi):
 - Altri Documenti provenienti da Fonti Ufficiali (es. PA) Affidabili e Indipendenti;
 - Acquisizione Copia dei suddetti Documenti Esaminati ai fini dell'Identificazione;
 - Eventuale Verifica presenza Nominativo in Liste (in funzione del Rischio):
 - · PPE / Antiterrorismo:
 - Eventuali Altri Dati Documenti Validi/Utili (in funzione del Rischio):
 - Visura CCIAA Nominativa per Verifica Cariche Sociali / Bollettino Protesti / Assoggettamento a Procedure Concorsuali;
 - · Altri Documenti / Estratti da Pubblici Registri / Annotazioni che il Professionista ritenga opportuno Conservare:
 - Dichiarazione Sostitutiva di Certificazioni e Atti Notori o Certificazione del Tribunale in merito ad eventuali Condanne e Procedimenti Penali;
 - · Certificazione Rapporto Bancario;
 - · Controllo Fonti Aperte:

197

AVC RAFFORZATA (RT2) > ADEMPIMENTI



π

segue Identificazione:

- **Esecutore** (se esistente):
 - in Dichiarazione Cliente ex art. 22 resa da Esecutore (in vece del Cliente);
 - Verifica Dati Identificativi mediante:
 - 2 o più Documenti d'Identità (Validi/Non Scaduti);
 - Visura CCIAA /equivalente Documento Estero aggiornato per Soggetti Iscritti;
 - se Attribuito > Certificato Codice Fiscale;
 - · Altri Documenti provenienti da Fonti Ufficiali (es. PA) Affidabili e Indipendenti;
 - Eventuale Verifica presenza Nominativo in Liste (in funzione del Rischio):
 - PPE / Antiterrorismo:
 - Eventuali Altri Dati Documenti Validi/Utili (in funzione del Rischio):
 - Visura CCIAA Nominativa per Verifica Cariche Sociali / Bollettino Protesti / Assoggettamento a Procedure Concorsuali:
 - Altri Documenti / Estratti da Pubblici Registri / Annotazioni che il Professionista ritenga opportuno Conservare;
 - Dichiarazione Sostitutiva di Certificazioni e Atti Notori o Certificazione del Tribunale in merito ad eventuali Condanne e Procedimenti Penali;
 - Verifica dei Poteri di Rappresentanza (es. Procure / Verbali Assembleari / ecc.);
 - Acquisizione Copia Documento d'Identità (Valido/Non Scaduto) e, se Attribuito, Certificato CF;



ℤ

segue Identificazione:

- Titolare Effettivo > Individuazione + Identificazione (se esistente):
 - in Dichiarazione ex art. 22 (resa da Cliente/Esecutore);
 - Visura CCIAA del Cliente (per Verifica Criteri ex art. 20 c. 2/3/5);
 - Consultazione Registro Titolari Effettivi del Cliente (per Riscontro con Dichiarazioni Esecutore / Dati Visura CCIAA / Conferma Conclusioni Professionista / Verifica Assenza Difformità);
 - Verifica mediante altra Documentazione Valida (es. Patti Parasociali);
 - Conservazione Traccia Verifiche effettuate per Individuazione del Titolare Effettivo;
 - Eventuale Individuazione del Titolare Effettivo applicando l'art. 20 c. 5:
 - Ragioni mancata Individuazione ex art. 20 cc. 2/3;
 - Professionista > segnala al Registro dei Titolari Effettivi c/o CCIAA eventuale Difformità tra i Dati ivi Presenti e quelli rilevati in Sede di AVC;
 - Eventuale Verifica presenza Nominativo in Liste (in funzione del Rischio):
 - PPE / Antiterrorismo;
 - Eventuali Altri Dati Documenti Validi/Utili (in funzione del Rischio):
 - Visura CCIAA Nominativa per Verifica Cariche Sociali / Bollettino Protesti / Assoggettamento a Procedure Concorsuali;
 - Altri Documenti / Estratti da Pubblici Registri / Annotazioni che il Professionista ritenga opportuno Conservare;
 - Dichiarazione Sostitutiva di Certificazioni e Atti Notori o Certificazione del Tribunale in merito ad eventuali Condanne e Procedimenti Penali:
 - Valutare Opportunità di Acquisizione di Copia di Documenti di Riconoscimento del Titolare Effettivo (Validi/Non Scaduti - eventualmente anche <u>2 o più</u>) e, se Attribuito, Certificato CF;


199

AVC RAFFORZATA (RT2) > ADEMPIMENTI





- Dichiarazione del Terzo;
- Documenti Allegati dal Terzo alla propria Dichiarazione;
- Verifica Identità in presenza di Dubbi / Incertezze / Incongruenze > Riscontro Veridicità Dati Identificativi Documenti / Dati / Informazioni Acquisiti con Identificazione:
 - nei confronti di Cliente / Esecutore / Titolare Effettivo (se esistenti);
 - Consultazione Sistema Pubblico di Prevenzione dei Furti d'Identità;
 - Ricorso ad altre Fonti Attendibili e Indipendenti;
 - Database della Pubblica Amministrazione;
 - Soggetti Privati Autorizzati al Rilascio di Identità Digitali;
 -;
- * Acquisizione + Valutazione Informazioni > in Dichiarazione ex art. 22 del Cliente / Esecutore su:
 - Natura / Scopo Operazione/Prestazione > <u>Approfondimento</u>;
 - Situazione Patrimoniale / Provenienza Fondi Utilizzati:
 - Dichiarazione Redditi;
 - Bilanci Approvati;
 - Lettera di Referenze di Istituto di Credito;
 -





≪

- ❖ Documentazione di Cessazione del Rapporto;
- Controllo Costante = ogni 6/12 Mesi;

Chiaramente, in presenza dei relativi Presupposti, si procederà anche ad effettuare i seguenti Adempimenti:

- Comunicazione Violazione Contanti (CVC);
- Segnalazione Operazione Sospetta (SOS);

NB:

- Tutta la suddetta Documentazione Acquisita (es. Documenti d'Identità) / Elaborata (es. SVR) in sede di Conferimento dell'Incarico o anche in occasione del Controllo Costante andrà:
 - Datata e Firmata (Storicità) > da:
 - Professionista (es. SVR);
 - · Dipendenti / Collaboratori Formalmente Delegati (es. Documenti d'Identità);



Archiviata (Conservazione) Cartacea/Informatica;

20

AVCR > Esempi Operatività a Rischio




In presenza di tali **Fattori** di **Rischio** o, comunque, di un qualsiasi altro **Indicatore** (anche se riscontrati in sede di **Controllo Costante**), quali:


- ❖ Indicatori Anomalia (DM 16/04/2010 dall'01/01/24 > Provvedimento UIF 12/05/23);
- Schemi e Modelli Rappresentativi di Comportamenti Anomali; il Professionista dovrà:
- Applicare Misure di AVC Rafforzate;
- ❖ Valutarne la Rilevanza in termini di Sospetto di R/FT e, in caso affermativo, procedere ad effettuare una SOS:



DICHIARAZIONE di ASTENSIONE	•
AV.6 - DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL PROFESSIONISTA	
Il sottoscritto Professionista di cui	
all'articolo 3, comma 4, lettera a), D.L.gs. 231/2007, DICHIARA	
 che il sig. , con dati identificativi allogati alla presente (ove disponibili), si è rivolto al sottoscritto professionista per conferire il seguente incarico professionale 	
(breve descrizione della prestazione richiesta);	
 di non essere stato in grado di completare la procedura di adeguata verifica della clientela (identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo nonché acquisizione e valutazione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale richiesta) per effetto di 	
(breve descrizione delle motivazioni che hanno reso oggettivamente impossibile completare l'adequata verifica);	
3) di essersi assenuto dallo svolgere o di ever interrotto la prestazione professionale nchiesta: 4) di aver esaminato le cause che hanno determinate l'impossibilità di completare l'adeguata verfica e aver valutato, ai sensi dell'art. 35, che ricorra non iccorra (cancellare l'opzione non applicabile) [robbligo di segnalazione di operazione sospetta per i seguenti motivi	
lindicare l'Iter logico seguito per determinare la necessità, o	
meno, di effettuare una SOS). Si allega alla presente dichiarazione la seguente documentazione rilevante (eventuale):	
Attività di difesa e rappresentanza Ci si avvale dell'esonero dall'obbligo di astensione trattandosi di prestazione professionale avente ad oggetto l'esame della posizione giuridica del cliente, oppure di compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentario o evitario (articolo 42, comma 3, D.L.gs. 231/2007).	
Data e firma anche al fini della conservazione, artt.31, 32 e 34, d.igs.231/2007 e Regola tecnica 3.1 CNDCEC	
Data	
Firms (# Protessionists)	203







AVC TRAMITE TERZI	
AV.5 – DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTANTE EX ART. 27 D.LGS. 231/2007	
Il sottoscritto Dott/Rag. , iscritto all' Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di , on studio in , on studio in , avendo ricevuto in data dal Professionista di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 231/2007 () località/via/piazza n. , richiesta di di dichiarazione di esecuzione degli obblighi di "Adeguata verifica della clientela" ex art. 18, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 231/2007 nei confronti di:	
o Persona fisica Cliente o legale rappresentante/delegato/procuratore della società/ente che conferisce il mandato professionale: Cognome e nome Codice fiscale Carica/poteri rappresentanza	
Società/ente Cliente: Denominazione/ragione sociale/ Codice fiscale	
ATTESTA così come previsto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 231/2007:	
❖ di aver assolto correttamente l'obbligo di adeguata verifica del Cliente	
la coincidenza tra il Cliente verificato dal sottoscritto Professionista e il Cliente per il quale si richiede l'attestazione	
Si allega alla presente attestazione copia della seguente documentazione relativa a:	
☐ dati identificativi del cliente,	
☐ dati identificativi del titolare effettivo	
□ dati identificativi dell'esecutore	
☐ documentazione per la verifica dell'identità del cliente/esecutore/titolare effettivo	
☐ scopo e natura della prestazione professionale	
□ altro	
conservata agli atti presso lo studio del sottoscritto dichiarante:	
Luogo e dataFirma del Professionista attestante	
Data # Professionista 207	



OBBLIGO ASTENSIONE

«

OBBLIGO di ASTENSIONE

l Soggetti Obbligati, in caso di Impossibilità Oggettiva di effettuare l'AVC e, in particolare, gli Adempimenti ex art. 19 c. 1, lett. a), b) e c), rappresentati, rispettivamente da:

- ❖ Identificazione del Cliente / Esecutore / Titolare Effettivo:
- ❖ Verifica Identità del Cliente / Esecutore / Titolare Effettivo;
- * Acquisizione / Valutazione di Informazioni su Natura e Scopo del Rapporto / dell'Operazione / della Prestazione:


si **Astengono** da:

- Instaurare / Esequire / Prosequire il Rapporto / la Prestazione Professionale / l'Operazione;
 - Valutano se effettuare una SOS ai sensi dell'art. 35 del D. L.vo n. 231/07;

I Soggetti Obbligati, in ogni caso:

- ❖ si Astengono da:
 - Instaurare il Rapporto Continuativo;
 - Eseguire:
 - l'Operazione:
 - la Prestazione Professionale:
- ❖ Pongono Fine:
 - al Rapporto Continuativo;
 - alla Prestazione Professionale in essere

in cui siano Direttamente / Indirettamente Parte



Terzi ad Alto Rischio; ulteriori Entità Giuridiche altrimenti denominate con Sede nei suddetti Paesi di cui Non è possibile Identificare / Verificare l'Identità del Titolare Effettivo;

209

OBBLIGO ASTENSIONE

≪

OBBLIGO di ASTENSIONE

NB:

MEF - Circ. 30/07/2013

«Sin dalla fase genetica del rapporto, al fine di fornire una compiuta informazione sui doveri derivanti dal rispetto della Legislazione Antiriciclaggio, gli Intermediari dovranno rammentare al Cliente le Conseguenze derivanti dall'Impossibilità di Completare l'Adeguata Verifica secondo quanto disposto dall'art. 23 del D. L.vo n. 231/07 (ora art. 17 e ss., ndr) ... L'informativa sull'Obbligo di Astensione potrà essere Fornita anche attraverso un'Integrazione dei Questionari ordinariamente Somministrati al Cliente ai fini dell'Adeguata Verifica della Clientela»

- la norma (art. 19 c. 1 D. L.vo n. 231/07) deve essere interpretata nel senso che «In caso di Astensione Nor. 'Obbligo Automatico di effettuare una SOS, essendo comunque rimessa all'Apprezzamento del Soggetto Obbligato la Valutazione in ordine alla Ricorrenza, in concreto, di Elementi di Sospetto di Riciclaggio o di Finanziamento del Terrorismo» (Comando Generale della GdF, Circ. 7/7/2017, prot. 0210557/2017 all. 1 - Relazione di Accompagnamento);
- in ogni caso, il Soggetto Obbligato deve Conservare le Informazioni e la Documentazione a Supporto di tali Decisioni per Ricostruire i fatti e l'Iter Logico seguito per giungere alla Decisione di Effe Effettuare la SOS, in modo da Giustificare il proprio Comportamento in caso di Verifiche o eventuali Richieste da parte delle Autorità:

- OBBLIGO di ASTENSIONE

 Ex art. 42 c. 3 del D. L.vo n. 231/07 i Professionisti sono Esonerati dall'Obbligo di Astensione per
 - Impossibilità Oggettiva di effettuare l'AVC previsto dall'art. 42 c. 1, nelle seguenti ipotesi:

 Esame della Posizione Giuridica / Compiti di Difesa / Rappresentanza del Cliente in un Procedimento innanzi ad un'Autorità Giuridica / in Relazione a tale Procedimento compresa la Consulenza su eventualità di Intentarlo / Evitarlo
 Si applica in ogni caso l'art. 35 c. 2 del D. L.vo n. 231/07, per cui:
 quando vi è l'Obbligo di Legge di Ricezione dell'Atto si Esegue la Prestazione e Successivamente si inoltra

la SOS.

AV.6 – DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL PROFESSIONISTA Il sottoscritto all'articolo 3, comma 4, lettera a), D.Lgs. 231/2007, DICHIARA 1) che il sig	
all'articolo 3, comma 4, lettera a), D.L.gs. 231/2007, DICHIARA 1) che il sig, con dati identificativi allegati alla presente (ove disponibili), si è rivolto al sottoscritto professionista per conferire il seguente incarico professionale (breve descrizione della prestazione richiesta);	
professionale(brave descrizione della prestazione richiesta);	
2) di non essere stato in grado di completare la procesoura di adeguala verinda desa dinemena (idantificazione e verifica dell'idantifià del diserite e del titolare effettivo nonché acquisizione e	
valutazione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale richiesta) per effetto di (breve descrizione delle motivazioni che hanno reso oggettivamente impossibile completare	
l'adeguata verifica); 3) di essersi astenuto dallo svolgere o di aver interrotto la prestazione professionale richiesta; 4) di aver esaminato le cause che hanno determinato l'impossibilità di completare l'adeguata verifica e aver valutato, ai sensi dell'art. 35, che ricorra/non ricorra/ (cancellare l'opzione non applicabile) Tobbligo di segnarazione di operazione sospetta per i seguanti mottivi	
(indicere l'iter logico seguito per determinare la necessità, o meno, di effettuare una SOS). Si allega alla presente dichiarazione la seguente documentazione rilevante (eventuale):	
Attività di difesa e rappresentanza Ci si avvale dell'esonero dall'obbligo di astensione trattandosi di prestazione professionale avente ad oggetto l'esame della posizione giuridica del cliente, oppure di compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'sutorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentario o evitario (articolo 42, comma 3, D.L.gs. 231/2007).	
Data e firms anche al fini della conservazione, arti.31, 32 e 34, d.ligs.231/2007 e Regela tecnica 3.1 CNDCEC	
Data	



CONTROLLO COSTANTE

4) <u>Controllo Costante del Rapporto / dell'Operazione / della Prestazione con il Cliente per tutta la loro</u>

Durata attraverso:

- la Verifica e l'Aggiornamento di Dati / Informazioni Acquisiti;
- l'Esame dell'Operatività Complessiva del Cliente;
- l'Analisi delle Operazioni effettuate / delle Attività svolte durante il Rapporto;
- la Verifica della Coerenza con le Informazioni Acquisite; inoltre (se necessaria) in funzione Rischio, anche mediante:
- ❖ la Verifica della Provenienza dei Fondi / Risorse nella Disponibilità del Cliente.



«

In realtà e a ben vedere, il Controllo Costante è un'Attività che Non si Discosta molto da quella svolta in Occasione dell'AVC Iniziale. Di conseguenza, si tratterà di svolgere, in linea di massima, i medesimi Controlli e Verifiche operati al momento del Conferimento dell'Incarico da parte del Cliente con i necessari Adattamenti dovuti al fatto, ad esempio, che i Documenti sono stati già Acquisiti per cui si tratterà solo di verificarne la Validità/Vigenza ed, eventualmente, si procederà ad Acquisirne una Nuova Copia (a meno che non si renda Necessario, anche in Ragione del Rischio, di Acquisirne di Differenti), ma, soprattutto, al fatto che, nel frattempo, il Cliente ha avuto una sua Operatività che sarà stata opportunamente Monitorata anche al fine di verificarne la Coerenza / Congruità / Compatibilità con i Dati e le Informazioni Dichiarati nonché con il Profilo di Rischio dello stesso;

come rammentato nel DM 16/04/10, All. 2, «Il Controllo Costante deve essere Condotto per l'Intera Durata della Relazione con il Cliente e Non può essere Limitato alla Fase di Inizio ovvero di Conclusione del Rapporto»;

213

CONTROLLO COSTANTE

«

VERIFICHE in SEDE di CONTROLLO COSTANTE

- Il Soggetto Obbligato Verifica:
- la Coerenza tra la Complessiva Operatività del Cliente, la Conoscenza Maturata del medesimo e il Profilo di Rischio che gli ha Assegnato;
- che lo Scopo e la Natura delle Prestazioni Professionali dichiarati dal Cliente all'atto del Conferimento dell'Incarico siano Coerenti con le Informazioni Acquisite nel corso dello svolgimento del Rapporto;

che:

- le Relazioni intercorrenti tra:
 - Cliente ed Esecutore;
 - Cliente e Titolare Effettivo:
- nonché l'Attività Lavorativa del Cliente; restino Coerenti con le Informazioni Acquisite;
- 🔮 in Funzione del Rischio, la Provenienza dei Fondi e delle Risorse nella Disponibilità del Cliente;
- che non siano intervenute Variazioni nei Titolari Effettivi o nelle PPE e, se del caso, Acquisisce una Nuova Dichiarazione del Cliente;
- che i Dati Identificativi del Cliente / Esecutore / Titolare Effettivo siano Aggiornati e, se del caso, Acquisisce quelli Modificati;

CONTROLLO COSTANTE

«



Elementi che possono essere sottoposti a monitoraggio:

- 1) Dati identificativi natura giuridica
- Attività svolta prodotti/servizi commercializzati dal cliente aree di destinazione
- 3) Area geografica di residenza o sede del cliente con particolare attenzione ai paradisi fiscali
- 5) Acquisizione/perdita della qualifica di PPE per il cliente/titolare effettivo
- 6) Area geografica di residenza o sede delle principali controparti
- 7) Tipologia delle prestazioni richieste nel corso del rapporto
- 8) Modalità di svolgimento delle operazioni oggetto della prestazione
- 9) Presenza di uno o più indicatori di anomalia
- 10) Frequenza delle operazioni in contante
- 11) Frazionamento delle operazioni
- 12) Frequenza con cui viene richiesta la prestazione
- 13) Ricorrenza, storicità o ciclicità delle operazioni
- 14) Comportamento tenuto in occasione dello svolgimento delle varie prestazioni nel corso del rapporto
- 15) Se necessario, controllo dell'origine e della destinazione dei fondi utilizzati
- 16) Confronto del quadro generale del cliente con le strategie e le prassi conosciute e aggiornate, utilizzate per l'attuazione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (analisi dei rischi sovranazionali e nazionali)
- 17) Confronto con i modelli/schemi di comportamenti anomali e comunicazioni ufficiali emanati dall'UIF

NB: Per le Prestazioni professionali ricomprese in Tabella 1 > controllo va solo riferito alla conferma della tipologia di incarico originariamente classificabile fra quelli del medesimo elenco a rischio "non significativo".

CONTROLLO COSTANTE



ATTIVITA' ESPERIBILI

- effettuare una prima Richiesta Scritta con Impegno del Cliente a Comunicare la Variazione dei Dati ivi indicati;
- * Programmare Richieste Periodiche di Aggiornamento dei Dati in Archivio con una Tempistica da Definire sulla base della Valutazione del Rischio presente;
- Istituire Automatismi per l'Aggiornamento dei Dati (ad esempio Annotando il Termine per il Rinnovo delle Cariche Sociali, eventuali Termini connessi a Contratti o Atti, altri Elementi ritenuti Utili dal Professionista);
- Prevedere eventuali Incontri con il Cliente quando si presentano Situazioni di Criticità;
- * Verificare l'Efficacia della Formazione del Personale di Studio al fine di Valutarne la Capacità di fornire Elementi utili alla Valutazione del Profilo di Rischio;
- * Annotare le Informazioni Acquisite nel corso degli Incontri Preparatori e nello Svolgimento delle diverse Prestazioni.



SUGGERIMENTI

- la Tipologia e la Freguenza degli Aggiornamenti devono essere Proporzionate alle Dimensioni dello Studio e alle Procedure Adottate al suo Interno;
- 🥩 è opportuno Documentare quanto più possibile quello che viene fatto ai fini del Monitoraggio e Annotare nel Fascicolo le Considerazioni del Professionista;
- l'Attività di Controllo effettuata dal Professionista deve avvenire sulla base degli Elementi Acquisiti nell'ambito dell'Attività Professionale prestata o a seguito del Conferimento dell'Incarico, non esistendo alcun obbligo di effettuare ulteriori Attività di Accertamento.

CONTROLLO COSTANTE

ℴ

MISURE DA ADOTTARE


Previa effettuazione di una **Nuova Valutazione** del **Rischio**, in particolare mediante una eventuale **Rielaborazione** della **Scheda** di **Valutazione**, si potrà giungere:

- alla Conferma del Livello Rischio Effettivo in precedenza Attribuito:
 - per cui si continueranno ad Applicare i Presidi corrispondenti alla modalità di AVC già in essere e la corrispondente Periodicità del Controllo Costante:

 Controllo Costante Programmato
 24 Mesi
 30/06/2022

 Roma,
 30/06/2020
 Rag. Mario Rossi





A seguito della Verifica dei Dati e della Validità dei Documenti Acquisiti, che non risultano Variati o le cui eventuali Variazioni non hanno inciso sul Rischio, nonché della Valutazione dei Profili di Rischio legati alla Prestazione, al Cliente e alla sua Operatività, si Confermano sia gli esiti della SVR redatta in precedenza (per cui non si provvede ad una sua nuova Compilazione), sia il Livello di Rischio Assegnato = Abbastanza Significativo con la corrispondente Modalità di AVC Applicata = Ordinaria.

 Controllo Costante Programmato
 24 Mesi
 30/06/2024

 Roma,
 30/06/2022
 Rag. Mario Rossi

217

CONTROLLO COSTANTE

ℤ

MISURE DA ADOTTARE

oppure, in presenza di <u>Variazioni</u> che incidano su tale <u>Profilo</u> di <u>Rischio</u> del <u>Cliente</u> e della sua <u>Operatività</u>:

alla Modifica del Livello Rischio Effettivo in precedenza Attribuito:


con passaggio ad un Livello di Rischio Inferiore:

• per cui si potranno Applicare i Presidi, meno Rigorosi, previsti per la corrispondente modalità di AVC,

compresa la relativa diversa **Periodicità** del **Controllo Costante**:

- con passaggio ad un Livello di Rischio Superiore:
 - per cui si Applicheranno i Presidi, più Rigorosi, previsti per la corrispondente modalità di AVC,

compresa la relativa diversa Periodicità del Controllo Costante:



Nei suddetti casi si Conserva la Documentazione Acquisita in Occasione del Monitoraggio effettuato con Aggiornamento del Fascicolo (Cartaceo/Informatico) del Cliente:

NB:

- qualora in sede di Controllo Costante si riscontrasse il Sospetto di R/FT, esso comporterà:
 - AVC Rafforzata;
 - Astensione;
 - SOS (al verificarsi dei Presupposti di Legge).

r							
	CONTRO	LLO COST	ANT	Έ			⋖
	Contro	ilo	Sì	Esito No	Non		
	Complessiva operatività del clien alla conoscenza del medesimo e pro Coerenza dello scopo e natura dichisrati dal ciente ell'atto del oc	filo di rischio assegnato delle prestazioni professionali prierimento dell'incarico con le	J. 2011		applicabile		
	informazioni acquisite nel corso dello 2.1. Funzionalità del rapporto cle effettivo alla gestione dell'attività 3. Provenienza dei fondi a risorse funzione dei risorio)	inte/esecutore e cliente/titolare					
	4.1 Titolari effettivi aggiornati 4.2 Dati identificativi titolari effettivi ag 4.3 Acquisizione dati identificativi nuc 5.1 Dati identificativi olente aggiorna 5.2 Dati identificativi escultore aggiorna	vi titolari effettivi					
Combiglio Mazicionale dei Dottor Cormanicialisti G	5.3 Acquisizione copia nuovo docum 5.4 Acquisizione copia nuovo docum 6. Altro de annotareicontroflore	erito identità diente					
e digil Esperis Contabil.	Annotazioni Ove opportuno, descrivere ulteriormente dei fondi e delle risorse nella disporsbilita		abella (ad es.	con riferimento	ella provenienza		
	Livello di rischio						
	□ confermeto □ aumentato □ ridotto						
	Nuovo livello di rischio asseg	nato		proceedings or	vemote significativo)		
	Tempistica controllo						
	Livello di rischio	Precedente		Attual	•		
	Tempistica controllo						
	Data e firma anche al lini della conserva	zione, artt.31, 32 e 34, d.lgs.231/20	007 e Regala	teorica 3.1 CM	DCEC	1	
	Data	_	Firma (v	Phofessionista)		219	



221

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE (RT3) « II NUOVO OBBLIGO di CONSERVAZIONE A tal fine, i Soggetti Obbligati Conservano: i Documenti / i Dati / le Informazioni Utili a: Prevenire / Individuare / Accertare attività di R/FT; Consentire svolgimento Analisi UIF/altra Autorità. L'Obbligo ha ad Oggetto: Copia dei Documenti Acquisiti in occasione dell'AVC; Originale / Copia Scritture / Registrazioni inerenti le Operazioni: avente Efficacia Probatoria ai sensi della Normativa vigente: es. Pagamento Imposte per c/del Cliente; Tali ultime Operazioni devono essere Oggetto di Adeguata Verifica solo se i Mezzi di Pagamento Trasmessi / Movimentati sono di Importo pari o superiore ad € 15.000. in ogni caso gli Obblighi di Conservazione debbono essere assolti qualunque sia la Modalità di AVC effettuata: si ricorda che, in vigenza della normativa ante D. L.vo n. 90/17, i Soggetti Obbligati erano esonerati dall'Obbligo di Conservazione della documentazione riguardante l'AVC Semplificata (art. 36 c. 6 bis del vecchio D. L.vo n. 231/07). Ex art. 32 c. 2 lett. b) del D. L.vo n. 231/07, è considerata Tempestiva l'Acquisizione di Documenti / Dati / Informazioni se conclusa entro 30 giorni da: Instaurazione del Rapporto Continuativo; Conferimento dell'Incarico per eseguire una Prestazione Professionale; Esecuzione di un'Operazione / Prestazione Professionale; Variazione / Chiusura di un Rapporto Continuativo / Prestazione Professionale t1 t2 t2 + max 30 gg t3 t3 + max 30 gg (I^ Contatto) (Termine Acquisizione Docs/Info) (Fine Incarico) (Termine Acquisizione Docs/Info)

(Variazione)

(Esecuzione Operazione Occas. < € 15.000)

NB: A tal fine è richiesta l'Indicazione della Data di Acquisizione.

Modalità di Conservazione La Conservazione deve essere effettuata avvalendosi di Sistemi Idonei a Garantire / Assicurare: * l'Integrità / Non Alterabilità di Dati/Informazioni successivamente alla loro Acquisizione; * la Trasparenza / Completezza / Chiarezza / Storicità di Dati/Informazioni, il tutto in modo da • Consentire la Ricostruzione Univoca «quanto meno» dei seguenti Dati/Informazioni: • Data Instaurazione / Cessazione dei Rapporto Continuativo / dei Conferimento dell'Incarico: • Dati Identificativi del Cliente / Esecutore / Titolare Effettivo: • Consultazione (ove effettuata) dei Registri ex art. 21 del D. L.vo n. 231/07; • Informazioni su Natura / Scopo Rapporto / Operazione / Prestazione;

ℴ

Modalità di Conservazione

In base a quanto indicato nelle LG del CNDCEC:



- nei casi di Prestazioni Professionali Multiple, diverse dagli Incarichi di Assistenza Continuativa, ai fini della Conservazione verrà considerata la Data dell'Incarico più Risalente nel Tempo;
 mentre
- per individuare la Data di Cessazione della Prestazione Professionale / dell'Esecuzione dell'Operazione
 Occasionale, viene suggerito di Conservare i seguenti documenti:
 - Comunicazione:
 - al Cliente della Cessazione del Rapporto Professionale (ad es. Rinuncia all'Incarico);
 - del Cliente della Cessazione del Rapporto Professionale (ad es. Revoca dell'Incarico);
 - del Collega Subentrante nella Prestazione Professionale;
 - Lettera di Consegna della Documentazione per la Cessazione dell'Incarico Professionale;
 - altro Documento in cui si possa Individuare la Cessazione del Rapporto Professionale (ad es. Documento attestante l'Ultimo Adempimento inerente l'Incarico Ricevuto).

Se l'Attività del Soggetto Obbligato ha ad Oggetto la Movimentazione o il Trasferimento di Mezzi di Pagamento, oppure la Stipulazione di Atti Negoziali a Contenuto Patrimoniale in Nome o per Conto del Cliente di Importo pari o superiore a € 15.000, in aggiunta a quanto sopra indicato occorre Conservare anche la sequente Documentazione che evidenzi:

- > Data / Importo / Causale Operazione.
- * Mezzi di Pagamento Utilizzati.

NB.

- si Conserva anche il Documento che attesta l'avvenuta Autovalutazione del Rischio di Studio;
- Documenti / Dati / Informazioni Acquisiti vanno Conservati per 10 anni dalla Cessazione del Rapporto / dell'Operazione / della Prestazione;

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE (RT3)

⋖

Documenti e Modalità di Conservazione

Circa i Documenti che, in concreto, occorrerà Acquisire e Conservare, con specifico riferimento alle:

- Prestazioni con Rischio Inerente pari a 1) Non Significativo di cui alla Tabella 1 delle RT di fatto sono le stesse RT, nella citata Tabella, ad indicare la Documentazione Minima da inserire nel Fascicolo della Clientela;
- Prestazioni con Rischio Inerente 2) Poco Significativo, 3) Abbastanza Significativo e 4) Molto Significativo, la Documentazione da Acquisire e Conservare dipenderà, fondamentalmente, dalla modalità di AVC in concreto applicata in ragione del Livello di Rischio Effettivo Rilevato nei singoli casi oggetto della stessa.

DOCUMENTO RILEVANTE	ANNOTAZIONI/COMMENTI
Fotocopia documento di identità o di altro documento di riconoscimento equipollente86 in corso di validità	Documento del cliente persona fisica e, ove presente, dell'esecutore
Visura del Registro Imprese (certificato equivalente per società di diritto estero, oppure atto costitutivo o certificazione di attribuzione del codice fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate)	Tale documentazione è necessaria al fine di verificare: - la denominazione/ragione sociale e la sede della società/ente cliente - le informazioni relative all'esistenza e ampiezza dei poteri di rappresentanza del soggetto che agisce per conto della società/entità - le informazioni relative alle modifiche anagrafiche o dei dati inizialmente acquisiti
Codice fiscale e (eventuale) Partita IVA	Ove non presente in altra documentazione raccolta (p.e. visura R.I., dichiarazione del Cliente, atto notarile, ecc.)
Incarico professionale (qualora le informazioni utili non siano già ricomprese nella dichiarazione del cliente ovvero nella scheda di adeguata verifica)	Copia o riferimenti del mandato professionale scritto o annotazione dell'accettazione dell'incarico professionale scritto o verbale, al fine di documentare la data di inizio dell'incarico professionale e le successive variazioni. Tali indicazioni potrebbero essere contenute nella Dichiarazione antiriciclaggio resa dal cliente ovvero nella Scheda di adeguata verifica
Scheda di adeguata verifica (ai fini della	-
dimostrazione dell'avvenuto adempimento dei relativi obblighi)	
(Vd. Modello AV.3)	

OBBLIGHI DI CON	SERVAZIONE (RT3)	⋖
Dichiarazione resa dal cliente (Vd. Modello AV.4)	- sul titolare effettivo e sulle relazioni intercorrenti tra il cliente e il titolare effettivo e tra cliente ed esecutore - sulla presenza di persone politicamente esposte - sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale o dell'operazione - sui mezzi economici e finanziari per attuare l'operazione o instaurare l'attività (ove rilevante)	
Scheda di valutazione del rischio di riciclaggio/FDT	Un documento firmato dal professionista che attesti il livello di rischio effettivo di riciclaggio/FDT associato al cliente e alla prestazione professionale richiesta (ALLEGATO AV.1)	
Attestazione per l'esecuzione dell'obbligo di adeguata verifica da parte di terzi	Copia dei documenti acquisiti in sostituzione e/o a prova dell'avvenuto <u>assolvimento</u> dell'obbligo di adeguata verifica da parte del terzo: copia dei documenti acquisiti dai terzi in sede di adeguata verifica, come previsto dall'art. 27, co. 3 del Decreto	
Documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità (o la necessità) di applicare obblighi semplificati (o rafforzati) di adeguata verifica	Estratto da banca dati che individua il cliente come PPE, articolo di giornale che riporta notizia con informazioni di carattere penale relativi al cliente, etc.	
Documenti per il controllo costante ed eventuale nuova scheda del rischio riciclaggio /FDT	Al fine di documentare il controllo costante effettuato periodicamente, ovvero in occasione di modifiche soggettive del cliente od oggettive della prestazione, unitamente all'eventuale nuova scheda di valutazione del rischio nel caso si modifichi il livello di rischio precedentemente valutato (ALLEGATO AV.1)	
Documentazione o attestazioni comprovanti la consistenza patrimoniale e/o la capacità di credito del cliente (p.e. ultima dichiarazione dei redditi, ultimo bilancio approvato, lettera di referenze di un Istituto di Credito, lettera di presentazione di un soggetto destinatario degli obblichi antiriciciaggio, ecc.)	Nei casi di adeguata verifica rafforzata e ove la prestazione professionale abbia per oggetto un'operazione del cliente che comporti la movimentazione di mezzi di pagamento e si ritenga necessario approfondire la coerenza delle disponibilità con il profilo del cliente	225

ر , رر	SERVAZIONE (RT3)
Visura camerale nominativa completa per codice fiscale per la verifica delle cariche sociali (amministratore e socio), del bollettino dei protesti e dell'assoggettamento a procedure concorsuali del legale rappresentante e degli eventuali titolari effettivi	
Documentazione che comprovi l'esame della posizione giuridica del cliente o l'espletamento di compiti di difesa o rappresentanza davanti a un'Autorità giudiziaria, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare il procedimento e copia dell'eventuale incarico professionale conferito	Ai fini del termine per la verifica dell'identità del cliente (art.18, co. 4) e dell'esonero da SOS (art. 35, co. 5)
Stampa dell' esito della ricerca del nominativo del soggetto nelle liste antiterrorismo	Nel caso si renda necessaria una verifica del nominativo del cliente, del soggetto che agisce per conto del cliente o dell'eventuale titolare effettivo rispetto alle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento87
Altri documenti, estratti da pubblici registri o annotazioni che il professionista ritenga opportuno conservare	Può essere utile inserire dati, documenti e annotazioni non espressamente richiesti dalle norme, ma che costituiscono un supporto alla valutazione del rischio e alle motivazioni che hanno condotto, o meno, alla segnalazione di un'operazione sospetta
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atti notori o certificato del Tribunale in merito ad eventuali condanne e procedimenti penali in corso	Nel caso si venga a conoscenza di condanne o procedimenti in corso e si ritenga necessario escludere un eventuale collegamento con la prestazione professionale richiesta o in corso
Documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale	Eventuale lettera di revoca o di rinuncia all'incarico. Copia della cancellazione IVA, cessazione dal Registro delle Imprese, Decreto di estinzione, ecc. (ove presenti). In assenza di atti formali la fattura del professionista a saldo della prestazione, ovvero la nota pro forma, può comprovare la data di chiusura del rapporto ed estinzione dell'incarico

«

In tema di **Modalità** di **Conservazione**, si ricorda poi che i **Sistemi** utilizzati devono essere **Idonei** a **Garantire** / **Assicurare**:

- ❖ il Rispetto delle norme sulla Privacy
 - Privacy by Default;
 - Responsabili del Trattamento > Requisiti di Affidabilità e Competenza / Adozione di Misure Tecniche e Organizzative tali da rendere il Trattamento conforme alle Prescrizioni del GDPR;
 - Adozione meccanismi di Cifratura e Sicurezza per Proteggere le Informazioni contenute nei File, Assicurare l'Integrità del Contenuto e Prevenirne Alterazioni;
 - l'Accesso alle Informazioni deve essere Circoscritto a un Numero Limitato di Persone sottoposte all'Autorità del Titolare;

In tema di Modalità di Conservazione, si ricorda poi che i Sistemi utilizzati devono essere Idonei a Garantire / Assicurare:

- La Prevenzione dalla Perdita / Distruzione di Dati /Informazioni nonché la loro Integrità / Leggibilità / Reperibilità;
- la Ricostruzione dell'Operatività e delle Attività del Cliente;
- l'Individuazione Esplicita:
 - dei Soggetti Legittimati ad:
 - Alimentare il Sistema di Conservazione;
 - Accedere ai Dati / Informazioni Conservati;
 - degli Addetti alla Conservazione;
- Accessibilità Completa / Tempestiva da parte Autorità di cui all'art. 21 c. 4 lett. a) del D. L.vo n. 231/07;
- la Dimostrazione della Tempestiva Acquisizione di Documenti / Dati / Informazioni > con Indicazione della relativa Data.

227

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE (RT3)

<

La Conservazione può essere, indifferentemente:

Cartacea

NB:



- Ordinata > in modo da garantire Reperibilità e Consultazione Tempestiva e Completa;
- Storicità > Tutti i Documenti Conservati in modalità Cartacea devono essere Datati e Sottoscritti dal Soggetto Obbligato (o da un suo Delegato, quando consentito);
- il Fascicolo del Cliente può rimandare ad alcuni Documenti conservati in Formato Elettronico Non Modificabile all'Interno del Sistema Informatico dello Studio Professionale (ad es. Visure estratte da Pubblici Registri);

Utilizzo Vecchio Registro integrato da Nuovi Dati (prima non Richiesti):


- Prestazioni Professionali, da:
 - dalla Data del Conferimento dell'Incarico;
 - · dai Dati Identificativi del Cliente, dell'Esecutore e del Titolare Effettivo;
 - dalle Informazioni su Natura e Scopo del Rapporto / dell'Operazione / della Prestazione;
 - · dalla Consultazione, ove effettuata, dei Registri di cui all'art. 21 del D. L.vo n. 231/07, con le modalità ivi previste;
- Attività del Professionista che abbia ad oggetto la Movimentazione / Trasferimento di Mezzi di Pagamento / Stipulazione di Atti Negoziali a Contenuto Patrimoniale in Nome e/o per Conto del Cliente di Importo >= ad € 15.000, in aggiunta a quanto sopra indicato:
 - · la Data, l'Importo e la Causale dell'Operazione;
 - i Mezzi di Pagamento Utilizzati;

ed Escludendo quelli Non più Richiesti:

- Attività Lavorativa svolta dal Cliente:
- Data dell'Avvenuta Identificazione;
- Descrizione Sintetica della Tipologia di Prestazione Professionale fornita;
- Valore dell'Oggetto della Prestazione Professionale se conosciuto.

❖ Informatica:

ai fini della Conservazione Informatica il Soggetto Obbligato può avvalersi di un Sistema:



in questo caso, i Soggetti Terzi dovranno rilasciare apposita Attestazione di Garanzia del rispetto delle Disposizioni previste dagli artt. 31 e 32 del D. L.vo n. 231/07

In entrambi i casi il Sistema di Conservazione Informatico deve garantire l'Accesso al Documento Conservato, per il Periodo prescritto dalla Norma, indipendentemente dall'evolversi del Contesto Tecnologico.

l Documenti Informatici, i Dati e le Informazioni possono essere Conservati in Cartelle (Informatic intestate a ciascun Cliente. Anche in caso di Conservazione Informatica, il Sistema adottato può rimandare ad alcuni Documenti conservati in Formato Cartaceo all'interno dello Studio Professionale.

Sempre nei suddetti casi di utilizzo di un Archivio Informatico, la Procedura adottata Individua e Distingue i Soggetti

- Delegati al Caricamento e all'Aggiornamento delle Informazioni;
- Autorizzati alla loro Consultazione

In relazione alla Storicità, per il cui rispetto, con riferimento ai Documenti Cartacei, viene richiesta la Datazione e la Firma degli stessi da parte del Professionista (o di un suo Delegato, quando consentito), per quelli Informatici, nelle LG si precisa che la stessa è Assicurata «dalle Caratteristiche Tecniche del Documento

Anche i questo caso sarà possibile continuare ad usare vecchi Archivi Unici Informatici:

- Integrati da Dati / Informazioni richiesti da D. L.vo n. 90/17;
- ed Escludendo quelli Non più Richiesti.
- E' considerata valida anche l'Conservazione Mista con alcuni Documenti Archiviati in forma Cartacea ed altri in Formato Elettronico, nel rispetto di quanto sopra precisato in relazione ad entrambe le modalità

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE (RT3)

ℴ

≪

La Conservazione negli Studi Associati e nelle StP

Per le LG la Conservazione dei Documenti (evidentemente coordinata con l'AVC) potrà essere Centralizzata in un Unico Archivio per Tutti i Professionisti sia a livello della stessa Sede che presso Sedi diverse dello Studio Associato/StP, purché ciò non determini Ostacoli Giuridici (es. *Privacy*) o Logistici che compromettano la Pronta Disponibilità dei Documenti;

I Flussi Operativi potranno essere organizzati secondo il seguente Schema, demandando a determinati Soggetti dello Studio Associato/StP (Dipendenti, Collaboratori), gli Adempimenti inerenti all'Acquisizione dei Dati Identificativi del Cliente e al loro Aggiornamento, restando a carico dei Singoli Professionisti di volta in volta interessati, gli Adempimenti derivanti dalla Specificità dell'Incarico o della Prestazione:

Dipendente/Collaboratore Studio Associato/STP	Professionista A	Professionista B	
	Prestazioni professionali continuative	Prestazioni professionali continuative	
Dati identificativi: del cliente del titolare effettivo dell'esecutore	Data di conferimento dell'incarico Informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione Valutazione del rischio Esecuzione del controllo costante	Data di conferimento dell'incarico Informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione Valutazione del rischio Esecuzione del controllo costante	
	Prestazioni professionali occasionali - Operazione	Prestazioni professionali occasionali Operazione	
	Data di conferimento dell'incarico Informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione Valutazione del rischio data, importo e causale dell'operazione mezzi di pagamento utilizzati	Data di conferimento dell'incarico Informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione Valutazione del rischio data, importo e causale dell'operazione mezzi di pagamento utilizzati	

AV.2 - CHECK-LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE



(X)	DOCUMENTAZIONE	OSSERVAZIONI	ANNOTAZIONI PROFESSIONISTA
	Documento previsto dalle regole di condotta di cui alla Regola Tecnica n. 2	Per le prestazioni professionali a rischio inerente "non significativo" vedi specifiche previsioni contenute nella Tabella n. 1 della Regola Tecnica 2.1. In questi casi, e nei limiti previsti dalla suddetta Regola Tecnica, non è necessaria l'ulteriore documentazione di cui alla lista sottostante	
	(in alternativa) PER LE PRESTAZIONI DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA REGOLA TECNICA 2.1 TABELLA 1:		
	Fotocopia documento di identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ⁸⁴ , in corso di validità, del Cliente ovvero dell'esecutore in caso di società/enti	Documento del Cliente persona fisica ovvero dell'esecutore (soggetto che agisce per conto del Cliente società/ente). Da integrare eventualmente con documentazione da fonti affidabili e indipendenti per verifica dati identificativi. Annotazioni/informazioni aggiuntive su PPE. Consultazione del seguente sito nel caso sussistano dubbi sulla veridicità del documento esibito: https://www.crimnet.dopc.interno.gov.it/crimnet/	

1

1) SEGNALAZIONE di OPERAZIONE SOSPETTA (SOS)

BANCADITALI

Obbligo di SOS

Ex art. 35 del D. Lvo n. 231/07:

- ❖ i Soggetti Obbligati:
 - inviano a UIF una SOS (solo per via Telematica);
 - senza Ritardo (ove possibile):
 - comunque Prima di Compiere l'Operazione;
 - Contenente:
 - Dati;
 - Informazioni;
 - Descrizione dell'Operazione;
 - Motivi Sospetto:
 - quando Sanno / Sospettano / hanno Motivi Ragionevoli per Sospettare che:
 - Operazioni di Riciclaggio / Finanziamento del Terrorismo siano:
 - in Corso:
 - state Tentate / Compiute;

ovvero

• che i Fondì (indipendentemente da Entità) Provengano da Attività Criminosa

233

«

DEFINIZIONI

⋖

RICICLAGGIO

Ài fini di quanto previsto dal D. L.vo n. 231/07,

- Si considerano Attività di Riciclaggio,
 - con riferimento a Beni di cui si Conosca la Provenienza da Attività Criminosa o della Partecipazione alla stessa,

le seguenti Condotte:

la Conversione / il Trasferimento;

allo scopo di:

- Occultare / Dissimulare l'Origine Illecita degli stessi;
- Aiutare i Soggetti Coinvolti in tale Attività a Sottrarsi alle relative Consequenze Giuridiche;
- l'Occultamento / la Dissimulazione della reale Natura / la Provenienza / l'Ubicazione / la Disposizione / il Movimento / la Proprietà / i Diritti;
- l'Acquisto / la Detenzione / l'Utilizzazione; dei suddetti Beni;

la Partecipazione / l'Associazione per Commettere / il Tentativo di Perpetrare / l'Aiuto / l'Istigazione / il Consiglio a Commettere / Agevolare l'Esecuzione delle suddette Condotte;

- per Attività Criminosa si intende la Realizzazione e/o il Coinvolgimento nella Realizzazione di un Delitto Non Colposo;
- la Conoscenza / l'Intenzione / la Finalità sono dedotti da Circostanze di Fatto Obiettive.
 - > Attività Illecita > Fondi > Riciclaggio




DEFINIZIONI

«

FINANZIAMENTO del TERRORISMO

- Qualsiasi Attività Diretta con ogni Mezzo e in qualunque modo:
 - alla Fornitura / alla Raccolta / alla Provvista / all'Intermediazione / al Deposito / alla Custodia / all'Erogazione di Fondi e/o Risorse Economiche che, Direttamente o Indirettamente / in Tutto o in Parte
 - sono Utilizzabili per il Compimento di Condotte con finalità di Terrorismo secondo Leggi Penali (D. L.vo n. 109/07 art. 270 bis/sexies c.p.);
 - il tutto indipendentemente dall'Effettivo Utilizzo di detti Fondi / Risorse Economiche.
 - Attività Lecita/Illecita > Fondi > Finanziamento del Terrorismo



235

SEGNALAZIONE di OPERAZIONE SOSPETTA (SOS)

⋖

NB > Obbligo di SOS

- Cass. n. 20637/18 > la Normativa in base alla quale il Ministero ha agito Non Postula Necessariamente la Compresenza di un Reato di Riciclaggio, ma Sanziona anche la sola Omessa SOS;
- Cass. n. 1294/10 > Non Presuppone l'Accertamento della Illiceità delle Operazioni Finanziarie, ma richieda solo il mero Sospetto originato dall'Anomalia delle Operazioni stesse:
- Cass. n. 9312/07 > Non è Subordinato al Riscontro di un Quadro Indiziario di Riciclaggio da parte del Segnalante, né all'Affermazione (del tutto personale), di Estraneità dell'Operazione a un'Attività Delittuosa ma, soltanto a un Giudizio puramente Tecnico di Valutazione degli Elementi Oggettivi e Soggettivi che caratterizzano le Operazioni Individuate;

Obbligo di SOS

- Oggettivazione SOS > Non solo il proprio Cliente > art. 35: «Soggetto a cui è Riferita» (?);
- Tentativo;
- Consumate > anche Passate (?);
- Conoscenza Post Cessazione Rapporto (?);

Sospensione Operazione

In relazione alle SOS eventualmente inoltrate, si ricorda poi che l'UIF può Sospendere l'Operazione iri riportata fino ad un massimo di 5 giorni Lavorativi > il Provvedimento di Sospensione è Comunicato Immediatamente al Segnalante.

NB: a tal fine i **Professionisti** possono **Contattare Telefonicamente** o via **Fax** la **UIF prima** di **Procedere** all'**Inoltro** di una **Segnalazione**, anche per **ricevere Istruzioni** sul **Comportamento** da **Tenere**, con particolare riguardo al mantenimento della riservatezza, ai rapporti con il soggetto segnalato e alla gestione delle operazioni.

«

Obbligo di SOS

Il Sospetto è desunto da:

- ❖ Caratteristiche / Entità / Natura delle Operazioni:
 - loro Collegamento / Frazionamento;
 - da qualsiasi Altra Circostanza Conosciuta in ragione delle Funzioni Esercitate.

Nel rinviare agli Indicatori di Anomalia di cui al DM 16/04/10, potranno rilevare, ad esempio, sotto il:

- Profilo Soggettivo:
 - le Caratteristiche del Cliente, soprattutto quando si tratta di Soggetti dei quali è Noto il Coinvolgimento in Attività
 Illecite ovvero di Soggetti che Operano in Paesi in Regimi Antiriciclaggio non Equivalenti;
 - i Comportamenti tenuti dal Cliente, quali la Reticenza / le False Informazioni / l'Assenza di Giustificazioni Plausibili rispetto all'Attività Esercitata, soprattutto ove il Cliente/Esecutore dimostri scarsa Competenza / Conoscenza della stessa:
- Profilo Oggettivo:

tenuto conto anche della Capacità Economica / Attività svolta dal Soggetto cui è riferita:

- l'Effettuazione di Operazioni, anche di natura Contabile/Finanziaria, Anomale/Inusuali rispetto alla Normale
 Operatività del Cliente, soprattutto se effettuate con Fondi Sproporzionati o Eseguite con Modalità Incongrue
 rispetto alle prassi Operative;
- l'Utilizzo di Strumenti di Pagamento Non Coerenti rispetto all'Operazione posta in essere o alle Prassi Operative;
- l'Impiego di Strumenti Societari / Trust / altri Enti Analoghi suscettibili di limitare la Trasparenza sulla Proprietà / Risorse Finanziarie coinvolte:
- gli Acquisti di Beni a Condizioni / Valori palesemente diversi da quelli di Mercato;

il tutto sulla base Elementi Acquisiti ai sensi del D. L.vo n. 231/07.



NB: art. 35 c. 1 > Costituisce Elemento di Sospetto il:

- Ricorso Frequente / Ingiustificato all'uso del Contante:
 - Prelievo / Versamente in Contante per Importi non Coerenti con il Profilo di Rischio del Cliente:
 - anche se nei Limiti di cui all'art. 49 del D. L.vo n. 231/07;

237

SEGNALAZIONE di OPERAZIONE SOSPETTA (SOS)

«

Obbligo di SOS DM 16/04/10 - AII. 2

- la «Segnalazione di Operazioni Sospette si fonda su una Compiuta Valutazione, da parte dei Professionisti, delle Informazioni Raccolte e Conservate nell'ambito dell'AVC, nonché di quelle Disponibili in virtù dell'Attività Professionale prestata e sull'Individuazione di eventuali Incongruenze rispetto alla Capacità Economica del Cliente ovvero dell'eventuale Gruppo Societario cui lo stesso appartiene, agli Strumenti Utilizzati, alle Finalità Perseguite e alle Prestazioni Professionali di solito Richieste»;
- ❖ a tal fine i Professionisti Valutano Complessivamente, nel Tempo, i Rapporti intrattenuti con i suddetti Soggetti, «avendo riguardo alle Operazioni Compiute o Richieste nello svolgimento dell'Incarico. Pertanto, il Professionista, Prima di Inoltrare la Segnalazione, compie una Valutazione Globale dell'Operatività del Cliente sulla base di tutti gli Elementi, Soggettivi e Oggettivi Conosciuti in ragione delle Funzioni Esercitate a seguito del Conferimento dell'Incarico»;
- ❖ sono Escluse dall'Area Valutativa Indagini Esterne o comunque Estranee all'Esecuzione dell'Incarico, fermo restando l'Obbligo, a carico del Professionista, di chiedere al Cliente Informazioni sullo Scopo e sulla Natura prevista dell'Operazione o della Prestazione Professionale;
- S la SOS va inoltrata anche «nel caso in cui la Prestazione Professionale o l'Operazione sia stata Rifiutata ovvero non sia stata Eseguita per Motivi di Sospetto»;
- «la mera Decisione da parte del Cliente di Concludere il Rapporto non può Costituire Elemento Fondante di una Segnalazione».

Obbligo di SOS

In presenza di Elementi di Sospetto:

- **❖ i Soggetti Obbligati Non Compiono l'Operazione:**
 - fino al Momento di Effettuazione della SOS:
 - sono fatti salvi casi in cui l'Operazione:
 - · debba essere Eseguita in quanto sussiste un Obbligo di Legge di Ricevere Atto;
 - · NON è Rinviabile tenuto conto della Normale Operatività;
 - NON è Differibile perché sarebbe di Ostacolo alle Indagini;

In dette ultime ipotesi, i Soggetti Obbligati:


- Dopo aver Ricevuto Atto o Eseguito l'Operazione:
 - Informano immediatamente l'UIF;

NB:

- ❖ I Soggetti Obbligati che effettuano la SOS:
 - Collaborano con UIF rispondendo Tempestivamente a Richiesta di Ulteriori Informazioni.



il Comando Generale della GdF, nella Circ. 7/7/2017, prot. 0210557/2017 all. 1 (Relazione di Accompagnamento), ha ribadito che «In caso di Astensione non sussiste l'Obbligo Automatico di effettuare una SOS, essendo comunque rimessa all'Apprezzamento del Soggetto Obbligato la Valutazione in ordine alla Ricorrenza, in concreto, di Elementi di Sospetto di Riciclaggio o di Finanziamento del Terrorismo»;



Obbligo di SOS

- L'Obbligo SOS Non si Applica ai Professionisti:
 - per Informazioni Ricevute/Ottenute con riferimento a loro Cliente nel corso:
 - dell'Esame della Posizione Giuridica;
 - l'espletamento di Compiti di Difesa / Rappresentanza:
 - in relazione a un Procedimento innanzi ad un'Autorità Giudiziaria:
 - anche tramite Convenzione di Negoziazione Assistita;
 - · compresa la Consulenza su eventualità di Intentarlo / Evitarlo;
 - indipendentemente dal Momento di Ricezione / Ottenimento delle Informazioni;

241

SEGNALAZIONE di OPERAZIONE SOSPETTA (SOS)

_ <

Obbligo di SOS

CTP

Guardia di Finanza Telefisco 2023

- analogamente a quanto previsto nelle RT del CNDCEC per il Consulente Tecnico d'Ufficio, «il Consulente Tecnico di Parte (CTP) nell'Attività Professionale svolta in un Procedimento Giudiziario Non è Esonerato dagli Obblighi Antiriciclaggio. Pertanto, ai fini dell'Adeguata Verifica, il Ctp deve Acquisire e Conservare Copia della Nomina dell'Avvocato contenente l'Oggetto dell'Incarico mentre, alla luce dello svolgimento "dei Compiti di Difesa" di cui all'art. 35 c. 5 del D. L.vo n. 231/07, è Esentato dall'Obbligo di Segnalazione di Operazioni Sospette per le sole Informazioni Direttamente Pertinenti a tale Attività».
 - a tal fine «Restano ferme le garanzie derivanti dal diritto ad un giusto processo di cui all'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, peraltro ribadite anche dalla CGE nella Sentenza n. C-305/05 del 26/06/07, ove è stato sottolineato che la Collaborazione Attiva ai fini Antiriciclaggio è Limitata alle sole Informazioni Non Direttamente Pertinenti l'Attività di Difesa»;
 - Comunicazione Violazione Contanti (?)

Incarichi Autorità Giudiziaria

- sì ritiene che, al di fuori degli Adempimenti estremamente Semplificati rappresentati dalle cc.dd. Regole di Condotta, essi siano Tenuti a Riferire Esclusivamente all'Autorità Giudiziaria le eventuali Irregolarità Riscontrate, sia a livello Civile che Penale, comprese quelle riguardanti la Violazione dell'Utilizzo del Contante e le Anomalie rilevanti ai fini del Riciclaggio e del Finanziamento del Terrorismo, in particolare nell'ambito delle Relazioni che, di regola, devono predisporre nei confronti dell'Autorità stessa.
 - in tale contesto il **Professionista**, nel rappresentare all'**Autorità** l'esistenza dell'**Irregolarità**, potrà chiedere, eventualmente, di essere **Autorizzato** a dare seguito agli **Adempimenti** previsti dal **D. L.vo** n. 231/07;

«

Obbligo di SOS

Tutela Segnalante

- i Soggetti Obbligati e gli Organismi di Autoregolamentazione Adottano:
 - Misure idonee ad Assicurare la Riservatezza dell'Identità dei Segnalanti;
- il Titolare di Funzione / il Legale Rappresentante / altro Soggetto Delegato c/o i Soggetti Obbligati:
 - sono Responsabili della Custodia degli Atti/Documenti in cui sono indicate le Generalità del Segnalante.
 In merito:
- l'Autorità Giudiziaria Adotta le Misure necessarie per Assicurare la Riservatezza dell'Identità del Segnalante;
- il Nominativo del Segnalante Non può essere Inserito nel Fascicolo del PM / del Dibattimento;
- * l'Identità del Segnalante Non può essere Rivelata salvo Provvedimento Motivato dell'Autorità Giudiziaria:
 - Applica comunque Accorgimenti Idonei a Tutelare il Segnalante e, ove possibile, la Riservatezza della Segnalazione e
 delle Informazioni trasmesse dalle FIU

NB > NO Tutela Anonimato per Comunicazione Violazioni del Contante

Tutela Segnalante

Inoltre, in caso di:

- Denuncia/Rapporto ex artt. 331/347 cpp:
 - l'Identità del Segnalante Non è Menzionata;
- Sequestro di Atti/Documenti:
 - si Adottano le Cautele necessarie per Assicurare la Riservatezza dei Segnalanti.
- * NB > ai sensi dell'art. 38, c. 3-bis, del D. L.vo n. 231/07: «Salvo che il Fatto Costituisca più Grave Reato, <u>Chiunque Rivela Indebitamente l'Identità del Segnalante è Punito con la Reclusione da 2 a 6 anni</u>. La stessa Pena si Applica a Chi Rivela Indebitamente Notizie riguardanti l'Invio della Segnalazione e delle Informazioni trasmesse dalle FIU o il Contenuto delle medesime, se le Notizie rivelate sono Idonee a Consentire l'Identificazione del Segnalante»;

243

SEGNALAZIONE di OPERAZIONE SOSPETTA (SOS)

«

Divieto Comunicazione SOS

Per i Soggetti Tenuti ad effettuare la SOS e Chiunque ne sia comunque a Conoscenza:

- vige il <u>Divieto di Comunicazione</u>:
 - al <u>Cliente Interessato o a Terzi</u>:
 - della SOS e degli Sviluppi della stessa (nonché dell'eventuale Flusso di Ritorno);
 - dell'Esistenza probabilità Indagini/Approfondimenti in materia di R/FT;

NB:

- ❖ La Violazione è Sanzionata Penalmente ex art. 55 c. 4 del D. L.vo n. 231/07.
- * Non rilevano le Comunicazioni effettuate:

nei confronti:

- delle Autorità di Vigilanza di Settore in occasione dell'Esercizio delle Funzioni ex art. 7 c.
 2 del D. L.vo n. 231/07;
- della Guardia di Finanza in occasione dei Controlli ex art. 9 del D. L.vo n. 231/07;
 ai fini di Accertamento Investigativo;

⋖

Divieto Comunicazione SOS

È tuttavia possibile effettuare la Comunicazione tra i seguenti Soggetti (anche se sono situati in Paesi Terzi purché con Equivalenti Misure AR),

- Intermediari Bancari/Finanziari,
- ❖ Intermediari/loro Succursali/Filiazioni Controllate a Maggioranza;
- * Professionisti Associati / Dipendenti / Collaboratori

Allo stesso modo, non costituisce Violazione del Divieto di Comunicazione quella che

- riguardando la stessa Operazione e/o lo stesso Cliente;
- avviene tra due o più:
 - Intermediari Bancari / Finanziari;
 - Professionisti > es. Componenti Collegio Sindacale;

NB

❖ MEF DM 10/04/2015 - Stati e Territori con Obblighi Equivalenti:

Australia – Brasile – Canada - Hong Kong – India – Giappone - Repubblica di Corea – Messico – Singapore - Stati Uniti d'America -Repubblica del Sudafrica –Svizzera - Repubblica di San Marino / Mayotte - Nuova Caledonia - Polinesia francese - Saint-Pierre e Miquelon - Wallis e Futuna – Aruba - Curação - Saint Maarten – Bonaire Saint Eustatius – Saba;

le Informazioni scambiate possono essere Utilizzate solo per Prevenzione R/FT;

In ogni caso

- Non Costituisce Violazione del Divieto di Comunicazione:
 - il Tentativo del Professionista di Dissuadere il Cliente dal Realizzare Attività Illegale.

245

SEGNALAZIONE di OPERAZIONE SOSPETTA (SOS)

℧

Indicatori di anomalia

(art. 6, comma 4, lett. e, del D.Lgs. 231/2007)

• Decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010

Modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali (art. 6, comma 7, <u>lett</u>. b, del <u>D.Lgs.</u> 231/2007)

 Comunicazione UIF del 10 novembre 2020 - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b), del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con illeciti fiscali

Altre comunicazioni (Alert su particolari fenomeni)

 Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022- Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19 e al PNRR

Casistiche antiriciclaggio (Collana Analisi e Studi)

- N. 20 La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli
- N. 19 Le Pubbliche amministrazioni nel sistema di prevenzione del riciclaggio
- N. 18 Casistiche di riciclaggio legate all'emergenza da COVID-19

Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle SOS (art. 6, comma 4, lett. d, del D.Lgs. 231/2007)

• Manuale utente SOS

Indicatori Anomalia:

- Professionisti: DM Giustizia 16/4/2010
- Intermediari diversi da Prof.: Banca Italia Del. 616 del 24/08/2010
- Talune categorie Operatori non Finanziari: DM Interno 17/02/2011
- Soc. RL + RL incarichi su EIP: Banca Italia Del. 61 del 30/01/2013
- PA: DM Interno 25/09/2015 / 23/04/2018
- 🥝Trattasi di un <mark>Elenco di Indicatori, Non Esaustivi né Vincolanti</mark>, che Descrivono Comportamenti / Operatività della Clientela considerati Anomali e, quindi, potenziale espressione di Rischio di R/FT. Rapporto tra Indicatori e Sospetto:
- ❖ l'Impossibilità di ricondurre Operazioni o Comportamenti della Clientela ad uno o più degli Indicatori può Non essere sufficiente ad Escludere che l'Operazione sia Sospetta. I Professionisti Valutano pertanto con la Massima Attenzione gli ulteriori Comportamenti del Cliente e le Caratteristiche dell'Operazione che, sebbene Non Descritti negli Indicatori, rilevino in concreto Profili di Sospetto;
- la mera Ricorrenza di Operazioni o Comportamenti Descritti in uno o più Indicatori di Anomalia Non è Motivo di per sé sufficiente per l'Individuazione e la Segnalazione di Operazioni Sospette, per le quali è necessario Valutare in concreto la Rilevanza dei Comportamenti della Clientela;

❖ l'Utilizzo degli Indicatori implica la necessità di scegliere quelli rilevanti e maggiormente Attinenti rispetto all'Operatività Esaminata.

SEGNALAZIONE di OPERAZIONE SOSPETTA (SOS)





Sostituiranno i precedenti IA nonché gli SMRCA

Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette pdf 203.9 KB da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni

Provvedimento della Banca d'Italia del 30 gennaio 2013 pdf 210.4 KB Indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico

Trattasi di 34 Nuovi Indicatori, in larga parte già sostanzialmente presenti anche nel DM 16/04/2021, suddivisi in Sub-Indici che costituiscono Esemplificazioni dell'Indicatore di riferimento. In fase di Applicazione i Soggetti Obbligati devono Selezionare gli Indicatori Rilevanti alla luce della Concreta Fattispecie oggetto di Verifica. Come precisato nel Provvedimento:

•gli Indicatori della Sez. A e gli Indicatori da 9 a 14 della Sez. B dovrebbero essere considerati Rilevanti da Tutti i Destinatari (salvo Ipotesi Specifiche di Inapplicabilità da Valutare caso per caso);

•Altri Indicatori, dovrebbero essere considerati Rilevanti da parte di Alcune Categorie di Destinatari; •alcuni Indicatori possono poi Rilevare nell'ambito di Plurimi Comparti di Attività svolte dai **Destinatari**, anche indipendentemente dalla Categoria di Appartenenza:

SEZIONE	INDICATORI	CARATTERISTICHE	DESTINATARI OBBLIGO
Α	1 - 8	Evidenziano profili che attengono al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto al quale è riferita l'operatività	Tutti
В	9 - 14 15 - 32	Riguardano le caratteristiche e la configurazione dell'operatività, anche in relazione a specifici settori di attività	
С		Attengono a operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa	Solo Alcuni

249

SEGNALAZIONE di OPERAZIONE SOSPETTA (SOS) INDICI SUB-INDICI Il soggetto è caratterizzato: da strutture opache; si avvale di società con catene partecipative o assetti che rendono difficile l'identificazione o la verifica dell'identità del titolare effettivo; nelle quali sono presenti, ad esempio, trust, fiduciarie, fondazioni, ecc. specie se costituite in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità soggetto diverso da persona privilegiata; fisica cui è riferita l'operatività: soggetto è caratterizzato da ripetute e improvvise modifiche nell'assetto - è caratterizzato da assetti proprietario, manageriale o di controllo; proprietari, manageriali e di Il soggetto è: controllo artificiosamente di recente costituzione; complessi o opachi; - operativo a seguito di un periodo di inattività; versa in difficoltà economico/finanziaria: intende svolgere operatività che, per caratteristiche o presenta amministratori o soci di maggioranza, che per il profilo soggettivo (es.: importi, risulta inusuale, età, assenza delle cognizioni e competenze normalmente attese per l'attività esercitata illogica o incoerente: residenza o sede in paesi o località diversi da quelli in cui ha sede ovvero opera l'impresa) appaiono com e meri prestanome: Il soggetto presenta strutture di gruppo artificiosamente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione all'estero di una o


medesimi titolari effettivi residenti in Italia);

più società (mediante conferimento di beni in GEIE, costituito tra società/enti riconducibili ai

SEGNALAZIONE di OPERAZIONE SOSPETTA (SOS) Operazioni di importo complessivo rilevante (es: acquisizione di immobili, preziosi/oro, quadri/oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore; di partecipazioni / altri diritti su imprese/aziende o di diritti su beni immateriali; costituzione di società / enti, conferimento di beni in trust, investimenti finanziari, finanziarienti ad operazioni in valute virtuali), richieste da soggeto che-non risulta svolgere alcuna attività economicamen versa in significativa difficoltà economica/finanziaria; presenta un ridotto profilo economico-patrimoniale (es.: con fatturato limitato apitale sociale o patrimonio netto minimo o negativo), anche desumibile dalle Operatività ripetuta o di importo complessivo rilevante, a valere su rapporti riferibili a Operatività che, operativa, specie se amministratori di imprese, di età particolamiente giovane o molto avanzata (es. < di 25 anni o > di 75 anni) e a soggetti incapaci di agire.

Utilizzo di rapporti l'intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori, dipendenti o delegati, owero di loro familiari, per svolgere operatività non riconducibili - per caratteristiche o importi;
- risulta non coerente:
- con l'attività svolta; o col profilo economico / patrimoniale / finanziario del all'attività dell'impresa o dell'ente, specie se in contanti o di importo complessivo soggetto (tenuto anche conto, ir caso di soggetto diverso da Utilizzo di rapporti intestati a persone fisiche (soci, amministratori, dipendenti, delegati o clienti, ovvero a loro familiari); persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza) per svolgere operatività nell'interesse di imprese/enti specie se in **contanti** o di **importo** complessivo <mark>rilevante;</mark> Versamenti di contante di importo rilevante su rapporti intestati a persone fisiche titolari di incarichi nell'ambito di procedure concorsuali o a soggetti a questi collegati; Accrediti sui medesimi rapporti da parte delle predette procedure o da soggetti che hanno acquistato beni dalle medesime procedure; Ricorrenti flussi finanziari da/verso l'estero, specie se di importo complessivo rilevante riconducibili a soggetti che operano prevalentemente in ambito domestico che non effettuano movimentazioni riconducibili ad attività commerciale o d'impresa pagamento di stipendi e imposte) Consulenza per l'effettuazione di operazioni di finanza strutturata sui mercati internazionali prestata per esigenze legate a un'attività con l'estero di dimensioni estremamente contenute;


Operazioni di finanziamento commerciale internazionale in cui la lettera di credito appare incoerente in termini di importo o di tipologia di beni o servizi forniti, in particolare quando non c'è relazione fra questi ultimi e il paese indicato nella lettera;






INDICI	SUB-INDICI
Operatività con profili fiscali o societari che: -per le caratteristiche e gli importi, -per le modalità di esecuzione o per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta non coe rente: - con l'attività svolta, col profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto (tenuto anche conto, in caso di soggetto deresativo gruppo di appartenenza) oppure - risulta inusuale o illogica o si caratterizza per l'inte stazione a favore di terzi o per l'intervento di terzi;	Improvviso ripianamento della posizione debitoria di un soggetto in difficoltà economica/finanziaria, specie se attraverso la ricezione: - di disponibilità provenienti da paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata; - strumenti (contante, valuta estera, oro, gioielli, crypto-assets o altri beni di elevato rilevante valore) del tutto inusuali o incoerenti; Trasferimento della sede legale all'estero da parte di società in difficoltà economica/finanziaria o gravata da ingenti debit tributari ovvero assoggettata a procedimenti amministrativi/giurisdizionali o a procedure stragiudiziali volte al soddisfacimento di pretese creditorie o tributarie, specie ove permanga in Italia l'organizzazione funzionale allo svolgimento dell'attività economica; Costituzione simultanea di numerosi enti/società da parte della medesima personafisica/giuridica, specie quando intervengano soggetti di età particolarmente giovane o molto avanzata (es. > 75 o < 25) o soggetti residenti in paesi/aree geografiche a rischio elevato / non cooperativi /a fiscalità privilegiata; Operatività di società aventi elevati volumi d'affari punin assenza di strutture organizzative reali funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva e prive di adeguata capitalizzazione, con scarsi o nulli affidamenti bancari e bassa redditività (c.d. cartiere); Richiesta di operatività non coerente con l'attività commerciale sottostante o finalizzata rappresentare in modo del tutto distorto la situazione economico patrimoniale del soggetto.

SEGNALAZIONE di OPERAZIONE SOSPETTA (SOS) INDICI SUB-INDICI Presentazione di documentazione contabile che evidenzia valori palesemente difformi Operatività oggetto di revisione rispetto all'operatività del soggetto; legale che: Operazioni contabili o registrazione di scritture contabili aventi come scopo o come - per le caratteristiche e gli effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, specie se relative a pagamenti a importi o per le modalità di fornitori o a incassi per beni o servizi non ricevuti; esecuzione o per l'origine o la Sussistenza di fatture, specie se di importo superiore al livello di significatività previsto dal destinazione dei flussi revisore, relative all'erogazione di servizi o all'acquisito di beni, anche immateriali, che economici non risultano effettivamente resi e in merito ai quali il soggetto non è in grado di fornire risulta non coerente: - con l'attività svolta o col Valutazioni di beni o servizi effettuate utilizzando principi contabili o metodi diversi da profilo economico, quelli adottati in esercizi precedenti ovvero usualmente applicati e che determinano patrimoniale o finanziario del notevoli variazioni nei valori; soggetto (tenuto anche conto, in Operazioni di vendita o spedizione ovvero registrazione di scritture di integrazione o caso di soggetto diverso da rettifica (ad. es. relative a fatture da emettere, fatture da ricevere, rimanenze di persona fisica, del relativo gruppo magazzino) insolite per natura o ammontare o comunque prive di adeguata di appartenenza) documentazione di supporto; oppure Alterazione delle registrazioni contabili o delle pattuizioni contrattuali relative a risulta inusuale o illogica o si caratterizza per l'intestazione a operazioni inusuali per il soggetto; Registrazione nei libri contabili obbligatori di numerose fatture d'importo tondo e con favore di terzi o per causale eccessivamente generica ovvero apparentemente estranea all'attività svolta dal l'intervento di terzi;

























- ➤ Lista Soggetti: è Strutturata la Società Segnalata, i Titolari Effettivi e la Controparte;
- Lista Rapporti: viene Strutturato quale Rapporto «altro» ma nella Scheda di Dettaglio specifica che trattasi di Incarico di Revisione Legale;
- Lista Operazioni: viene Strutturato quale Tipo Operazione «Controllo della Documentazione Contabile» ma nella Scheda di Dettaglio è specificato che trattasi dell'Apertura di Credito.

4) LIMITI all'USO

del

CONTANTE

LIMITI all'USO del CONTANTE

⋖

Ex art. 49 del D. L.vo n. 231/07:

sono Vietati

- ❖ il Trasferimento di:
 - Denaro Contante / Titoli al Portatore in Euro / Valuta Estera;
 - Effettuato a qualsiasi Titolo / qualunque ne sia la Causa / Titolo;
 - tra Soggetti Diversi:
 - ciò che rileva, a tal fine, è l'Alterità dei Soggetti Coinvolti i quali devono costituire Entità Giuridiche Distinte:
 - se il Valore Oggetto del Trasferimento è Complessivamente >= € 5.000:
 - anche se effettuato con più Pagamenti sotto Soglia Artificiosamente Frazionati:
 - l'avverbio Complessivamente va inteso nel senso che il Divieto si Applica al Trasferimento in un'Unica Soluzione di Valori costituiti da Denaro Contante e/o Titoli al Portatore di Importo pari o superiore alla Soglia, a prescindere dal fatto che ciò avvenga eventualmente Cumulando Contestualmente i Diversi Mezzi di Pagamento;

sono Vietati

- l'Apertura / Utilizzo di Conti / Libretti di Risparmio in forma Anonima / con Intestazione Fittizia anche se:
 - Aperti in Stati Esteri;
 - in Moneta Elettronica.

NB:

- il Trasferimento è Ammesso solo se effettuato per il tramite di:
 - Banche / Poste Italiane SpA / Istituti di Moneta Elettronica / Istituti di Pagamento;
 - la Disposizione è Accettata dagli Intermediari previa Consegna del Contante;
 - Beneficiario riceve il Pagamento dal 3[^] Giorno Lavorativo Successivo;

267

Money Transfer

- Soglia Vietata>= € 1.000;
- Cambia Valute
- Soglia Vietata >= € 3.000;

LIMITI all'USO del CONTANTE

«

Ex art. 49 del D. L.vo n. 231/07:

E' altresì Vietata:

- - Assegni (Bancari / Postali / Circolari / Vaglia Cambiari/Postali):
 - di Importo >= € 1.000:

<mark>senza</mark>

il Nome del Beneficiario;

e/o

- · la Clausola di Non Trasferibilità;
- gli Assegni (Bancari/Postali) emessi all'Ordine Traente (a prescindere da Importo):
 - possono essere Girati unicamente per l'Incasso ad una Banca o Poste Italiane SpA;

NB:

- i Moduli di Assegni Bancari e Postali sono rilasciati dalle Banche e da Poste Italiane SpA muniti della Clausola di Non Trasferibilità. Il Cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di Moduli di Assegni Bancari e Postali in Forma Libera. In tal caso, essi «possono continuare ad essere "Girati" (con girata Piena o in Bianco) e possono essere emessi anche in modo "Anonimo", cioè privi del nome del prenditore o con dizione al portatore»;
- l'art. 49, c. 11 del D. L.vo n. 231/07, stabilisce che i Soggetti Autorizzati di cui all'art. 7, c. 6, del DPR 605/73, possono chiedere alla Banche o a Poste Italiane SpA i Dati Identificativi dei Soggetti ai quali siano stati rilasciati Moduli di Assegni Bancari o Postali in Forma Libera, dei Soggetti che abbiano richiesto Assegni Circolari o Vaglia Postali o Cambiari in Forma Libera nonché di Coloro che li abbiano presentati all'Incasso;
- ❖ per i Libretti al Portatore dal 04/07/17 è vietata:
 - l'Emissione:
 - il Trasferimento;

con **Obbligo** di

Estinzione entro 31/12/18.

LIMITI all'USO del CONTANTE

ℴ

Le suddette Disposizioni Non si Applicano ai Trasferimenti:

- in cui siano parte Banche / Poste Italiane SpA / Istituti di Moneta Elettronica / Istituti di Pagamento;
- tra i predetti Intermediari effettuati in Proprio / tramite Portavalori;
- di Certificati rappresentativi di Quote in cui siano parte Banche/Poste Italiane SpA / SIM / SGR / SICAV / SICAF / Assicurazioni Ramo Vita:

Restano ferme Disposizioni relative a Pagamenti effettuati:

- allo Stato / altri Enti Pubblici;
- Erogazioni da questi comunque disposte v/altri Soggetti;
- ex art. 494 cpc;
- Cass. n. 1080/16 > Alterità di Soggettività Giuridica
 - es. tra Società e suo Amministratore tra Società Amministrate dallo stesso Soggetto
- Cass. n. 1645/17 > Non è Richiesto il Trasferimento di Proprietà > Sufficiente anche il solo Affidamento ad es in Custodia
- Cass. n. 10147/18 > Non rileva Fine (Lecito / Illecito)
- Cass. n. 9881/18 1645/17 > Violazione Amministrativa anche se il Trasferimento avviene per Pagare Tangenti / Estorsioni (sempre per Entrambi i Soggetti ?)
- NB > «il Trasferimento deve essere Realmente Avvenuto nella sua Materialità, con la Consegna Fisica del Denaro Contante, Non essendo sufficiente un Trasferimento che risulti unicamente da Documenti o Attestazioni di qualsiasi Natura» (Cfr. S. Capolupo, M. Carbone, S.M. Battaglia, G. Sturzo, Antiriciclaggio, Obblighi per Professionisti, Intermediari e Altri Soggetti, Ipsoa, IV Edizione, pag. 505);
 - Irrilevanza della Contabilizzazione su LG del Pagamento Contanti


260


LIMITI all'USO del CONTANTE

<

NB:

- Ex art. 63 c. 1 del D. L.vo n. 231/07, «Fatta Salva l'Efficacia degli Atti, alle Violazioni delle Disposizioni di cui all'art. 49 c. 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la Sanzione Amministrativa Pecuniaria da 3.000 € a 50.000 €»;
 - Cass. n. 9881/18 1645/17 > Sanzione a Carico di Tradens e Accipiens
- «Stante il Carattere Oggettivo del Divieto, la sua Violazione Non Determina l'Invalidità o la Nullità dell'Operazione effettuata dal Trasgressore» (Cfr. M. Carbone, Limitazioni all'uso del contante, in M. Carbone, P. Bianchi, V. Vallefuoco, Le nuove regole antiriciclaggio, IPSOA, Milano, 2019);
 - «L'Infrazione alla Normativa Non Incide "sull'Efficacia degli Atti": la Normativa Antiriciclaggio Non Muta la Normativa Civilistica sui Titoli di Credito quali gli Assegni (ad es.: l'Assegno Libero di 100.000 euro è Pagabile se ci sono i Fondi, anche se deve essere Comunicata al Ministero la corrispondente Infrazione» (Cfr. R. Razzante, Antiriciclaggio e Professionisti, Maggioli Editore, 2017, pag. 65);
- * Assegni Ultra Soglia senza Clausola di NT > Rilevanza anche della sola Emissione (i.e. Compilazione delle Parti Essenziali) anche senza Consegna al Beneficiario (??)





LIMITI all'USC	O del CONTANTE
Variazioni dei limiti relativi	al trasferimento del contante
Ambito temporale di riferimento	Soglia
Dal 9 maggio 1991 al 26 dicembre 2002	20.000.000 lire
Dal 26 dicembre 2002 al 29 aprile 2008	12.500 euro
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008	5.000 euro
Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010	12.500 euro
Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011	5.000 euro
Dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011	2.500 euro
Dal 6 dicembre 2011 al 31 dicembre 2015	1.000 euro
Dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2020	3.000 euro
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022	2.000 euro
Dal 1° gennaio 2023	5.000 euro

		I Limiti al Contante nella UE	
Grecia	500,00€	Ungheria	5.000 € per le imprese
Francia	1.000,00€	Slovenia	5.000,00€
Spagna	1.000,00€	Bulgaria	5.000,00€
Dortogollo	1.000 € per Imprese	Slovacchia	5.000 € per le imprese
Portogallo	3.000 € per i consumatori	Siovacciiid	15.000 € per i consumatori
Romania	1.000,00€	Lettonia	7.200,00€
Italia	2.000,00€	Repubblica Ceca	10.000,00€
Delevie	3.200 € per le imprese (1.700 € dal 2024)	Craaria	10.000 € per le imprese
Polonia	4.200 € per i consumatori	TCTOAZIA	15.000 € per i consumatori
Belgio	3.000,00€	Malta	10.000 € per alcuni beni (gioielli / auto / immobili / ecc.)
Lituania	3.000,00€		Paesi privi di limite:
Paesi Bassi	3.000 € (non ancora in vigore)	Austria / Cipro / Germania / Estonia / Finlandia / Irlanda / Lusseburgo / Svezia	
Danimarca	2.700,00€		
Aggiornamento 11/2022			

LIMITI all'USO del CONTANTE

ℴ

file:///C:/Users/Utente/Downloads/Manuale delle procedure per gli studi professionali.pdf

MANUALE CNDCEC 17/12/2015 > PROCEDURA

6.0. PROCEDURA PER IL MONITORAGGIO E LA COMUNICAZIONE AL MEF DELLE INFRAZIONI ALL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

(Riferimenti normativi: artt. 49, 50, 51 D.Lgs. 231/2007)

6.0.1. PREMESSA E SCOPO

La presente procedura deve essere osservata da tutti i professionisti, collaboratori e dipendenti dello studio durante lo svolgimento delle loro attività.

Lo scopo è quello di definire ed individuare le attività e le modalità operative con cui comunicare le infrazioni relative all'utilizzo del denaro contante al MEF, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. 231/2007, uniformando il comportamento degli operatori al fine di minimizzare le possibilità di errore.

6.0.2. IL DIVIETO PREVISTO DALL'ART. 49 DEL D.LGS. 231/2007


quella competente in base al luogo di accertamento

- È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro (a partire dal 1° gennaio 2016, tale soglia sarà innalzata a 3.000 euro). Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
- Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo pari o superiore a 1.000 e uro (3.000 dal 1° gennaio 2016) devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente (assegni "a me medesimo") possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane SpA, e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.
- Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 1.000 euro (3.000 euro dal 1° gennaio 2016). In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario, la data del trasferimento e l'accettazione del cessionario.


LIMITI all'USO del CONTANTE

«

Spett.le
Ragioneria Territoriale dello Stato
di
Luogo e data Raccomandata ar/Pec
Oggetto: comunicazione di infrazione nell'utilizzo del denaro contante;
Spettabile Ente,
con la presente, vi comunico che in relazione ai compiti di servizio, in data ho avuto notizia
dell'infrazione nell'utilizzo del denaro contante ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 231/2007 come di
seguito indicato:
In data, partita iva n, codice
fiscale) ha effettuato un pagamento per contanti di euro al Sig.
(sede, partita iva n, codice fiscale), come da
documentazione che allego.
La presente comunicazione viene trasmessa per quanto previsto dalla legge.
SEDI RTS
➤ Sedi differenti a seconda dell'Importo (€ 250.000)
rileva Sede competente in base a luogo di commissione della violazione o, se non conosciuto,









Le ISPEZIONI AR della GdF

«

I Controlli del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza

- Il NSPV della GdF, nel quadro degli Obiettivi e Priorità Strategiche individuati annualmente dal MEF esegue i Controlli:
 - sull'Osservanza delle Disposizioni del D. L.vo n. 231/07, da parte dei Soggetti Obbligati Non Vigilati dalle Autorità di Vigilanza di Settore tra cui, in particolare, i seguenti Professionisti:
 - Iscritti ODCEC;
 - Consulenti del Lavoro;
 - Notai e Avvocati;
 - Revisori Legali e le Società di Revisione senza Incarichi di Revisione su Enti di Interesse Pubblico o su Enti sottoposti a Regimi Intermedio:
 - Altri Soggetti che rendono i Servizi Forniti da Periti, Consulenti e Coloro che svolgono in maniera Professionale, anche nei confronti dei propri Associati / Iscritti, Attività in materia di Contabilità e Tributi, ivi compresi Associazioni di Categoria di Imprenditori / Commercianti, CAF e Patronati.
- ❖ Nei confronti dei suddetti **Professionisti**, il **NSPV** della **GdF**, possono effettuare:
 - Accessi / Ispezioni / Verifiche;
 - Inviti a Comparire per Esibire Documenti e Scritture o per Fornire Dati e Notizie, anche tramite Questionari, rilevanti ai fini degli Accertamenti nei Loro riguardi o nei riguardi dei rispettivi Clienti e Fornitori.
- l'Ispezione:
 - consiste in un Esame Generale e Approfondito della Posizione di un Soggetto Obbligato nei confronti degli Adempimenti dettati dal D. L.vo n. 231/07;
- ❖ il Controllo:
 - riguarda l'Esame di Uno o Più Aspetti Specifici del suddetto Decreto la Normativa per Verificarne l'Osservanza in capo ai Soggetti Obbligati;

28

Le ISPEZIONI AR della GdF

<

I Controlli del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza

NB:

- ❖ Il NSPV della GdF definisce la Frequenza e l'Intensità delle Attività da svolgere in funzione:
 - del Profilo di Rischio, della Natura e delle Dimensioni dei Soggetti Obbligati da Verificare;
 - dei Rischi Nazionali e Transfrontalieri di R/FT.
- Ferme restando le Competenze attribuite al NSPV, e senza necessità di Acquisire Delega, la Guardia di Finanza, nell'Esercizio dei suoi Ordinari Poteri, Accerta e Contesta, con le modalità e nei termini di cui alla L. n. 689/81, le Violazioni degli Obblighi di cui al D. L.vo n. 231/07;
- i Dati e le Informazioni Acquisite nell'ambito delle Attività solte dal NSPV della GdF ai sensi dell'art. 9 del D. L.vo n. 231/07, sono Utilizzabili ai Fini Fiscali, secondo le Disposizioni e le Attribuzioni Vigenti.

Le ISPEZIONI AR della GdF

«

I Controlli del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza

- ❖ Modalità di Accesso
 - in genere, sia le Ispezioni che i Controlli:
 - riguardano l'Annualità in Corso e la Precedente;
 - vengono svolte secondo le modalità che contraddistinguono le **Ordinarie Verifiche Fiscali** per cui, ad es.:
 - per Accedere allo Studio del Professionista è richiesta l'Autorizzazione del Comandante di Reparto
 o Gruppo della Guardia di Finanza che lo esegue (il c.d. Foglio di Servizio);
 - nel caso di Studio ubicato c/o l'Immobile adibito anche ad Abitazione Privata, occorrerà (oltre al Foglio di Servizio), l'Autorizzazione del Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di competenza;
 - per Eseguire l'Accesso è necessaria la Presenza del Professionista o di Soggetto appositamente Delegato.
- ❖ Operazioni Preliminari alla Verifica Ispettiva
 - l'**Organo** preposto all'**Attività** procede innanzitutto:
 - all'Identificazione:
 - del Professionista e delle Persone presenti c/o lo Studio;
 - all'Individuazione di eventuale/i:
 - · Delegati all'Assolvimento degli Obblighi AR;
 - · Responsabile AntiRiciclaggio;
 - · Revisore Indipendente.

283

Le ISPEZIONI AR della GdF

«


I Controlli del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza

- a Verificare:
 - · la Presenza di altri Sedi dello stesso Studio;
 - il Grado di Compliance dello Studio rispetto alla Normativa ad es., mediante Riscontro:
 - dell'Esistenza di Dotazione Documentale relativa alla Normativa di cui dispone lo Studio;
 - dell'effettuazione della Formazione conseguita dal Professionista/Professionisti / dal Personale Dipendente / Collaboratori;
 - dell'Adozione di eventuale Manualistica Specifica, Procedure, Mansionari, Direttive Impartite, eventuale Istituzione di Sistemi di Controllo Interni.
- inoltre, in sede di Approfondimento Ispettivo:
 - può essere Richiesta la Stampa:
 - dell'Anagrafica dei Clienti dello Studio;
 - dei Registri delle Fatture Emesse Completo della Copia delle Fatture emesse nel Periodo oggetto della Verifica;
 - si effettua la Verifica:
 - dell'Avvenuta Esecuzione dei Principali Adempimenti previsti dalla Normativa e, in particolare:
 - predisposizione del **Documento** di **Autovalutazione** del **Rischio** dello **Studio**;
 - l'Istituzione e la Completezza dei Fascicoli della Clientela e Modalità di Tenuta;
 - eventuali Comunicazioni di Violazione del Contante / inoltro di SOS;

NR

- l'Attività di Controllo viene Documentata Quotidianamente nei Verbali Giornalieri che riporteranno anche le eventuali richieste rivolte ai Soggetti deputati dallo Studio a fornirle e le relative Risposte;
- i Verbali vengono Sottoscritti dai Militari Operanti e dal Professionista o Delegato (ai quali viene consegnata Copia);
- alla Fine dell'Attività Ispettiva, viene redatto il Verbale Finale di Verifica. In presenza di Rilievi Penali, i Militari della GdF nella veste di Polizia Giudiziaria, comunicheranno la Notizia di Reato alla competente Autorità Giudiziaria.





ℴ

Art. 69 c. 1 del D. L.vo n. 231/07 > Principio del Favor Rei in ambito Amministrativo:

- Nessuno può essere Sanzionato:
 - per un Fatto che alla Data di Entrata in Vigore delle Nuove Disposizioni Non Costituisce più Illecito; inoltre:
- ❖ per le Violazioni Sanzionate in via Amministrativa Commesse Anteriormente al 04/07/17:
 - si applica la Legge Vigente all'Epoca della Commessa Violazione:
 - se più Favorevole (ivi compresa l'Applicabilità dell'Istituto del Pagamento in misura Ridotta);

Esempi di Illeciti non più Sanzionabili:

Non essendo più previsto l'Obbligo di Istituzione dei suddetti Registri:

- Violazione degli artt. 37, 38 e 39 del previgente D. L.vo n. 231/07 > Omessa / Irregolare Istituzione / Tenuta dell'Archivio Unico Informatico e del Registro della Clientela;
- ❖ Violazione dell'art. 36 del previgente D. L.vo n. 231/07 > Obblighi di Registrazione;

287

SANZIONI AMMINISTRATIVE

ℴ

	Art. 56 D. L.vo n. 231/07	Sanzioni Amministrative
	Omessa Acquisizione / Verifica Dati Identificativi / Informazioni relativi a: - Cliente / Esecutore / Titolare Effettivo - Natura/Scopo > Rapporto / Operazione / Prestazione	€ 2.000
	NB: in caso di Violazioni	da € 2.500 a
Soggetti Destinatari del D. L.vo n. 231/07	Gravi / Ripetute / Sistematiche / Plurime	€ 50.000
	Effettuazione Operazione / Esecuzione Prestazione in Violazione dell'Obbligo di Astenzione ex art. 42 D. L.vo n. 231/07 (Impossibilità Oggettiva di Effettuare AVC / Coinvolgimento Società/Enti Non Trasparenti con Sede in Paesi ad Alto Rischio)	€ 2.000
	NB: in caso di Violazioni Gravi / Ripetute / Sistematiche / Plurime	da € 2.500 a € 50.000

	Art. 57 D. L.vo n. 231/07	Sanzioni Amministrative
Soggetti Destinatari del D. L.vo n. 231/07	in Violazione degli artt. 31/32 del D. L.vo n. 231/07: - Non Effettuano / Effettuano Tardivamente (anche in parte) la Conservazione di Dati / Informazioni / Documenti previsti	€ 2.000
	NB: in caso di Violazioni	da € 2.500 a
	Gravi / Ripetute / Sistematiche / Plurime	€ 50.000

⋖

- ❖ la Gravità è determinata tenendo conto:
- dell'Intensità / del Grado dell'Elemento Soggettivo;
 anche avuto riguardo all'Ascrivibilità (anche in parte) della Violazione ai seguenti
 aspetti:
 - Carenza / Incompletezza / Non Adeguata Diffusione di Prassi Operative / Procedure di Controllo Interno;
 - Grado di Collaborazione con le Autorità di cui all' art. 21 c. 2 lett. a) del
 D. L.vo n. 231/07 ;
 - Rilevanza / Evidenza dei Motivi di Sospetto;
 - rispetto all'Operazione:
 - · Valore;
 - · Incoerenza rispetto a Caratteristiche del Cliente / relativo Rapporto;
 - Reiterazione / Diffusione dei Comportamenti;

anche in relazione a:

 Dimensioni / Complessità Organizzativa / Operatività del Soggetto Obbligato.

289

SANZIONI AMMINISTRATIVE



	Art. 58 D. L.vo n. 231/07	Sanzioni Amministrative	
	Omessa Effettuazione SOS	€ 3.000	
	NB: in caso di Violazioni	da € 30.000 a	
	Gravi / Ripetute / Sistematiche / Plurime	€ 300.000	
	NB: in caso di Vantaggio Economico	da € 30.000 a	Salvo
Soggetti Destinatari del D. L.vo n. 231/07		Importo Vantaggio	il Fatto
		(se Determinabile	costituisca
		/>= € 450.000)	Reato
		da € 30.000 a	
		€ 1.000.000	
		(se Indeterminabile)	
	Violazione Provvedimento Sospensione UIF	da € 5.000 a	
	(ex art 6 c. 4 lett. c) D. L.vo n. 231/07)	€ 500.000	

- ❖ ai Soggetti Obbligati che
 - con Una/+ Azioni / Omissioni;
 - Commettono (anche in Tempi Diversi):
 - Una/+ Violazioni della Stessa / Diverse Norme del D. L.vo n. 231/07 in materia di:
 - · Adeguata Verifica della Clientela / Conservazione;
 - da cui derivi come Conseguenza Immediata / Diretta:
 - · l'Inosservanza dell'Obbligo di SOS;
 - si Applicano unicamente le Sanzioni previste per Omessa SOS.

ℴ **SANZIONI AMMINISTRATIVE** Sanzioni Art. 59 D. L.vo n. 231/07 Amministrative Ciascun Componente da **€ 5.000** a Organo di Controllo c/o Omessa Effettuazione Comunicazioni € 30.000 Soggetti Destinatari del ex art. 46 D. L.vo n. 231/07 (da parte delle AVS) D. L.vo n. 231/07 Art. 60 D. L.vo n. 231/07 Sanzioni Soggetti Tenuti agli Obblighi di Trasmissione / Omissione Adempimento da € 5.000 a Informazione v/UIF € 30.000 Soggetti Destinatari del in Occasione di Ispezioni MEF > Rifiuto Esibizione Documenti / D. L.vo n. 231/07 Fornitura Notizie / Notizie Errate/Incomplete

⋖ **SANZIONI AMMINISTRATIVE** Sanzioni Art. 63 D. L.vo n. 231/07 Amministrative Violazione delle Disposizioni su Utilizzo del Contante ex art. 49 D. L.vo n. 231/07: -c. 1 - Contanti / Titoli al Portatore -c. 2 - Money Transfer da **€ 3.000** a -c. 3 Cambiavalute € 50.000 -c. 5 /7 – Assegni Bancari / Circolari privi del Nome del Beneficiario / Clausola di Non Trasferibilità -c. 6 - Assegni Bancari emessi all'Ordine del Traente Girati a Terzi da **€ 15.000** a Valore dell'Operazione > € 250.000 Soggetti Destinatari del € 250.000 D. L.vo n. 231/07 (Tenuti all'Obbligo di 10% Importo Comunicazione) dell'Operazione Valore dell'Operazione < € 30.000 (se si possono **Applicare** Circostanze di Minore Gravità ex art. 67 D. L.vo n. 231/07) c. 12 - Emissione / Trasferimento di Libretti al Portatore da **€ 250** a **€ 500** art. 50 c. 1 – Apertura di Conti Anonimi / con Intestazione Fittizia dal 20% al 40% del dal 30% al 60% del Valore dell'Operazione > € 50.000 art. 50 c. 2 - Utilizzo di Conti Anonimi / con Intestazione Fittizia dal **10**% al **40**% del Valore dell'Operazione > € 50.000 dal **15%** al **60%** del art. 51 c. 1 - Comunicazione di Infrazione Utilizzo del Contante / da **€ 3.000** a Assegni Bancari / Assegni Circolari / Libretti € 15.000 292

- - del c. 1 (fissato in € 3.000), varia a seconda di quando è stata Commessa/Contestata la Violazione. Pertanto, per le Violazioni Commesse e Contestate dal:
 - 01/07/20 al 31/12/21, è pari ad € 2.000;
 - 01/01/22, è pari ad € 1.000;
- non essendo stata modificata la citata disposizione, il Minimo Edittale resta pari ad € 1.000 anche per le Violazioni Commesse successivamente al 01/01/23, nonostante da tale data la Soglia per l'Utilizzo del Contante sia stata innalzata ad € 5.000;
- Sanzioni Specifiche sono previste per particolari Soggetti Obbligati dagli artt. 61/62/64;
- ai fini della sussistenza dell'Illecito (per il quale non costituisce circostanza esimente la Liceità dell'Operazione sottostante e la Struttura Causale del Negozio Giuridico ad esso correlato), è sufficiente che si Realizzi la semplice Traditio del Denaro tra Soggetti Diversi, i quali si rendono, quindi, Entrambi Responsabili della Violazione .

293

«

SANZIONI AMMINISTRATIVE

«

Procedimento Sanzionatorio

NB:

- al Procedimento Sanzionatorio di Competenza del MEF:
 - si Applicano (in quanto Compatibili) le Disposizioni della L. n. 689/81;
 - (l'Oblazione di cui all'art. 16 della L. n. 689/81 si applica solo per Violazioni:
 - ex artt. 49 c. 1/2/5/6/7 e 51 di Importo <= ad € 250.000;
 - se Non ci si è Avvalsi della Medesima Facoltà per le Stesse Violazioni il cui Atto di Contestazione è stato Ricevuto dall'Interessato nei 365 gg Precedenti la Ricezione dell'Atto di Contestazione concernente l'Illecito per cui si Procede;
- ❖ per le Sanzioni Amministrative ex artt. 58 (SOS) e 63 (Comunicazione Infrazione su Utilizzo del Contante):
 - la Responsabilità Solidale ex art. 6 della L. n. 689/81 sussiste anche quando l'Autore della Violazione Non è:
 - univocamente Identificabile;
 - più Perseguibile ai sensi della Legge medesima.

≪

Procedimento Sanzionatorio

Ulteriori Misure

- Fermo quanto previsto ex art. 62 (per i Soggetti Vigilati):
 - in caso di Violazioni Gravi / Ripetute / Sistematiche / Plurime di Disposizioni del D. L.vo n. 231/07
 - il MEF
 - Informa le competenti Amministrazioni Interessate / Organismi di Autoregolamentazione per l'Adozione di ogni Atto idoneo ad Intimare ai Responsabili di:
 - porre Termine alle Violazioni;
 - Astenersi dal Ripeterle

NB.

- le Predette Violazioni costituiscono Presupposto per l'Applicazione di Sanzioni Disciplinari:
 - Interdizione da svolgimento Funzione / Attività/Incarico per un periodo >= 2 mesi <= 5 anni;
- se le Violazioni Gravi / Ripetute / Sistematiche / Plurime riguardano Disposizioni in Materia di Adeguata Verifica della Clientela / Conservazione / SOS / Controlli Interni:
 - il Decreto di Irrogazione è Pubblicato, senza Ritardo / per Estratto, su apposita Sezione sito Web del MEF / Autorità di Vigilanza di Settore con indicazione:
 - delle Violazioni Accertate;
 - · Disposizioni Violate;
 - Soggetti Sanzionati;
 - Sanzioni applicate;
 - (eventuale) Avvio dell'Azione Giudiziaria ed Esito della Medesima per 5 anni.

Ulteriori Misure

NB:

- fermo restando Discrezionalità dell'Autorità Procedente in ordine Valutazione della Proporzionalità della Misura rispetto alla Violazione sanzionata:
- Non si dà luogo a Pubblicazione nel caso possa comportare Rischi per Stabilità dei Mercati Finanziari / Pregiudicare svolgimento di Indagini in corso;
- è possibile il Differimento al venire meno degli Impedimenti.

201

SANZIONI AMMINISTRATIVE



Criteri per Applicazione delle Sanzioni

- Nell'Applicazione delle Sanzioni Amministrative e Accessorie il MEF / Autorità di Vigilanza di Settore:
 - Considerano ogni Circostanza rilevante e, in particolare:
 - Gravità / Durata Violazione;
 - Grado di Responsabilità;
 - · Capacità Finanziaria;
 - Entità del Vantaggio Ottenuto / Perdite Evitate per effetto della Violazione (se determinabili);
 - Entità del Pregiudizio Cagionato a Terzi per effetto della Violazione (se determinabile);
 - Livello di Cooperazione con le Autorità di cui all'art. 21 c. 2 lett. a) del D. L.vo n. 231/07;
 - Adozione di Adeguate Procedure di Valutazione / Mitigazione del Rischio di R/FT:

 Commisurate a Natura Attività svolta / Dimensioni dei Soggetti Obbligati;
 - Precedenti Violazioni Disposizioni del D. L.vo n. 231/07.

NB:

- ex art. 67 del D. L.vo n. 231/07, per le Violazioni ritenute di Minore Gravità:
 - in Applicazione dei Criteri Precedenti:
 - le Sanzioni Amministrative ex artt.
 - 56 c. 1 (Omessa Acquisizione / Verifica Dati / Informazioni in sede di AVC);
 - 57 c. 1 (Omessa Conservazione);
 - possono essere Ridotte da 1/3 a 2/3;
- ❖ si Applicano le Disposizioni di cui agli artt. 8 e 8 bis della L. n. 689/81:
 - in materia di Concorso Formale / di Continuazione / di Reiterazione delle Violazioni.

ℴ

Criteri per Applicazione delle Sanzioni

Applicazione della Sanzione in Misura Ridotta

- Prima della Scadenza del Termine per l'Impugnazione del Decreto di Irrogazione della Sanzione:
 - il Destinatario può Chiedere al MEF il Pagamento della Sanzione in Misura Ridotta:
 - pari a 1/3 dell'importo della Sanzione Irrogata:
 - · Non Ammessa se ci si è già Avvalsi della Medesima Facoltà nei 5 anni Precedenti.
- ❖ il MEF:
 - nei 30 gg Successivi al Ricevimento dell'Istanza:
 - Notifica al Richiedente il Provvedimento di Accoglimento / Rigetto:
 - indicando Importo Dovuto / Modalità di Pagamento;
 - il Pagamento in Misura Ridotta va Effettuato entro 90 gg dalla Notifica del Provvedimento;
 - fino a tale Data restano Sospesi i Termini per l'Impugnazione del Decreto Sanzionatorio innanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria;
 - il Mancato rispetto del Termine / Modalità di Pagamento indicati Obbliga il Destinatario del Decreto Sanzionatorio al Pagamento per Intero della Sanzione Originariamente Irrogata.

297

SANZIONI AMMINISTRATIVE

«

Criteri per Applicazione delle Sanzioni

Applicazione della Sanzione in Misura Ridotta

NB:

- le suddette Disposizioni si applicano:
 - a tutti i Decreti Sanzionatori già Notificati agli Interessati e Non ancora Divenuti Definitivi alla data del 04/07/2017:
- in relazione:
 - alla Individuazione e Quantificazione della Sanzione con riferimento alle Violazioni di:
 - Omessa Segnalazione di Operazione Sospette (artt. 35 e 58 del D. L.vo n. 231/07);
 - Inosservanza degli Obblighi di AVC (artt. 17-29 e art. 56 del D. L.vo n. 231/07);
 Inosservanza degli Obblighi di Conservazione (artt. 31-32 e art. 57 del D. L.vo n. 231/07);
 - ai concetti di:
 - Violazioni Gravi / Ripetute / Sistematiche / Plurime;
 - Graduazione della Gravità della Violazione;
 - all'Applicazione del:
 - Cumulo Giuridico;
 - Favor Rei;
 - Procedimento Sanzionatorio;

si rinvia alla Circolare MEF del 17/06/22 Prot. n. 56499

